



Provincia di Parma

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

P.I.A.E.

PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE

VARIANTE GENERALE approvata con del. C.P. n. 117 del 22.12.2008

VARIANTE SPECIFICA

ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Elaborato P.3.7

Variante Parziale al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Parma

ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADOZIONE

Del. C.P. n° 69 del 16.11.2015

CONTRODEDUZIONE

Del. C.P. n° 11 del 11.04.2016

APPROVAZIONE

Del. C.P. n° 40 del 25.07.2016

giugno 2016

Presidente
Filippo Fritelli

Consigliere delegato
Giampaolo Cantoni

Segretario Generale
Rita Alfieri

Responsabile del Procedimento
Sergio Peri

Gruppo di Progettazione
Provincia di Parma
Andrea Corradi
Andrea Pelosio

Comune di Parma
Nicola Ferioli
Dante Bertolini
Marco Ghirardi
Milena Mancini

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Oggetto delle norme Tecniche di Attuazione.....	5
TITOLO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO.....	5
Articolo 4 - Modalità di attuazione del Piano.....	5
Articolo 5 - Ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale	6
Articolo 6 - Autorità competente	6
Articolo 7 - Procedure di verifica (screening)	6
Articolo 8 - Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).....	7
Articolo 9 - Autorizzazione convenzionata	7
Articolo 10 - Decadenza	8
Articolo 11 - Revoca e sospensione.....	8
Articolo 12 - Procedure in caso di decadenza, revoca e scadenza dell'autorizzazione	9
Articolo 13 - Convenzione	10
Articolo 14 - Ambiti fluviali	11
TITOLO III - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI	11
Articolo 15 - Verifica	11
Articolo 16 - Denuncia di esercizio	11
Articolo 17 - Vigilanza in materia di polizia mineraria	11
Articolo 18 - Rete di punti quotati	12
Articolo 19 - Relazione annuale sull'attività estrattiva	12
Articolo 20 - Sanzioni	13
TITOLO IV - DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE.....	13
Articolo 21 - Distanze da opere e manufatti	13
Articolo 22 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile.....	14
Articolo 23 - Rispetto di costruzioni ed alberature di pregio.....	14
Articolo 24 - Recinzione dell'area di cava e misure di sicurezza.....	15
Articolo 25 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale.....	16
Articolo 26 - Materiale di scarto	16
Articolo 27 - Fossi di guardia	16
Articolo 28 - Apertura di nuovi fronti di scavo	17
Articolo 29 - Tutela degli acquiferi sotterranei.....	17
Articolo 30 - Tutela della permeabilità dell'acquifero sotterraneo	18
Articolo 31 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo.....	18
Articolo 32 - Strada di accesso - Polverosità	19
Articolo 33 - Viabilità di accesso.....	19
Articolo 34 - Accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche.....	19
Articolo 35 - Mezzi in entrata ed uscita dalla cava.....	19
Articolo 36 - Rumore	20
Articolo 37 - Inadeguatezza della rete viaria	20
Articolo 38 - Discariche	21
Articolo 39 - Ritrovamento di reperti di interesse storico-archeologico e ordigni bellici ..	21
Articolo 40 - Impianti mobili di prima lavorazione degli inerti ed attrezzature di servizio	21
Articolo 41 - Impianti fissi di lavorazione degli inerti.....	21
Articolo 42 - Direttore responsabile.....	24
TITOLO V - DIRETTIVE PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE	24

Articolo 43 - Finalità e modalità generali di sistemazione finale delle cave	24
Articolo 44 - Presenza di discariche o siti inquinati	25
Articolo 45 - Termine e collaudo dei lavori di sistemazione finale.....	25
Articolo 46 - Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale	25
Articolo 47- Ripristino agronomico	26
Articolo 48 - Recupero naturalistico	26
Articolo 49 - Ritombamento delle cave	27
Articolo 50 - Rinvenimento e smaltimento rifiuti.....	27
Articolo 51 - Comparti estrattivi in “Aree di ricarica della falda” o “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”	27
TITOLO VI – INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI E DEGLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI	28
Articolo 52 – Le previsioni del Piano delle Attività Estrattive.....	28

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DEGLI ELABORATI PER LE PROCEDURE DI VERIFICA (SCREENING)

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

ALLEGATO 4 – SCHEDE DI PROGETTO

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (POLO G1 – POLO G3 – POLO G5 – POLO G10)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive

Ai sensi della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i., il Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) è elaborato sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenute nel Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Parma (PIAE) ed individua:

- le aree destinate ad attività estrattive rivolte al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi;
- le modalità di attuazione degli interventi estrattivi;
- le modalità di coltivazione delle cave, i tipi di ripristino, le destinazioni finali delle stesse.

Il PAE si compone dei seguenti elaborati e cartografie:

- Quadro conoscitivo – relazione;
- Quadro conoscitivo – cartografia:
 - Tav. A1 – Carta dello stato di fatto (alla scala 1:25.000);
 - Tav. A2 – Carta delle risorse (alla scala 1:25.000);
 - Tav. A3 – Carta dei vincoli (alla scala 1:25.000);
 - Tav. A4 – Carta degli scarti (alla scala 1:25.000);
- Relazione illustrativa e relativi allegati:
 - Allegato 1: nuova cartografia del Piano Operativo comunale (POC) in adeguamento alla Variante parziale 2015 del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Parma;
- Cartografia di Progetto:
 - Tav. P1 – Carta di Progetto - sintesi (alla scala 1:25.000);
 - Tav. P2 – Carta di Progetto del Polo G1 – Taro Nord (alla scala 1:10.000);
 - Tav. P3 – Carta di Progetto del Polo G3 – Parma Nord (alla scala 1:10.000);
 - Tav. P4 – Carta di Progetto del Polo G5 – Parma Sud (alla scala 1:10.000);
 - Tav. P5 – Carta di Progetto del Polo G9 – Cassa Baganza (alla scala 1:5.000);
 - Tav. P6 – Carta di Progetto del Polo G10 – Quaresima (alla scala 1:5.000);
- Norme Tecniche di Attuazione e relativi allegati:
 - Allegato 1: Disposizioni procedurali e contenuti degli elaborati per le procedure di verifica (screening);
 - Allegato 2: Disposizioni procedurali e contenuti della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dello Studio di impatto ambientale (SIA);
 - Allegato 3: Schema di convenzione per l'attività estrattiva;
 - Allegato 4: Schede di progetto;
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT).

Articolo 2 - Definizioni

Attività estrattive: ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i., attività che comportano una modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette ad estrarre, trasformare, selezionare o comunque utilizzare e commercializzare, i materiali appartenenti alle categorie elencate nel terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Qualsiasi altra attività antropica non rientrante nel comma precedente e che, attraverso scavi, sterri, livellamenti, sbancamenti, bonifiche agrarie o attività similari, determina l'estrazione di materiale litoide naturale, andrà gestita, valutata ed eventualmente autorizzata in base alle vigenti normative in materia di rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; D.M. 10 agosto 2012, n. 161, ecc.).

Polo estrattivo: le previsioni estrattive di rilevanza sovracomunale, sia per la superficie interessata che per i volumi estraibili, ovvero per l'utilizzo degli inerti estratti. I poli estrattivi sono individuati dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Parma.

Comparto estrattivo: porzione di polo estrattivo, individuata dal PAE, con carattere di unitarietà. L'attività estrattiva prevista nel comparto deve permettere la piena funzionalità degli interventi di sistemazione finale. I comparti devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi alla fase estrattiva, anche se non direttamente interessate dall'escavazione. Il comparto deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

Ambito estrattivo: le previsioni estrattive di rilevanza comunale esterne ai Polo estrattivi, individuate dal PIAE in zone di tutela fluviale o paesaggistica, ovvero individuate dal PAE comunale sulla base dei quantitativi assegnati dal piano provinciale.

Unità di Cava o Cava: parte del Comparto Estrattivo o dell'Ambito Estrattivo attivabile con autorizzazione convenzionata.

Impianti temporanei di prima lavorazione: impianti temporanei direttamente connessi all'attività estrattiva (cava) e comprendenti operazioni di lavaggio, selezione, vagliatura e frantumazione degli inerti estratti. Gli impianti di prima lavorazione, anche se dotati di fondazioni e strutture fisse, purché amovibili, debbono essere localizzati all'interno del perimetro di cava ed essere autorizzati con lo stesso atto. Nell'ambito dell'autorizzazione estrattiva, l'esercente dovrà presentare idoneo atto unilaterale d'obbligo per la loro rimozione e ripristino dell'area al termine dell'attività estrattiva autorizzata, con specifica fidejussione a favore del Comune.

Impianti fissi di lavorazione: sono compresi in tale definizione gli impianti produttivi, quali impianti per il lavaggio, vagliatura, frantumazione e selezione di inerti, anche per usi speciali, che attuano una trasformazione dei materiali appartenenti alla seconda categoria (inerti di cava) del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, finalizzata alla loro utilizzazione e commercializzazione.

A tali impianti si applicano, per quanto compatibili, le norme del settore estrattivo (polizia mineraria, igiene e sicurezza del lavoro, ecc.) e quelle del settore urbanistico come disciplinate dal vigente PSC, POC e RUE.

Attrezzature di servizio: le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Recupero: le azioni e gli interventi finalizzati a migliorare dal punto di vista ambientale le aree interessate dall'attività estrattiva, attraverso opere di sistemazione che producano un assetto finale pregiato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.

Ripristino: le azioni e gli interventi finalizzati a riportare la morfologia dell'area e l'uso del suolo allo stato antecedente l'attività estrattiva.

Bonifica agricola o agraria: la modellazione ed il livellamento dei terreni agronomici finalizzato al miglioramento della produttività agricola locale, consistenti nel semplice trasferimento di inerti all'interno della stessa azienda agricola o di aziende agricole confinanti della medesima proprietà. I materiali conseguenti non possono essere in alcun modo trasformati, selezionati, commercializzati o comunque utilizzati al di fuori delle aziende suddette. Tale attività è sottoposta ad autorizzazione

del Comune, in base alla vigente normativa urbanistica e di tutela del suolo, nel rispetto della pianificazione sovraordinata (PTCP, PAI, vincolo idrogeologico, ecc.). L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole ed alle prescrizioni date dall'ufficio titolare a rilasciare le autorizzazioni di cui alla L.R. 17/91. In mancanza del parere di cui sopra, l'attività di bonifica agraria o agricola è considerata alla stregua di attività estrattiva abusiva.

Articolo 3 - Oggetto delle norme Tecniche di Attuazione

Le presenti norme disciplinano l'esercizio di tutti gli interventi antropici aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) attività di estrazione, trattamento, utilizzazione e commercializzazione degli inerti naturali appartenenti alla 2^a categoria del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, di qualunque tipo e per qualunque causa;
- 2) attività di prima lavorazione effettuata su materiali di cui al punto 1) e le attrezzature di servizio.

Dalle attività estrattive di competenza del PAE sono comunque escluse quelle svolte in aree del demanio fluviale e lacuale, su cui ha competenza la Regione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17/91.

Non rientrano inoltre nel campo di applicazione delle presenti norme le attività legate alla realizzazione di costruzioni e infrastrutture e quelle finalizzate al miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché debitamente autorizzate e che non comportino utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi alla realizzazione delle opere previste o la sua commercializzazione.

TITOLO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 4 - Modalità di attuazione del Piano

L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree previste dal PAE comunale, individuate nelle cartografie di Progetto, in conformità con le previsioni e le indicazioni progettuali del vigente PIAE della Provincia di Parma.

Per assicurare coerenza tra le previsioni degli strumenti urbanistici e garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del procedimento amministrativo (non duplicazione degli atti e delle procedure), l'approvazione del PAE comporta il contestuale aggiornamento della tavola "Localizzazione dei distributori di carburante e delle aree relative al piano delle attività estrattive" (scala 1:25.000) del Piano Operativo Comunale (POC).

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) individua le aree sottoposte alla disciplina di PAE: a seguito dell'approvazione del PAE è contestualmente aggiornato.

Per la verifica delle fasce fluviali (alveo e deflusso della piena), considerato il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Autorità di Bacino del Fiume Po e la Provincia di Parma che ha definito come il PTCP assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di competenza del PAI, si considera il PTCP fino all'adeguamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) allo stesso.

Le previsioni estrattive contenute nel PAE si attuano mediante autorizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i., previo espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA o screening), come disciplinato negli articoli seguenti.

In base all'articolo 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i., il Comune può concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il Comune può dotarsi di un Programma di Attuazione del PAE che distribuisca, nell'ambito tempo-

rale di validità dello stesso, le quantità di materiali estraibili da ciascun polo in fasi annuali o pluriannuali, anche a specificazione del citato accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004.

Il Comune vigilerà che vengano rispettate le quantità estraibili stabilite dal Programma per ogni polo o ambito estrattivo, per la fase temporale prevista.

Il PAE ed il relativo Programma di Attuazione sono sottoposti a verifica periodica triennale.

Articolo 5 - Ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale

Ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., le attività estrattive sono preventivamente sottoposte alle procedure di verifica (screening) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Sono assoggettati alle procedure di verifica (screening) i progetti di:

- cave con potenzialità inferiore a $500.000 \text{ m}^3/\text{anno}$ di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva inferiore a 200.000 m^2 ;
- varianti a piani di coltivazione già autorizzati, qualora vengano modificate la superficie di intervento, la potenzialità estrattiva o le modalità di sistemazione finale.

Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) i progetti di:

- cave localizzate all'interno di poli estrattivi e ambiti estrattivi individuati dal PIAE in aree vincolate;
- cave con potenzialità superiore a $500.000 \text{ m}^3/\text{anno}$ di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva superiore a 200.000 m^2 ;
- cave con potenzialità inferiore a $500.000 \text{ m}^3/\text{anno}$ di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva inferiore a 200.000 m^2 , qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening);
- cave rientranti anche parzialmente in aree naturali protette;
- cave di cui ai punti a) e b) del comma precedente, su richiesta del proponente.

Articolo 6 - Autorità competente

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99 modif. il Comune è l'autorità competente per l'espletamento delle procedure di impatto ambientale (screening e VIA) relative alle attività estrattive. In qualità di autorità competente, il Comune svolge tali procedure su richiesta del proponente, ovvero dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

La Provincia è competente per le procedure di impatto ambientale (screening e VIA) relative ai progetti di attività estrattiva la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni o qualora il proponente sia il Comune stesso.

Per l'espletamento delle procedure di impatto ambientale, ovvero per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti, il Comune istituisce un apposito ufficio, che può essere anche di carattere intercomunale, ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia di Parma e delle strutture dell'ARPA, tramite apposite convenzioni.

Articolo 7 - Procedure di verifica (screening)

Fermo restando che le procedure per la valutazione di impatto ambientale sono quelle elencate dalla L.R. 9/99 modif., i progetti estrattivi assoggettati alla procedura di verifica (screening) dovranno rispettare le indicazioni procedurali ed i contenuti riportati in Allegato 1, parte integrante delle pre-

senti norme.

Articolo 8 - Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Fermo restando che le procedure per la valutazione di impatto ambientale sono quelle elencate nella L.R. 9/99, i progetti estrattivi assoggettati alle procedure di impatto ambientale (VIA) dovranno rispettare le indicazioni procedurali ed i contenuti riportati in Allegato 2, parte integrante delle presenti norme.

Articolo 9 - Autorizzazione convenzionata

Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, previa stipula della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i..

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal PAE, su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE).

La procedura di autorizzazione di cui al Titolo III della L.R. 17/91 e s.m.i., è attuabile solo a seguito di esito positivo della procedura di verifica (screening), ovvero di positiva conclusione della procedura di VIA.

La domanda di autorizzazione, indirizzata al Responsabile dell'ufficio comunale competente, deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività estrattiva (che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area, in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo) ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione attestante il possesso del Titolo conferente la disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva e gli estratti di mappa catastale e partita catastale degli stessi;
- 2) autocertificazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio o, per le società, il certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del legale rappresentante;
- 3) piano di coltivazione e sistemazione finale della cava, predisposta in base ai contenuti e documentazioni di cui all'Allegato 2, paragrafo 3, delle presenti norme;
- 4) proposta di convenzione, predisposta secondo i contenuti di cui all'Allegato 3 delle presenti norme;
- 5) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione inerti eventualmente correlati alla cava;
- 6) programma economico-finanziario;
- 7) documentazione fotografica;
- 8) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. e del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- 9) ogni altra documentazione e/o certificazione prevista dalla vigente normativa e riguardante la domanda di autorizzazione in oggetto.

Nel caso di richiesta di autorizzazione presentata da soggetti diversi, aventi diritto su porzioni complementari di area interessabile da attività estrattiva, dovrà essere presentata una progettazione unitaria di escavazione e sistemazione finale.

Le domande di autorizzazione convenzionata potranno essere accolte ed approvate dall'Amministrazione Comunale dopo aver ottenuto parere favorevole da parte di:

- Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE);

- amministrazioni statali o regionali predisposti al rispetto dei vincoli in materia di beni culturali e ambientali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna (STB) e/o Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po), per quanto attiene alla gestione del vincolo idraulico, ai sensi del R.D. 523/27 e s.m.i.;
- A.U.S.L., A.R.P.A., Enti acquedottistici e altri soggetti pubblici competenti per quanto attiene al controllo delle emissioni e dei rischi ambientali e la tutela delle risorse idriche.

Una volta ricevuta la domanda di autorizzazione per l'attività estrattiva e verificata la conformità degli elaborati amministrativi e progettuali, il responsabile dell'ufficio comune competente provvede alla sua trasmissione, entro 15 giorni dal ricevimento, alla CTIAE, la quale ha 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere.

Il Comune, previa istruttoria dell'ufficio competente, si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla CTIAE.

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a 5 anni né, di norma, inferiore a 3 anni. Il responsabile dell'ufficio comunale competente, su istanza scritta dell'esercente presentata entro 30 giorni dalla scadenza, può concedere una proroga all'autorizzazione estrattiva, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate. L'eventuale proroga dell'autorizzazione convenzionata non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi senza autorizzazione comunale integrativa, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i., l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima, oltre che agli Uffici comunali e provinciali competenti, anche al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L. ed agli Enti acquedottistici interessati.

Articolo 10 - Decadenza

Il responsabile del servizio comunale competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione (di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91);
- 2) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- 3) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il responsabile dell'ufficio comunale competente diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il responsabile del servizio comunale competente valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 11 - Revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale vigila sulle attività estrattive provvedendo alla sospensione della medesima, previa contestazione degli addebiti all'esercente, sia nel caso di attività abbandonata o scarsamente sviluppata, sia nel caso di infrazioni alle condizioni della presente normativa.

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.

La revoca è disposta con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio comunale competente, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive. Ricorrendo le condizioni, viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente, il responsabile dispone le modifiche che risultano necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Articolo 12 - Procedure in caso di decadenza, revoca e scadenza dell'autorizzazione

Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio comunale competente pronunci la decadenza dell'autorizzazione, ovvero in caso di revoca o scadenza dell'autorizzazione o in qualunque altro caso in cui l'amministrazione si debba sostituire al titolare dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., verrà attivata la seguente procedura:

1. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al titolare dell'autorizzazione, il responsabile dell'ufficio comunale competente nomina un responsabile del procedimento ed un responsabile tecnico; le due figure possono essere ricoperte da un'unica persona;
2. entro 30 giorni, il responsabile del procedimento convoca presso la cava il titolare dell'autorizzazione e il responsabile tecnico di cui al punto 1, per effettuare formale presa in carico della cava, di cui sarà redatto apposito verbale riportante una complessa ed esaustiva descrizione dello stato di fatto e dei luoghi, delle cose presenti, delle omissioni riscontrate e delle eventuali dichiarazioni dei presenti. Il verbale viene firmato dai presenti e in caso di rifiuto o opposizione ne si dà atto nel verbale;
3. a seguito delle procedure di cui ai punti 1 e 2, il responsabile del procedimento e il responsabile tecnico, dispongono:
 - a) le operazioni e i lavori necessari, a carico del titolare dell'autorizzazione, per effettuare la consegna della cava;
 - b) il divieto d'accesso all'area di cava di ogni persona o ditta non espressamente autorizzata dall'amministrazione;
 - c) la sostituzione delle chiavi d'accesso alla cava.

La cava può essere lasciata in custodia al titolare dell'autorizzazione, in attesa dell'avvio dei lavori di ripristino eseguiti dal Comune, così come oltre specificato.

Per quanto concerne gli oneri ex art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i., il Comune provvede d'ufficio, in caso di inadempienza, a far fronte agli oneri relativi attingendo alla garanzia fidejussoria e fino al 100% del canone del proprietario, mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento. Eventuali oneri superiori all'ammontare della garanzia fidejussoria sono posti a carico del titolare dell'autorizzazione mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento.

Il Comune si sostituisce al titolare dell'autorizzazione decaduta, revocata o scaduta per terminare i lavori di recupero o ripristino.

E' facoltà del Comune procedere a studi e verifiche sull'area al fine di valutare la corretta esecuzione del piano di cava e la verifica della qualità dei materiali utilizzati per la sistemazione finale della stessa: le spese sono imputate a carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 13 - Convenzione

La convenzione per l'attività estrattiva, sottoscritta tra l'esercente la cava ed il Comune, deve individuare con precisione l'area oggetto di intervento e prevedere (rendendone obbligatorio il rispetto per il soggetto che chiede l'autorizzazione):

- 1) la durata ed i tempi di coltivazione della cava, con il dettaglio dei programmi inerenti tanto lo sfruttamento quanto il ripristino/recupero dell'area;
- 2) le eventuali opere di compensazione da eseguirsi da parte del gestore dell'attività estrattiva, nonché quelle necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza e di tutela della salute degli addetti e/o necessarie ad evitare danni ad altri beni ed attività;
- 3) l'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- 4) la corretta attuazione del piano di coltivazione, come da progetto presentato;
- 5) l'esecuzione delle opere di ripristino/recupero, come previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

A copertura dei punti 2) e seguenti, l'esercente deve presentare idonea garanzia fidejussoria a favore del Comune: la fidejussione dovrà essere bancaria e nel caso sia proposta sotto forma di fidejussione assicurativa, questa dovrà essere espressamente accettata dal Comune. Il valore della fidejussione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento deve essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

Per le cave non interessanti la falda, all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo articolo 19 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sulla base dell'esito favorevole del collaudo, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Lo svincolo della fidejussione potrà avvenire decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di svincolo, che dovrà essere inoltrata al Comune dopo almeno un ciclo vegetativo annuale. Il Comune, in tale arco temporale, provvederà alle necessarie verifiche riguardo il corretto ripristino/recupero morfologico della cava.

La convenzione deve altresì prevedere le sanzioni nel caso di inadempienze da parte dell'esercente e le norme inerenti la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per la copertura di eventuali danni alle infrastrutture, alle opere pubbliche o all'ambiente dovranno essere fornite idonee garanzie assicurative.

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratta nell'anno, in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i..

La proposta di convenzione é approvata dalla Giunta Comunale. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente, o il Responsabile del procedimento, provvede alla stipula della convenzione ed al rilascio dell'autorizzazione. Oltre al legale rappresentante della ditta esercente, controfirmerà la Convenzione anche il proprietario del terreno, nel caso diverso dall'esercente, rendendosi così parte garante della sola sistemazione finale dell'area per quanto attiene la quota di affitto ed ogni contropartita economica ricevuta durante il periodo dello scavo.

Lo Schema di convenzione tipo tra l'esercente ed il Comune è riportata in Allegato 3.

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 9.

Articolo 14 - Ambiti fluviali

Ove ricorrano le condizioni, per le aree destinate ad attività estrattiva comprese in zone tutelate dal PTCP, nonché quelle site in parchi fluviali esistenti o proposti o nelle casse di espansione per la laminazione delle piene, i piani di coltivazione e sistemazione finale dovranno ricercare la possibilità, ad escavazione e ripristino ultimato, di una loro acquisizione alla proprietà pubblica.

TITOLO III - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 15 - Verifica

Il Comune vigila sul rispetto dell'attuazione del PAE, avvalendosi di propri uffici, oppure, previo apposito accordo o convenzione, del personale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia, in particolare per la verifica dei quantitativi estratti, e dell'ARPA.

I funzionari autorizzati dell'ARPA e degli Enti acquedottistici potranno accedere alle aree di cava in qualsiasi momento, per prelevare campioni di terreno, di materiale di riempimento e di acque superficiali, nonché di acque di falda nei tubi piezometrici, per effettuarne il controllo quali-quantitativo.

Articolo 16 - Denuncia di esercizio

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune informa tempestivamente il competente Servizio provinciale (Ufficio Attività Estrattive), il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL, l'ARPA e gli Enti acquedottistici.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i., i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente (Provincia di Parma e Azienda USL) almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi dell'autorizzazione della cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, il cognome e il domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, il cognome ed il domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite, ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, la denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero procedura di posta certificata.

Ai sensi degli artt. 18 e 52 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all'attività denunciata, contenente la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS). Il DSS e la RSFS devono essere coerenti con il piano e con il programma di coltivazione autorizzato.

L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro, da parte dell'esercente, della denuncia di esercizio ai sensi di legge.

Articolo 17 - Vigilanza in materia di polizia mineraria

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile

1959 n. 128 e s.m.i., ad eccezione di quelle di cui al successivo comma, sono esercitate dalla Provincia attraverso il competente Servizio, ai sensi del comma 1°, lett. b), dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i..

Le funzioni di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ed al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sono esercitate dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL, così come disciplinato dalla L.R. 33/79, dalla L.R. 33/81 e dalla L.R. 17/91.

Le infrazioni alle presenti Norme Tecniche di Attuazione del PAE ed alla convenzione per l'attività estrattiva, sono accertate, oltre che dai dipendenti comunali aventi la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, da dipendenti comunali appartenenti alle categorie C) e D), individuati dal responsabile dell'ufficio comunale competente con espresso provvedimento, o da altri soggetti che la legge consenta.

Articolo 18 - Rete di punti quotati

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al successivo articolo 21, attraverso la collocazione di almeno tre (3) punti fissi inamovibili di misurazione, di cui almeno uno interno e due esterni alla recinzione. I vertici secondari, appoggiati a quelli principali, devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo: la distanza fra due vertici non deve superare i 100 metri. appoggiati ai vertici principali.

La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al piano di coltivazione autorizzato.

Non appena raggiunto il livello massimo di escavazione nel lotto di cava, la Ditta deve porre, sul fondo scavo, capisaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di ripristino.

Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni, con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e controllo, fornendo le relative monografie e variazioni cartografiche.

Spetta sempre alla ditta esercente apporre e conservare i cippi di riferimento per le misurazioni che il soggetto controllore intende effettuare.

Articolo 19 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta esercente dovrà presentare al Comune una Relazione annuale, firmata dal titolare e dal Direttore responsabile della cava, con riportate le quantità di materiale complessivamente estratte (suddivise in quantitativi complessivi ed utili, al netto del cappellaccio e degli scarti di coltivazione, che andranno oltre che quantificati anche definiti), nonché di quelle commercializzate e/o trasformate.

Per consentire al Comune la verifica dei quantitativi effettivamente estratti dalla cava, la Relazione annuale dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da un rilievo riportante lo stato di fatto aggiornato della cava (riferito almeno al 31 ottobre di ciascun anno estrattivo), supportato da un congruo numero di sezioni esplicative dello stato di fatto medesimo. Sia lo stato fatto che le sezioni esplicative dovranno essere equiparabili a quelle contenute nel piano di coltivazione autorizzato.

La cartografia dello stato di fatto deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

In base ai quantitativi denunciati dalla Ditta esercente al Comune nell'ambito della Relazione annuale, saranno calcolati gli oneri estrattivi previsti dalle normative vigenti, i quali dovranno essere effettivamente versati al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella Relazione annuale andrà, inoltre, riportata ogni notizia sull'andamento della attività estrattiva, quale ad esempio il numero ed il risultato dei controlli quali-quantitativi effettuati sui piezometri della rete di controllo, l'individuazione di quantitativi di cappellaccio o scarti estrattivi maggiori di quelli previsti nel progetto autorizzato, le modalità di trattamento o smaltimento di eventuali rifiuti estrattivi, nonché ogni informazione utile per la verifica della attuabilità del PAE, anche in conformità con la Convenzione estrattiva.

Il Comune entro il 31 marzo dovrà far pervenire alla Provincia un rapporto delle attività estrattive avvenute sul suo territorio nell'anno precedente, con una copia delle Schede del catasto delle attività estrattive fornite dalle Ditte autorizzate, assieme al versamento della quota parte delle somme incassate, ex comma 3° dell'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i., come modificato dal comma 6 dell'art. 146 della L.R. 3/99.

Articolo 20 - Sanzioni

Fatta salva la violazione delle norme di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59, in caso di violazioni dell'autorizzazione e della convenzione estrattiva, nonché per violazioni alle prescrizioni riportate nelle presenti norme, richiamate o meno integralmente o parzialmente nella convenzione stessa, si applicano le disposizioni della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i..

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i..

TITOLO IV - DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Articolo 21 - Distanze da opere e manufatti

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i., "Norme di polizia delle miniere e delle cave".

Senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale (Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia-Ufficio Attività Estrattive) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

1) 10 metri da:

- strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

2) 20 metri da:

- da strade di uso pubblico carrozzabili, comunali e provinciali;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette, fatte salve le norme di settore ed i rispetti delle distanze dettate dal D.P.C.M. 24/92;
- da edifici pubblici e da edifici privati disabitati non tutelati;

3) 50 metri da:

- da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, risorgive, acquedotti e relativi serbatoi;

- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali" e da quelli individuati come edifici di valore storico-ambientale dal piano urbanistico comunale.

Si introducono, inoltre, le seguenti distanze di rispetto:

- 200 m dal perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla vigente normativa di settore;
- 20 m dai canali irrigui;
- 30 m da collettori principali fognari;
- 20 m da collettori secondari fognari;
- 50 m da abitazioni;
- 50 m da autostrade e viabilità primaria.

In relazione alle distanze di rispetto dall'alveo dei corsi d'acqua principali e dai rilevati arginali esistenti dovranno, comunque, adottarsi quelle prescritte dagli enti idraulici competenti (Agenzia Interregionale per il Po – AIPo - e Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna).

In generale, senza specifica autorizzazione dell'ente idraulico competente, la profondità massima di escavazione delle cave ubicate in aree golenali dovrà mantenersi almeno 1 m sopra il talweg attivo del corso d'acqua.

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno o di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari e di gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazione convenzionata, a seguito del risultato dei calcoli di stabilità delle scarpate, e comunque non sarà inferiore a 5 m, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e nel solo caso di cave contermini, e comunque nel rispetto dell'art. 891 del C.C..

Articolo 22 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile

Attorno ai punti di prelievo di acqua destinata al consumo umano vanno mantenute fasce di rispetto di 200 m, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., se non diversamente previsto dal piano urbanistico comunale vigente o da studi idrogeologici specifici.

Nelle aree ricadenti nei campi pozzi esistenti, in studio, in progetto e nelle zone di riserva, l'attività estrattiva potrà essere attuata solo previa verifica idrogeologica, che dimostri la non sussistenza di rischi e interferenze negative con l'area da tutelare e dovrà comunque essere attentamente regolamentata sulla base delle prescrizioni ed osservazioni formulate dagli Enti acquedottistici interessati.

In tali aree, per il rilascio dell'autorizzazione convenzionata, dovrà quindi essere preventivamente acquisito il parere favorevole degli Enti acquedottistici.

Articolo 23 - Rispetto di costruzioni ed alberature di pregio

In sede di progettazione esecutiva, eventuali costruzioni di particolare valore storico-architettonico ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze.

Per costruzioni di valore storico, architettonico e ambientale, nonché per il loro intorno quale parchi, corti, edifici di servizio, ecc., i franchi di rispetto andranno stabiliti su parere della competente

Soprintendenza Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., anche su parere della Commissione comunale per qualità architettonica e del paesaggio..

Le alberature di pregio devono essere conservate, soprattutto se riunite in consistenti associazioni vegetali; il franco di rispetto dal bordo sarà stabilito in sede progettuale, sentita la CTIAE.

Nell'autorizzazione devono essere specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

Articolo 24 - Recinzione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area di cava deve essere segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2.00 m (salvo diverse prescrizioni in aumento che l'Amministrazione Comunale disponesse in casi particolari) o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Il datore di lavoro deve predisporre uno specifico piano per la sicurezza (DSS), ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 128/59 e D.Lgs. 624/96), che individui i rischi e le misure di prevenzione, in tutte le fasi di lavoro dall'apertura della cava, al suo sfruttamento, fino al completo ripristino.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da cancellate, che devono essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita l'attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si devono inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti normative di polizia mineraria, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava, che devono essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Parma;
- tipo e quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo raggiungibile dal piano campagna;
- denominazione della cava;
- tipo di ripristino e/o recupero;
- progettisti;
- Ditta esercente;
- Direttore responsabile della cava e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante della cava e relativo recapito telefonico;
- estremi dell'autorizzazione convenzionata;
- Responsabile dell'Amministrazione comunale e recapito telefonico;
- scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, copia dei seguenti documenti:

- autorizzazione e convenzione;
- piano di coltivazione e sistemazione finale;

- eventuali provvedimenti sindacali;
- registro delle prescrizioni ed ordini di servizio, redatto dal Direttore responsabile;
- libretto delle misure;
- relazioni annuali sull'attività estrattiva;
- Documento sulla stabilità dei fronti di scavo (DSFS) e relativi aggiornamenti;
- Documento di Sicurezza e Salute (DSS).

Articolo 25 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente all'interno dell'area autorizzata, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione, qualora le modalità del ripristino lo prevedano.

Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli possono essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

Articolo 26 - Materiale di scarto

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione siano intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve esserne data immediata comunicazione al Comune, specificandone la natura e la consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui alla Convenzione estrattiva.

I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

Nel caso di materiali diversi da quelli autorizzati, ma commerciabili, si intende confermato l'onere previsto per gli inerti oggetto dell'autorizzazione estrattiva, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarti estrattivi nei fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava, qualora non sia diversamente previsto.

Lo stoccaggio e la scarica degli scarti estrattivi al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Gli scarti estrattivi, se non diversamente previsto dal piano di sistemazione finale autorizzato, possono essere riutilizzati per ritombamenti e ripristini finali di altre cave: si applicano in tal caso, per quanto di competenza, le disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 117/2008 e D.M. 161/2012).

Il terreno agronomico naturale non costituisce scarto di cava e quindi, qualora le modalità di recupero non ne prevedano la sua ricollocazione al termine della coltivazione, non può essere utilizzato per il ritombamento di altre cave, ma essere destinato per altri interventi nel settore agronomico.

Articolo 27 - Fossi di guardia

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Articolo 28 - Apertura di nuovi fronti di scavo

Il piano di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Quando ciò non sia possibile, si deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, etc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

Articolo 29 - Tutela degli acquiferi sotterranei

In sede di procedura autorizzativa, il progettista è tenuto, assumendone la responsabilità, ad approfondire le analisi idrogeologiche con attenzione alla ricostruzione dei livelli di minima soggiacenza della falda, in riferimento a dati raccolti da specifiche indagini in sito e anche ai dati storici reperibili. Il progettista potrà considerare, per l'individuazione della massima profondità raggiungibile dall'attività estrattiva, livelli di minima soggiacenza solo più restrittivi rispetto a quelli individuati dal PAE.

Per la tutela degli acquiferi, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni riportate nei comma seguenti.

Quando non altrimenti specificato dal PAE, gli scavi devono essere mantenuti almeno 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda e, qualora questa dovesse essere erroneamente raggiunta, deve essere immediatamente avvisato il competente ufficio comunale, il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, l'ARPA, gli Enti acquedottistici ed il competente ufficio provinciale; quest'ultimo individuerà le modalità ed i materiali idonei per l'immediato ripristino dei luoghi.

Per le cave sopra falda, qualora durante il periodico rilevamento piezometrico dovessero misurarsi livelli della falda superiori ai livelli di minima soggiacenza previsti dal progetto e tali da non garantire il franco di almeno 1 m, l'escavazione dovrà proseguire con profondità di scavo minori, utili per il rispetto dello stesso franco.

Nelle aree di cava si devono realizzare, prima dell'inizio della coltivazione, almeno due piezometri per il controllo della profondità e della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, indicativamente posizionati l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde. I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima oscillazione stagionale del livello di falda, determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti, purché dotati delle caratteristiche di cui sopra. I piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque; il diametro minimo del tubo piezometrico installato non può pertanto essere inferiore a 3 pollici.

Le acque dei piezometri dovranno essere sottoposte ad analisi di laboratorio per lo studio sia dei parametri biologici che chimici, indicativamente ricercando gli stessi parametri oggetto delle verifiche di potabilità delle acque erogate a consumo umano (ex classe C3 e C4 di cui al D.P.R. 236/88). In ogni caso, sarà cura di ARPA e degli Enti acquedottistici, in fase di procedura di impatto ambientale o parere di competenza sul piano di coltivazione e sistemazione finale, elencare puntualmente i parametri idrochimici che andranno ricercati.

Per le cave interessanti la falda si richiedono, durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali anche delle acque del lago di cava.

Nei piezometri devono essere effettuate misure trimestrali dei livelli piezometrici ed almeno due

campionamenti annuali sui quali effettuare, in laboratori riconosciuti ed a carico dell'esercente, le necessarie analisi chimiche. Una campagna di analisi deve essere effettuata prima dell'inizio della coltivazione della cava.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione devono operare conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli: tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con idonea documentazione tecnica.

I piazzali di deposito e stoccaggio dei materiali di cava dovranno essere dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale. Le immissioni delle acque provenienti da tali superfici in corpi idrici superficiali è subordinata al rispetto di limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. 152/04 ed a relativa autorizzazione.

Lo spandimento dei liquami zootecnici o lo smaltimento di fanghi di depurazione sono vietati in tutte le aree di cava attive o non ripristinate e nelle aree di cava ripristinate a lago o in prossimità di fiumi.

Nell'ambito della Relazione annuale di cui al precedente articolo 19, la ditta esercente dovrà allegare un rapporto riassuntivo sui controlli piezometrici ed idrochimici di cui al presente articolo, allegando copia dei relativi certificati analitici. Copia di tale rapporto dovrà essere tempestivamente trasmessa anche ad ARPA.

Articolo 30 - Tutela della permeabilità dell'acquifero sotterraneo

Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde durante la fase di scavo, devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

- nelle cave in falda si devono adottare tecniche di estrazione che riducono la ricaduta in acqua delle frazioni fini limose ed argillose;
- le acque provenienti dall'eventuale impianto di lavaggio non devono in via generale essere rimesse direttamente nel lago di cava; lo scarico delle acque di lavaggio nel bacino di cava è comunque subordinato a specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- i materiali che possono apportare limo ed argilla non devono essere direttamente scaricati nel lago di cava; il loro utilizzo è consentito esclusivamente per la rimodellazione delle sponde o la creazione di isole, secondo quanto previsto dal piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

Articolo 31 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito al ripristino finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo devono essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in sito e/o di laboratorio.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio di cui al precedente articolo 16, il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all'attività denunciata, contenente la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS). La RSFS dovrà essere aggiornata annualmente, in funzione del progredire dell'attività di scavo.

Articolo 32 - Strada di accesso - Polverosità

La Ditta deve provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m. Tale lunghezza potrà essere opportunamente ridotta d'accordo con il Comune.

La Ditta esercente deve provvedere, comunque, all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Articolo 33 - Viabilità di accesso

In base a quanto indicato dal PAE e dalle procedure di valutazione di impatto ambientale (screening e VIA), nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale la Ditta esercente deve provvedere ad individuare la viabilità d'accesso alla cava, indicando le strade pubbliche percorse dai mezzi di cava in ingresso ed in uscita.

La Ditta deve altresì individuare una viabilità d'emergenza utilizzabile dai mezzi di soccorso, nel caso che la viabilità d'accesso ordinaria risulti inutilizzabile.

In fase autorizzativa, laddove le necessità viabilistiche lo rendessero necessario od opportuno, il competente servizio comunale, di concerto con le ditte esercenti l'attività estrattiva e con l'ente proprietario dell'infrastruttura, ricercherà accordi con i comuni limitrofi per individuare modalità di gestione condivise delle strade interessate dagli automezzi a servizio delle cave.

Le viabilità di accesso e di allontanamento dei materiali estratti, come individuate ed approvate dal Comune nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, non potranno essere modificate dalla ditta esercente, se non previa approvazione del Comune.

Articolo 34 - Accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche

La ditta esercente è tenuta, sia durante la fase di escavazione che di sistemazione finale, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava imbrattino le strade pubbliche. A tale fine devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso, ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di persistente inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso. L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta in ogni caso la sospensione dei lavori di estrazione della cava.

La pulitura può essere fatta direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta esercente.

Articolo 35 - Mezzi in entrata ed uscita dalla cava

Ogni mezzo carico in uscita dal cancello della cava deve essere dotato del telone di copertura del cassone; è vietato il transito sulla rete viaria pubblica di mezzi sprovvisti di tale attrezzatura.

Nell'ambito della procedura di VIA dovrà essere valutata la necessità di disporre nell'area di cava di impianti atti alla pulizia del mezzo in uscita, al fine di evitare la lordatura delle strade pubbliche.

Il mezzo in uscita non può immettersi sulla viabilità pubblica finché siano presenti fenomeni di gocciolamento o perdita di liquidi e materiale dal cassone di carico.

Il conducente del mezzo, prima di uscire dal cancello di cava, dovrà:

- a) effettuare la copertura del carico col telone;
- b) provvedere, se necessario, alla umidificazione del carico al fine di evitare il diffondersi di polveri;
- c) pulire cassone, ruote ed assali del mezzo di cava, al fine di non lordare o imbrattare le strade.

Per i mezzi in uscita, la Ditta esercente ha l'obbligo di:

- informare l'autista di quanto prescritto nel presente articolo;
- apporre in prossimità dei cancelli di cava un cartello riportante le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo;
- comunicare all'autista il corretto percorso che dovrà seguire con il suo mezzo in funzione della destinazione prevista del materiale di cava, in base ai tragitti indicati nell'autorizzazione convenzionata;
- agevolare il compito degli autisti, anche predisponendo idonei cartelli direzionali e aree di sosta attrezzate (servizi igienici, punti ristoro, ecc.).

Articolo 36 - Rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici limitrofi non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

In particolare, nei siti di cava deve essere garantita la tutela acustica anche delle abitazioni isolate inseribili in classe acustica III del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i..

Nell'ambito della procedura di VIA dovrà essere valutato attentamente l'impatto acustico indotto dal trasporto dei materiali estratti nei confronti di tutti i possibili recettori, individuando le modalità di utilizzo della viabilità e le misure mitigative atte a renderne compatibile il transito.

I tracciati individuati e approvati devono essere percorsi obbligatoriamente dai mezzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

I tracciati dovranno inoltre essere individuati con attenzione al rischio di incidenti, nonché cercando di evitare l'attraversamento di centri abitati.

Articolo 37 - Inadeguatezza della rete viaria

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale ed alla idoneità dei manufatti stradali, presenza di curve o incroci pericolosi, ecc.) può imporre alla Ditta esercente, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa.

Qualora, entro i termini imposti, la ditta non provveda a quanto sopra il Comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno immediatamente addebitate alla ditta medesima. È inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre, per gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati, al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione della coltivazione della cava.

Il Comune dispone che gli accessi alle cave ed agli impianti di lavorazione siano adeguati e corredati da opportuna segnaletica.

Per gli ambiti con più di un soggetto attuatore, i costi per l'eventuale infrastrutturazione aggiuntiva dovranno essere ripartiti equamente su tutti i soggetti interessati alla coltivazione dell'attività estrattiva.

Articolo 38 - Discariche

Nelle aree di cava è vietata la discarica indiscriminata di materiali e rifiuti di qualsiasi genere.

La destinazione delle cave per discariche è regolata dal D.Lgs. 152/06, nonché dal Piano provinciale di settore (PPGR).

Per ciò che riguarda lo stoccaggio, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti estrattivi, potranno anche applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 117/08.

Articolo 39 - Ritrovamento di reperti di interesse storico-archeologico e ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della cava, vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paletnologico devono essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, per conoscenza, anche al Responsabile dell'ufficio comunale competente.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva, ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare immediatamente tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Responsabile dell'ufficio comunale competente.

In entrambi i casi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91.

I lavori di escavazione potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità competente.

Articolo 40 - Impianti mobili di prima lavorazione degli inerti ed attrezzature di servizio

Ogni manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, potrà essere solo di carattere temporaneo e dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Gli impianti mobili di prima lavorazione potranno essere collocati nelle aree di cava, ma dovranno essere rimossi al termine dello sfruttamento della cava entro i termini fissati dall'autorizzazione convenzionata.

La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non potrà essere superiore a 100 m² per ciascun piano di coltivazione autorizzato. Gli stessi dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate monopiano, ovvero in muratura, purché demoliti e/o rimossi entro i termini fissati dall'autorizzazione.

Articolo 41 - Impianti fissi di lavorazione degli inerti

Il PAE individua (Tav. A1) con apposita simbologia le "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti esistenti" e ne definisce la disciplina di riferimento. In tali aree è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione comunale:

- l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, selezione e frantumazione di inerti provenienti

da cave;

- l'insediamento di impianti di confezionamento e distribuzione di conglomerati cementizi e bituminosi, purché compatibili con le vigenti normative (PAI, PTCP, PIAE, PSC, POC e RUE);
- le attività di stoccaggio, lavorazione e trattamento di qualsiasi inerte derivante da attività estrattiva, compresi i rifiuti estrattivi di cui al D.Lgs. 117/08, purché compatibili con le vigenti normative (PAI, PTCP, PIAE, PSC, POC e RUE).

All'interno delle aree di cui sopra, ove consentito dalle normative vigenti, è attuabile la raccolta ed il trattamento degli inerti da demolizione e costruzione alle seguenti condizioni:

- le zone di stoccaggio dovranno essere ben delimitate ed impermeabilizzate;
- i materiali non oggetto di frantumazione dovranno essere oggetto di smaltimento in impianti appositi, secondo le normative vigenti.

In tali zone è inoltre consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio, quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i servizi del personale, gli uffici e l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Non sono considerati impianti fissi di lavorazione degli inerti e quindi non rientrano nella presente normativa:

- le fornaci per la produzione dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati ed i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli impianti di lavorazione e taglio di pietre ornamentali e "naturali".

Nelle zone individuate dal PAE come "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti esistenti" è inoltre ammesso l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di lavorazione. Sono anche favoriti gli interventi di razionalizzazione e accorpamento degli impianti e di miglioramento della situazione ambientale e delle condizioni di sicurezza idraulica degli impianti stessi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzo delle aree degli impianti fissi di lavorazione degli inerti per destinazioni diverse da quelle qui disciplinate o definite nella specifica autorizzazione comunale.

Nelle aree oggetto del presente articolo, la richiesta di ampliamento degli impianti dovrà essere corredata da un "Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale"; per richiesta di ampliamento si intende un aumento della potenzialità e/o della superficie dell'impianto di oltre il 30%. Tali programmi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi. Il Programma dovrà altresì contenere l'indicazione dei tempi di attuazione dei vari interventi, con particolare attenzione alle opere di mitigazione ambientale.

Nell'ambito della procedura di approvazione del "Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale" dovranno essere individuate opere di compensazione da realizzare a carico dei gestori degli impianti stessi e la cui realizzazione sarà definita da apposita convenzione.

Tali programmi possono consentire interventi di nuova edificazione o di trasformazione di edifici esistenti, con possibilità di ampliamenti anche in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e

ricostruzioni, fino ad un massimo del 50% della S.L.U. già esistente o il 5% della superficie dell'area.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della superficie complessiva dell'area.

Nel Programma dovranno essere specificati gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, con indicazione degli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici fissi e non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza.

Il Programma dovrà inoltre essere corredato, ai sensi e per gli effetti delle norme del PAI predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po (per i siti in fascia A e B), da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l'intatta capacità di portata dell'alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Il Programma dovrà inoltre indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione ambientale delle aree al termine dell'attività dell'impianto.

La mancata presentazione del Programma nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

Il Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale è approvato dalla Giunta Comunale acquisiti i pareri degli Enti competenti ed è preventivamente assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla normativa vigente. A garanzia della realizzazione degli interventi dovrà essere rilasciata al Comune una idonea fidejussione bancaria.

Nelle zone oggetto del presente articolo è possibile movimentare macchinari e attrezzature utili alla mitigazione degli impatti ambientali (quali impianti per abbattimento polveri, silos di contenimento sabbie, barriere antirumore, pannellature fonoassorbenti, ecc.), la cui installazione sia già stata autorizzata, in posizioni esplicitamente previste dal "Programma di qualificazione ambientale e di sviluppo aziendale".

Tali macchinari e attrezzature dovranno essere mobili o facilmente amovibili senza demolizioni e le loro fondazioni non dovranno emergere dal piano campagna oltre 0,5 m.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere possibilmente mascherati e comunque rispondere alle caratteristiche di legge per la sicurezza e per le emissioni sonore ed in atmosfera. Prima della loro movimentazione dovrà essere effettuata comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni.

Decorso tale termine, senza che il Comune intervenga in senso negativo, la movimentazione è da ritenersi autorizzata.

Le aree su cui insistono gli impianti esistenti, una volta cessate le attività consentite, assumeranno destinazione agricola di tipo ZEP, per cui dovrà esserne garantita e certificata la conformità ambientale richiesta dalla normativa vigente. A seguito di comunicazione di avvenuta dismissione al Comune, il RUE recepisce la destinazione agricola ZEP, mediante aggiornamento cartografico attuato nei modi di legge.

La presente norma non si applica agli impianti di trattamento degli inerti da costruzione e demolizione (C&D), i quali fanno specifico riferimento al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Articolo 42 - Direttore responsabile

Fatte salve le responsabilità dirette del titolare dell'autorizzazione, spetta al Direttore responsabile di cava, di cui all'art. 6 del D.P.R. 128/59 e s.m.i., rispettare e far rispettare le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza e di polizia mineraria, nonché tutte le indicazioni e prescrizioni discendenti dalle presenti norme e dal piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato dal Comune.

In base all'art. 27 del D.P.R. 128/59, come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 624/96, in tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione.

Per i luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse, ovvero in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

TITOLO V - DIRETTIVE PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE

Articolo 43 - Finalità e modalità generali di sistemazione finale delle cave

Per opere di sistemazione finale delle aree di cava si intendono sia le attività tese ad attuare il ripristino dello stato iniziale dei luoghi, che gli interventi di recupero finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio, di tipo produttivo agricolo-forestale, naturalistico, urbanistico o idraulico-fluviale, come indicato nel PAE e nella vigente pianificazione comunale.

La finalità prioritaria del ripristino dell'area di cava è pertanto di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, mentre quella del recupero è di migliorare dal punto di vista ambientale l'area interessata dall'attività estrattiva attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico, paesaggistico, idrologico, storico e ambientale.

Le modalità di ripristino e recupero devono favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e comunque cercando, ove possibile, di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.

Le modalità specifiche della sistemazione finale variano in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica del sito di cava e si devono ispirare a criteri di intervento, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

- va ricercato il miglioramento delle condizioni di intervento, sia nelle modifiche della morfologia che del substrato (ad esempio, prevedendo il riporto di terreno vegetale con percentuale di granulometria fine, limo e argilla, superiore al 20 %);
- particolare attenzione va posta allo scortico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione dei movimenti di terra deve avvenire con riferimento ai lotti di coltivazione, evitando che l'humus vada disperso o che venga stoccato per tempi superiori a quelli previsti per il ripristino dei singoli lotti prima di un suo riutilizzo, al fine di non favorire il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.); la condizione principale per la riuscita del ripristino delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
- per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone ed a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
- al fine di una ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione deve avvenire, per lotti successivi; l'inizio del lotto deve essere contestuale all'avvenuto inizio delle operazioni di ripristino del lotto precedentemente sfruttato.

Il progetto di sistemazione finale deve essere presentato contemporaneamente alla richiesta di auto-

rizzazione di coltivazione e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto di sistemazione finale deve prevedere il ripristino o il recupero dell'area direttamente interessata dall'intervento estrattivo. In alcuni casi, il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante può richiedere anche interventi su aree esterne, che devono essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici e comunque previsti nei piani attuativi.

Articolo 44 - Presenza di discariche o siti inquinati

L'esercizio dell'attività estrattiva è attuato nel rispetto del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto attiene all'eventuale presenza di discariche o di siti inquinati.

Articolo 45 - Termine e collaudo dei lavori di sistemazione finale

Con la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, l'esercente dell'attività estrattiva si impegna all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'autorizzazione.

I lavori di sistemazione finale della cava devono essere ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo.

Oltre al termine previsto, o nel caso di sistemazione finale assente o carente, si provvederà comunque all'esecuzione dei lavori mancanti con intervento dell'Ente Pubblico, che si avvarrà delle garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e previste dalla stessa.

A garanzia della fattibilità del ripristino o recupero, il Progetto di sistemazione finale presentato dalla ditta concessionaria deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, scorporato per lotti funzionali e comprensivo di IVA di legge, deve equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il ripristino in caso di inadempienza.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale; l'esito favorevole del collaudo, che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, al massimo annuale, permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

Articolo 46 - Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale

In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti per il ripristino e il recupero delle aree scavate da parte della Ditta esercente, il proprietario del terreno concorre fino al limite del canone percepito dal titolare dell'autorizzazione.

In caso di inadempienza il Comune provvede d'ufficio, facendo fronte agli oneri relativi attingendo alla garanzia fidejussoria e fino al 100% del canone del proprietario mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento. Eventuali oneri superiori all'ammontare della garanzia fidejussoria so-

no posti a carico del titolare dell'autorizzazione mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento.

Articolo 47- Ripristino agronomico

Il ripristino agronomico consiste in una sistemazione morfologica dell'area estrattiva, che comporta il ritombamento totale o parziale del vuoto di cava con materiali idonei e successivamente in un riporto di terreno vegetale, per riavviare la zona di cava all'attività agricola.

In questa tipologia di sistemazione finale, particolare attenzione deve inoltre essere posta alla ricomposizione dei fondi agrari, con la conservazione o con la piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà, e alla partitura del suolo, onde conservare aree di compensazione ecologica e al ripristino delle reti di drenaggio delle acque superficiali.

Articolo 48 - Recupero naturalistico

Per recupero naturalistico dell'area estrattiva si intende la realizzazione o ricostituzione di habitat pregiati dal punto di vista eco-sistemico, che siano in rapporto e relazione con l'ambiente circostante, attuabile in tutto o in parte tramite un modellamento morfologico, che può prevedere anche il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava e successiva piantumazione di essenze arboree e/o arbustive di tipo igrofilo, mesofilo e ripariale.

Sono considerati interventi di recupero anche quelli finalizzati alla promozione e introduzione di attività antropiche finalizzate all'agricoltura ecosostenibile e/o a prato stabile polifita.

Nelle aree di cava prossime a corsi d'acqua il recupero morfologico potrà avvenire anche tramite arretramento delle scarpate dei terrazzi fluviali. In seguito dovrà essere riportato il terreno vegetale e impiantata una vegetazione autoctona.

Le cave sotto falda sono particolarmente indicate per un recupero di tipo naturalistico, in quanto permettono la creazione di nuovi paesaggi caratterizzati da laghetti e specchi d'acqua circondati da vegetazione autoctona igrofila e ripariale, che col tempo, grazie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permetteranno lo sviluppo di un nuovo biotopo. Per tali tipologie di recupero devono preferirsi specchi d'acqua di forma irregolare e con profondità d'acqua differenti.

Se i laghi di cava avranno funzioni sportive ricreative, dovrà essere garantita una buona qualità delle acque, soprattutto per quanto concerne l'ossigenazione. In ogni caso, dovrà essere dimostrata la non interferenza delle cave sotto falda con la falda che alimenta pozzi utilizzati per scopi idropotabili ed acquedottistici.

Il recupero naturalistico dovrà ricercare prioritariamente la varietà degli ambienti da ricostruire, perseguendo il maggior grado di biodiversità che l'area interessata da attività estrattiva potrà supportare.

L'intervento di sistemazione naturalistica deve essere preceduto da un'opera di stabilizzazione delle sponde, cercando di adattare il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, attraverso piantumazione di specie autoctone e/o interventi di ingegneria naturalistica.

La zona deve essere quindi artificialmente riportata in condizioni di naturalità, tramite piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche del luogo, con la promozione dello sviluppo dell'avifauna e con l'introduzione di specie ittiche compatibili con le condizioni climatiche della zona e con le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Nel caso di recupero naturalistico a lago con destinazione a pesca sportiva dovranno essere previste idonee attrezzature di servizio, parcheggi, aree di sosta, accessibili anche ai disabili. Le opere accessorie dovranno inserirsi opportunamente nell'ambiente, garantendo un elevato grado di naturalità.

Sia nel caso di cave in falda che di cave sopra falda, l'area potrà essere attrezzata per la fruizione pubblica, didattica e ricreativa, se prevista dal PAE: a tal fine dovranno essere ricercate forme di collaborazione con le associazioni naturalistiche riconosciute, università o altri centri di ricerca e promozione turistica, che potranno assumere la gestione e la manutenzione delle aree rinaturate o recuperate.

Il riferimento pianificatorio principale per indirizzare al meglio le azioni e gli interventi di recupero naturalistico è rappresentato dalla rete ecologica prevista dal PSC vigente.

Articolo 49 - Ritombamento delle cave

Ove le modalità di ripristino prevedano il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava, la sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno di scarto accantonato, purché ritenuto idoneo dagli enti di controllo.

Per il ritombamento dovranno utilizzarsi in prevalenza materiali terrosi di origine naturale, anche derivanti da operazioni di scavo e bonifica agraria, nel rispetto comunque della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 161/2012, ecc.), nonché rifiuti estrattivi e/o scarti di estrazione di altre cave (D.Lgs. 117/08).

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il direttore responsabile sono responsabili della qualità dei materiali utilizzati per il ritombamento del vuoto di cava, anche se conferiti da terzi.

Articolo 50 - Rinvenimento e smaltimento rifiuti

La ditta esercente vigilerà che non vengano abbandonati o depositati rifiuti lungo la viabilità che congiunge la cava alla pubblica via, adottando le misure appropriate. Lo smaltimento dei rifiuti depositati o ritrovati in superficie lungo i tratti di viabilità privata interni al comparto/ambito estrattivo è a carico della ditta esercente. Analogamente, la stessa smaltirà i rifiuti depositati o ritrovati all'interno della cava.

Articolo 51 - Comparti estrattivi in “Aree di ricarica della falda” o “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”

Per quanto concerne le modalità di gestione, di tombamento e di ripristino finale delle attività di cave ubicate in “Aree ricarica della falda”, dovranno essere rispettate le prescrizioni ed i vincoli indicati nell'art. “81 – Aree di ricarica della falda” delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 27.3.2007.

Specificata attenzione dovrà essere posta ai vincoli ed alle prescrizioni introdotti dal comma 2) dell'art. “46 – Indirizzi per la pianificazione provinciale di settore con valenza territoriale”, delle NTA del PTCP provinciale. In particolare, per le attività di cava ubicate nelle aree considerate nel suddetto articolo, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborata una specifica relazione idrogeologica, che ne valuti la compatibilità e l'impatto.

TITOLO VI – INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI E DEGLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI**Articolo 52 – Le previsioni del Piano delle Attività Estrattive**

Le previsioni estrattive oggetto del PAE sono quelle elencate nella tabella seguente, nella quale per ogni ambito comunale o comparto estrattivo vengono elencati i quantitativi estraibili, le superfici interessabili, le profondità massime di escavazione ed il tipo di ripristino/recupero.

Ambiti e Comparti estrattivi	Superficie tot. (mq)	Profondità max di scavo	Volumi estraibili (mc)		Modalità di ripristino e/o recupero
			GHIAIE	LIMI	
POLO G1 Comparto Farnesiana	371.000	6,5 m dal p.c. (1 m sopra falda)	1.004.000	-	Ripristino agronomico con ritombamento totale del vuoto di cava e realizzazione di bacini ad uso plurimo
POLO G1 Comparto TVI	Comparto estrattivo in fase di completamento, non oggetto della presente Variante				
POLO G3 Comparto Palazzina	115.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	300.000	40.000	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G3 Comparto Case Carretta	62.500	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	210.000	-	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G3 Comparto Fornello	360.800	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	500.000 (residui di piano)	-	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G3 Comparto Cassa Parma	245.000	Come da progetto Cassa Parma	0 (terre per ritombamenti)	-	Naturalistico e idraulico a quota bassa con creazione di zone umide
POLO G5 Comparto Valla	155.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	360.000	100.000	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto Fornace	172.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	360.000	90.000	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto Molino di Sopra	120.000	4,5 dal p.c. (1 m soprafalda)	250.000	70.000	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto Ca' Malta	463.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	620.000	-	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto Le Salde	76.000	4,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	160.000	40.000	Ripristino agronomico con ritombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale

Ambiti e Comparti estrattivi	Superficie tot. (mq)	Profondità max di scavo	Volumi estraibili (mc)		Modalità di ripristino e/o recupero
			GHIAIE	LIMI	
POLO G5 Comparto Molino	43.000	4,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	90.000	-	Ripristino agronomico con ri-tombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto Pannocchia	570.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	176.000 (residui di cava)	-	Ripristino agronomico con ri-tombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale
POLO G5 Comparto PIV	Comparto estrattivo in fase di completamento, non oggetto della presente Variante				
POLO G9 Cassa Baganza	700.000	6,0 m dal p.c	900.000	-	Naturalistico e idraulico (Cassa di espansione del Torrente Baganza) a quota bassa con creazione di zone umide
POLO G10 Comparto Quaresima 2	275.000	6,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	400.000	200.000	Realizzazione di bacini ad uso plurimo e recupero naturalistico
POLO G10 Comparto Quaresima 1	255.000	6,0 m dal p.c. (1 m soprafalda o dal talweg attivo)	300.000	-	Naturalistico e idraulico a quota bassa con creazione di zone umide (bonifica discarica esistente)
Ambito TANZOLINA	180.000	9,0 m dal p.c.	13.000 (residui di piano) + residui di cava	-	Naturalistico a quota bassa con creazione di zone umide
Ambito CASA ROSSA	160.000	5,0 m dal p.c. (1 m soprafalda)	50.000 (residui di piano)	-	Ripristino agronomico con ri-tombamento totale o parziale del vuoto di cava e potenziamento rete ecologica locale

Nelle schede progettuali di cui all'Allegato 4 sono specificate puntualmente le modalità estrattive e di sistemazione finale, nonché le prescrizioni specifiche e particolari, per l'attuazione dei comparti ed ambiti estrattivi comunali disciplinati dal PAE.

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DEGLI ELABORATI PER LE PROCEDURE DI
VERIFICA (SCREENING)

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DEGLI ELABORATI PER LE PROCEDURE DI VERIFICA (SCREENING)

1 – Procedure e disposizioni normative

In base alle indicazioni e procedure della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, il proponente di un progetto estrattivo da assoggettare alla procedura di verifica (screening) deve presentare all’autorità competente, o allo sportello unico edilizia e imprese (SUEI), una domanda allegando i seguenti elaborati:

- a) progetto preliminare che, condiviso dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare le attività previste nell’ambito o nel comparto estrattivo individuato dal PAE;
- b) relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
- c) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, del costo previsto per la realizzazione del progetto estrattivo;
- e) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i..

Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e c) dovranno riportare i contenuti minimi esplicitati nei paragrafi seguenti.

L’autorità competente ha 15 giorni di tempo per verificare la completezza della documentazione trasmessa e, qualora questa risulti incompleta, può richiedere al proponente la documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 15 giorni. Oltre tale termine, in assenza di specifica richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa da parte del proponente (comunque non superiore a 30 giorni), l’istanza si intende ritirata.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento, che riprendono dalla trasmissione della documentazione integrativa.

Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto informatico e cartaceo, presso l’autorità competente e presso i Comuni interessati per 45 giorni consecutivi, al fine di garantire l’informazione e la partecipazione del pubblico. Sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è pubblicato, a cura dell’autorità competente, l’avviso dell’avvenuto deposito, nel quale sono specificati: l’oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l’indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.

Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni all’autorità competente.

L’autorità competente può, per una sola volta e nei 45 giorni di deposito, richiedere al proponente integrazioni documentali e chiarimenti sul progetto. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa all’autorità competente entro 30 giorni.

L’autorità competente, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, può convocare una conferenza dei servizi preliminare con finalità istruttorie, alla quale partecipano la Provincia, i comuni e gli altri enti interessati, per l’esame congiunto degli elaborati presentati e la verifica degli impatti ambientali del progetto estrattivo.

L’autorità competente, entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati, si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente, e conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.

La decisione dell’autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:

- a) esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, se non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- b) esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, se non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
- c) accertamento della necessità di assoggettare il progetto alla procedura di VIA, in quanto presenta possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente.

L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul BURERT la decisione. L'atto è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.

La verifica positiva di cui alla lett. b) obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

2 – Contenuti degli elaborati progettuali

2.1 – Progetto preliminare di coltivazione e sistemazione finale

Il progetto preliminare stabilisce i temi e le caratteristiche più significative degli interventi, che saranno sviluppati nei successivi livelli di progettazione e contiene le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche per le quali sono redatte le relative relazioni e grafici.

Nel progetto preliminare devono essere prese in considerazione le caratteristiche dell'intervento in rapporto ai principali elementi conoscitivi, quali dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità), utilizzazione delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, impatto sul patrimonio naturale e storico, ecc..

A tal fine, la Relazione tecnica del progetto preliminare deve presentare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione dell'intervento da realizzare;
- b) illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta, nonché delle problematiche connesse all'assetto ambientale complessivo dell'area di intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, l'esito delle indagini geognostiche ed idrauliche di prima approssimazione e l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;
- d) indirizzi da adottare nella redazione del progetto definitivo, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
- e) cronoprogramma delle fasi attuative, di ripristino e/o di recupero, con l'indicazione dei tempi massimi di esecuzione e collaudo;
- f) indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
- g) indicazioni riguardo la destinazione dei materiali di scarto e le eventuali discariche;
- h) valutazione in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee;

i) esclusione di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con le fasce di deflusso della piena.

La relazione descrive, inoltre, i seguenti elementi della fase di coltivazione:

- caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
- dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
- definizione di profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di sistemazione finale, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
- tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto;
- viabilità pubblica interessata e di cantiere, con descrizione del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto dei materiali inerti all'impianto di trasformazione o alle varie destinazioni di commessa;
- descrizione delle opere preliminari e delle infrastrutture di servizio (ponti, guadi, strade...);
- individuazione e definizione delle misure di mitigazione e di monitoraggio per la difesa del suolo e dell'ambiente.

Riguardo alla fase di sistemazione finale, la Relazione tecnica illustrativa deve contenere i seguenti elementi:

- modalità di sistemazione finale correlate alle fasi di escavazione;
- verifica del materiale necessario per i lavori di sistemazione finale, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare;
- quote altimetriche di sistemazione finale, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;
- destinazione finale delle aree;
- eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al Comune;
- eventuali attrezzature e strutture per la fruizione pubblica;
- impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare, dimensioni, modalità di messa a dimora;
- nel caso di fruizione pubblica, indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche.

La relazione dovrà infine riportare una sintesi riguardante la stima dei costi di realizzazione del progetto di escavazione e di sistemazione finale (piano economico finanziario di massima).

La cartografia del Progetto preliminare della cava deve comprendere almeno i seguenti elaborati:

- a) estratto del PAE, con indicazione della destinazione da piano urbanistico vigente dell'area di cava, ad attività estrattiva terminata;
- b) planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;
- c) carta della viabilità pubblica, in scala adeguata, con individuato il percorso utilizzato dai mezzi

di trasporto del materiale inerte;

- d) localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, ove direttamente connessi;
- e) progetto preliminare di escavazione, in scala adeguata, con sezioni longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia;
- f) progetto preliminare di sistemazione finale, in scala adeguata, con sezioni longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia;
- g) documentazione fotografica, comprendente sia una panoramica di insieme dell'area da un punto rilevante che eventuali foto aeree e foto di dettaglio riguardanti i diversi aspetti, allo scopo di documentare i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonché eventuali beni culturali del territorio localizzati nell'area di influenza della cava.

2.2 – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto (studio di fattibilità ambientale)

Lo studio di fattibilità ambientale deve verificare che gli interventi previsti nel progetto preliminare non causino impatti ambientali significativi, ovvero consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Lo studio di fattibilità ambientale, in funzione della tipologia, categoria ed entità dell'intervento e con lo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende quindi:

- a) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- b) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta (anche con riguardo alla destinazione finale prevista per le aree di cava ad attività estrattiva ultimata), nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- c) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
- d) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Lo studio deve definire la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - zone forestali;
 - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
 - zone a forte densità demografica;
 - paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
 - aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- gli effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato, così come definite a seguito delle analisi, lo studio deve contenere:

- a) la stima qualitativamente e quantitativamente degli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché delle interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) la descrizione delle modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) la descrizione della prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) la descrizione della modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) la definizione degli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- f) l'illustrazione dei sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari;
- g) la valutazione dei dati scientifici e tecnici di importanza strategica, atti a definire lo stato dei componenti e dei fattori della struttura di un dato sistema ambientale naturale ed antropico e dei processi che ne caratterizzano il funzionamento. Ogni componente e fattore assume la funzione di indicatore di qualità per la quantificazione dell'incidenza indotta dall'introduzione dell'opera.

L'analisi degli impatti ambientali della cava con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Si dovranno descrivere e stimare gli impatti rilevanti prevedibili, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, nelle fasi di coltivazione dell'attività estrattiva e a seguito della sistemazione definitiva, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento progettuale. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

- 1) atmosfera;
- 2) ambiente idrico;
- 3) suolo e sottosuolo;
- 4) vegetazione, flora, fauna;
- 5) ecosistemi e salute pubblica, intesi come individui e comunità;
- 6) rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- 7) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

Le analisi, riferite a situazioni rappresentative, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta ed in funzione delle peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuno delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

Le analisi, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

Potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

2.3 – Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica (quadro di riferimento programmatico)

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra la cava e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.

Il quadro di riferimento programmatico, in particolare comprende la descrizione del progetto in rapporto agli strumenti pianificatori di settore e territoriali vigenti e la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori stessi.

Nella relazione dovrà essere indicata la conformità del progetto con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore:

- piani nazionali, regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, nonché di quelli con valenza territoriale e paesistica (PTR, PTPR, PTCP, P.T.A., P.A.I., ecc.);
- progetti di tutela, recupero e valorizzazione;
- sistema delle aree protette: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, Altre aree naturali protette, Zone di protezione speciale (Zps), Zone speciali di conservazione (Zsc), Aree di reperimento terrestri e marine, Siti di interesse comunitario (SIC);
- piano provinciale del settore estrattivo (PIAE);
- strumenti urbanistici locali (piano strutturale e operativo comunale, PAE);
- eventuali vincoli paesaggistici, ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

1 – Procedure e disposizioni normative

La domanda per attivare la procedura di VIA deve essere presentata dal proponente all'autorità competente, ovvero allo sportello unico edilizia e imprese (SUEI), ed essere corredata da:

- a) lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), predisposto secondo i contenuti esplicitati nei paragrafi seguenti e che deve riguardare un congruo intorno del comparto/ambito estrattivo del PAE;
- b) il progetto definitivo (piano di coltivazione e sistemazione finale), predisposto in conformità con le normative vigenti; il piano di coltivazione deve essere condiviso dai proprietari di tutte le aree interessate e considerare tutte le attività previste nel comparto o ambito estrattivo previsto dal PAE;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del costo previsto per la realizzazione del progetto estrattivo;
- d) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i..

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Qualora l'istanza risulti incompleta, richiede al proponente di presentare la documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni. Oltre tale termine, in assenza di specifica richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa da parte del proponente (comunque non superiore a 60 giorni), l'istanza si intende ritirata.

Verificata la completezza della domanda, l'autorità competente provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT) l'avviso dell'avvenuto deposito, nonché sul proprio sito web. L'avviso deve indicare il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto, le sedi e gli indirizzi web dove possono essere consultati gli elaborati ed i termini entro i quali presentare eventuali osservazioni, gli eventuali procedimenti compresi o sostituiti.

Il proponente provvede, a propria cura e spese, a pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto.

Contestualmente alla pubblicazione sul BURERT, il proponente trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ovvero alle amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi.

Il SIA e il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo e informatico, per 60 giorni consecutivi presso la Regione, la Provincia e i comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico.

Chiunque può, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.

L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dal termine dei lavori della conferenza dei servizi.

L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

L'autorità competente può richiedere al proponente, entro 30 giorni dalla scadenza del deposito, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, che dovranno essere trasmesse entro 45 giorni, prorogabili di ulteriori 45 giorni su istanza del proponente.

Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT, una conferenza dei servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della conferenza dei servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.

La conferenza dei servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del SIA. L'ufficio competente in materia di VIA acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, svolge le attività tecnico-istruttorie e trasmette alle amministrazioni convocate, nonché al proponente, entro il ventesimo giorno antecedente alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, un rapporto sull'impatto ambientale del progetto.

I lavori della conferenza dei servizi si concludono almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte dell'autorità competente.

L'autorità competente conclude la procedura di VIA con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, contributi e controdeduzioni, entro 90 giorni dal termine della fase di deposito, ovvero entro 90 giorni dalla presentazioni dell'eventuale documentazione integrativa. La deliberazione dell'autorità competente è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto sul BURERT.

Il Comune informa annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.

Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti relativi alle attività produttive, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale.

Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Il provvedimento positivo di VIA ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio, qualora il Comune, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.

La procedura di VIA, agli effetti delle presenti norme, comprende e sostituisce in particolare:

- la valutazione di incidenza di cui alle vigenti norme comunitarie (Direttiva 92/43/CEE), statali (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.) e regionali (L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.); a tal fine, il SIA contiene gli elementi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97, dando ad essi specifica evidenza;
- l'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed alla L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i., per i progetti assoggettabili; a tal fine il SIA e gli elaborati progettuali contengono le informazioni previste e richieste dall'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 ed il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 29 sexies e 29 septies del Decreto stesso;
- l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; a tal fine il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche la "Relazione paesaggistica" redatta secondo le

indicazioni del Decreto stesso.

Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.

2 – Contenuti della fase preliminare (scoping) e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)

I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) sono corredati da uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) elaborato a cura e spesa del proponente.

E' facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare ai fini della definizione dei contenuti del SIA (scoping), nonché della documentazione e degli elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per l'effettuazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 18 della L.R. 9/99.

2.1 – Lo Studio di Impatto ambientale: la fase di scoping

Per attivare la fase preliminare (scoping), il proponente presenta all'autorità competente un'analitica relazione circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli ambientali, paesaggistici e storico culturali presenti nell'area interessata dal progetto e l'assenza di elementi e fattori preclusivi. Allega inoltre un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA, contenente le seguenti informazioni:

- la descrizione del progetto definitivo;
- la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che di esercizio;
- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché dell'elencazione di documenti ed elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per l'attuazione del progetto, l'autorità competente convoca, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, la conferenza di servizi di cui all'art. 18 della L.R. 9/99.

L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza dei servizi, i cui lavori si concludono entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di attivazione dello scoping da parte del proponente. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente, secondo i contenuti sopra espressi.

L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

2.2 – Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Alla domanda di attivazione delle procedure di VIA, il proponente dovrà allegare, oltre al Progetto definitivo, uno Studio di impatto ambientale (SIA), avente i seguenti contenuti:

- 1) descrizione del quadro di riferimento progettuale;
- 2) descrizione degli impatti ambientali potenziali e reali;
- 3) descrizione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali;
- 4) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- 5) sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

2.2.1 – Descrizione del quadro di riferimento progettuale

Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.

Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente.

La descrizione può essere svolta in forma analitica e descrittiva, anche riassumendo il progetto definitivo e gli altri elaborati di riferimento della VIA.

2.2.2 – Descrizione degli impatti ambientali potenziali e reali

In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato, così come definite a seguito delle analisi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposta, il quadro di riferimento ambientale:

- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari;
- g) determina e valuta i dati scientifici e tecnici di importanza strategica, atti a definire lo stato dei componenti e dei fattori della struttura di un dato sistema ambientale naturale ed antropico e dei processi che ne caratterizzano il funzionamento. Ogni componente e fattore assume la funzione

di indicatore di qualità per la quantificazione dell'incidenza indotta dall'introduzione dell'opera.

Lo studio di impatto ambientale della cava con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati tenendo conto in particolare della portata dell'impatto, dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto, della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Lo studio deve essere redatto tenendo quale riferimento le seguenti zone:

a) l'area di intervento propriamente detta, definita come:

- area di escavazione;
- aree complementari all'attività estrattiva, cioè destinate agli impianti di lavorazione, allo stoccaggio degli inerti e dei rifiuti estrattivi, alle discariche, alle vasche di decantazione, ai piazzali, alle piste, gli edifici ed infrastrutture di servizio, ecc.;
- infrastrutture connesse all'attività estrattiva, ad esempio la realizzazione di un guado o la costruzione di una pista carrabile, la realizzazione di barriere, ecc.;
- aree interessate da attività estrattive pregresse o aree di riqualificazione;

b) un intorno di influenza così definito:

- non meno di 1.000 m in ogni direzione dal bordo del limite dell'area di intervento;
- nel caso di presenza, entro i suddetti limiti, di opere artificiali, di rilevanti fenomeni di dissesto, di emergenze paesaggistiche o storico-culturali, di elementi naturalistici di pregio, di limiti morfologici significativi che fuoriescano dal limite sopra fissato, la zona di studio deve essere ampliata fino a comprendere completamente tali elementi;
- analogamente si deve procedere nelle situazioni di particolare rischio ambientale che possano essere colte e descritte solo con un opportuno ampliamento dell'intorno di influenza del progetto.

Le analisi, riferite a situazioni rappresentative, sono svolte in funzione del livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e delle peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuno delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non vengano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi mediante parametri, esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione, che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

Si dovranno descrivere e stimare gli impatti rilevanti prevedibili, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, nelle fasi di coltivazione dell'attività estrattiva e a seguito della sistemazione finale, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento progettuale. In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

A) Atmosfera

Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali.

Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

- la rappresentazione dei dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, condizioni termo-pluviometriche, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo;
- la caratterizzazione dell'atmosfera, attraverso la definizione del regime anemometrico, pluviometrico, delle condizioni di umidità dell'aria, dei termini di bilancio radioattivo, energetico ed idrico del suolo;
- la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
- la localizzazione e caratterizzazione delle possibili fonti inquinanti e la previsione degli effetti del loro trasporto (orizzontale e verticale), mediante modelli di diffusione di atmosfera;
- previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B) Ambiente idrico

Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrogeologiche, idrauliche, idrochimiche dei corpi idrici è quello di:

- stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
- determinare la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Particolare attenzione andrà posta ai seguenti elementi:

- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque reflue e delle acque di scorrimento superficiale;
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli.

B1) Ambiente idrico superficiale

Qualora l'intervento interessi direttamente o indirettamente un corso d'acqua, le analisi concernenti i corpi idrici superficiali dovranno comprendere:

- la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
- la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali e torrentizi, tenendo conto dell'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti.

Dovranno quindi essere prodotte:

- a) la rappresentazione geometrica di dettaglio dell'alveo e della fascia fluviale sulla base di rilievi topografici e batimetrici;
- b) la rappresentazione delle modificazioni geometriche intervenute nella fascia fluviale in termini di abbassamento del fondo dell'alveo e di modificazioni planimetriche e delle sezioni trasversali tramite il confronto con rilievi ed elaborati cartografici storici;
- c) le caratterizzazioni granulometriche dell'alveo e delle fasce fluviali;
- d) la definizione delle portate di magra e di piena per tempi di ritorno compresi fra 20 e 200 anni e relative rappresentazioni dei livelli idrici di piena, delle velocità di corrente in alveo e nella fascia fluviale, tanto in presenza che in assenza dell'attività estrattiva in funzione dei più significa-

tivi stadi di coltivazione;

- e) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo agli interrimenti;
- f) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti e la stima del carico inquinante, senza e con intervento;
- g) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti; con una rilevazione dell'uso (idropotabile, balneare, ecc.) e della torbidità delle acque interessate per un tratto significativo a monte e a valle dell'intervento.

Qualora al termine dell'attività estrattiva sia prevista la realizzazione di uno o più laghi di cava, l'analisi concernente i corpi idrici superficiali deve essere ampliata considerando anche i nuovi bacini lacustri che si verranno a formare. In modo particolare devono essere appositamente individuati uno o più parametri atti a valutare preventivamente la vulnerabilità ecologica dei bacini stessi, al fine di limitare, già in sede progettuale, i rischi di degrado della qualità dell'acqua e, di conseguenza, degli ecosistemi lacustri di nuova formazione. A tale proposito devono principalmente essere considerati i rischi connessi al verificarsi durante i mesi estivi di condizioni di ipossia o anossia nelle acque di fondo lago; questi aspetti devono essere analizzati in relazione alla massima profondità di escavazione raggiunta e agli elementi che possono eventualmente destrutturare la stratificazione termica estiva delle masse d'acqua (quali ad es. le piene fluviali e la circolazione idrica sotterranea). Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati possono essere utilizzati i dati raccolti durante il monitoraggio di altri laghi di cava simili già in esercizio.

B2) Ambiente idrico sotterraneo

Le analisi concernenti i corpi idrici sotterranei devono essere finalizzate alla descrizione dell'assetto strutturale degli acquiferi superficiali e profondi, alla caratterizzazione idraulica delle falde idriche (tipologia, portata, direzione e velocità di scorrimento, gradiente idraulico, minima soggiacenza), alla definizione dei rapporti con i corsi d'acqua superficiali e all'individuazione delle zone di alimentazione.

Deve inoltre essere valutata, attraverso le caratteristiche dei suoli, della profondità dei serbatoi idrici e del regime idraulico delle falde idriche, la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, con e senza attività estrattiva.

Devono essere individuate le sorgenti naturali captate e non e i pozzi ad uso idropotabile che interessano l'acquifero (tipologia dell'opera, profondità, acquifero intercettato, sistema di emunzione).

Devono essere valutate le interazioni delle attività estrattive e di sistemazione finale con l'assetto idrogeologico attraverso l'utilizzo di modelli previsionali. In particolare devono essere determinati gli abbassamenti e gli innalzamenti indotti da eventuali laghi di cava e i conseguenti effetti indotti su pozzi, sorgenti, attività agricola, corsi d'acqua, etc.

La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica in scala non inferiore a 1:5.000 su base C.T.R., e da una o più sezioni geologiche.

In detta cartografia devono risultare graficamente evidenti tutti i fenomeni descritti in relazione, inclusi i punti di controllo della idrografia sotterranea; le sezioni geologiche devono rappresentare la situazione fino a 10 m di profondità oltre la massima profondità di escavazione prevista, basandosi su dati raccolti con indagini geognostiche e su eventuali stratigrafie di pozzi esistenti nella zona.

C) Suolo e sottosuolo

Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali.

Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione geolitologica e strutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
- b) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione e di sedimentazione e ai movimenti in massa (dissesti s.l.), nonché per le tendenze evolutive dei versanti;
- c) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
- d) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

Ove necessario saranno eseguite verifiche di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti nelle diverse fasi di intervento. Le verifiche dovranno essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose verificabili.

Per la determinazione dei parametri geotecnici dovranno essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati allo studio.

D) Vegetazione, flora e fauna

La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali.

Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) vegetazione e flora:
 - carta della vegetazione presente, ovvero liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette; la descrizione fisionomica strutturale delle aree a vegetazione spontanea deve comprendere anche le aree di bosco governato; per ciascuna area devono essere indicati: tipo di governo, strutture, età, frequenze di utilizzazione, data dell'ultimo intervento di eventuale ceduzione, percentuali delle specie autoctone, percentuale delle specie esotiche, specie erbacee spontanee o coltivate spontaneizzate, percentuale di copertura e considerazioni generali sullo stato fitosanitario, problemi legati alle fitoassociazioni presenti;
 - identificazione della flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
 - carta delle unità forestali e di uso pastorale;
 - quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
- b) analisi del sistema agricolo con:

- descrizione dell'azienda tipo della zona;
- individuazione delle rete di irrigazione e di scolo;
- individuazione e descrizione delle aree coltivate, delle colture erbacee e arboree, delle mono-culture e delle colture in rotazione;
- elementi di naturalità presenti in ambito rurale;

c) valutazione della qualità ambientale della vegetazione naturale presente nel territorio indagato, al fine di determinarne il pregio naturalistico; per i tipi vegetazionali riscontrati e per le loro eventuali combinazioni la valutazione deve essere effettuata sulla base dei seguenti indici:

- rarità (Rt): indica la facilità di reperimento della cenosi all'interno dell'area studiata;
- climaticità (Cx): valuta lo stato di prossimità al climax;
- insieme floristico (If): esprime il grado di perturbazione indotto dalle specie esotiche all'interno degli aggruppamenti vegetali;
- struttura (Sz): indica il grado di complessità dato dalla distribuzione spaziale verticale delle specie;
- sfruttamento antropico (Aa): valuta il grado e l'intensità dell'intervento dell'uomo sui vari aggruppamenti;
- interfaccia (Ic): considera i contatti spaziali tra un aggruppamento e quelli confinanti, valutandone la congruità in rapporto alla dinamica evolutiva naturale;
- capacità di autoriproduzione (Ca): esprime la probabilità che l'aggruppamento si riformi naturalmente, considerando la presenza dell'uomo sul territorio.

d) fauna:

- lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile, anche tramite eventuali rilevamenti in sito diretti ad evidenziare siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.;
- lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile e di eventuali rilievi diretti in situ;
- il rilievo della presenza e valutazione della incidenza di specie rare, eteropiche e protette, con segnalazione di presenze faunistiche di rilievo e valutazioni sulla vocazione faunistica dell'area o delle immediate vicinanze; ipotesi circa i presunti percorsi preferenziali della fauna;
- indicazione e delimitazione dei territori di gestione sociale della caccia, delle zone di ripopolamento e cattura, delle aziende faunistico-venatorie, delle oasi di protezione della fauna e di altre eventuali aree di interesse faunistico;
- classificazione delle acque superficiali secondo le categorie relative alla fauna ittica ed individuazione delle zone di ripopolamento e frega.

Dovrà essere valutata l'interazione dell'attività estrattiva, in tutte le fasi previste, con gli elementi riconosciuti.

E) Ecosistemi

Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'attività estrattiva sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno, con particolare attenzione a:

- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

- frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici, fruttivi.

Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

- a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
- b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della loro dinamica;
- c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sul loro stato di qualità;
- d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici).

F) Salute pubblica

Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette dell'attività estrattiva con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo, con particolare attenzione alle emissioni di sostanze inquinanti pericolose ed a quelle che possono comportare possibili conseguenze in termini di rischio ambientale.

Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica;
- c) l'identificazione dei rischi ecotossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile), con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
- d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
- f) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

G) Rumore e vibrazioni

La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare attenzione agli impatti legati al traffico indotto, attraverso:

- a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;

- b) la definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale ISO 2631.

Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava in termini di inquinamento acustico, deve essere redatta una specifica Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.), secondo i contenuti proposti dall'A.R.P.A. e riferita:

1. alla descrizione ed indicazione del volume scavato giornaliero;
2. alla descrizione dell'ubicazione degli insediamenti e del contesto in cui è inserita l'opera, corredata da cartografia adeguata;
3. alla descrizione delle sorgenti di rumore, tramite:
 - analisi delle fasi di attività (insediamento, coltivazione, sistemazione finale, ecc.) e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; per ogni fase di attività dovrà essere indicato il numero e il tipo di macchine utilizzate e per ogni macchina dovrà essere fornito il livello di potenza sonora;
 - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento dei mezzi di cava, specificando il periodo di attività a livello stagionale, la durata giornaliera prevista per le lavorazioni, la frequenza e la contemporaneità di esercizio di particolari sorgenti;
4. alla identificazione del percorso dei camion da e per la cava e comunque fino al collegamento con strade caratterizzate da intenso flusso veicolare;
5. alla valutazione dei conseguenti effetti di inquinamento acustico, almeno in termini di incremento previsto rispetto al livello in assenza della cava;
6. all'indicazione dei flussi di traffico attuali (ante operam), distinti in flusso di veicoli leggeri e flusso di veicoli pesanti;
7. al censimento dei ricettori: indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dalla cava;
8. alle indicazioni e caratteristiche di eventuali terrapieni, argini, muri posti nelle immediate vicinanze dell'area di cava, sia esistenti, sia di cui si prevede la realizzazione durante l'attività della cava stessa;
9. all'indicazione dei livelli di rumore esistenti su ogni ricettore individuato prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
10. all'indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), tenendo conto delle barriere naturali indicate al punto 8; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Nel calcolo dei livelli di rumore previsti su ciascun ricettore le singole sorgenti vanno posizionate, a scopo cautelativo, nella posizione, all'interno dell'area di cava, più vicina al ricettore stesso. Ai fini di un confronto con i limiti di legge fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 dovranno essere valutati sia il livello assoluto previsto, sia il livello differenziale previsto;
11. al confronto tra i livelli previsti ed i limiti di legge, con descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stessi.

H) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uo-

mo, attraverso:

- a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
- b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
- c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
- d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede, per i diversi tipi di radiazione;
- e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).

I) Paesaggio

Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dall'attività estrattiva al paesaggio.

La qualità del paesaggio è determinata, con attenzione alle unità di paesaggio individuate dal PTPR e dal PTCP, attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

Lo studio del paesaggio deve essere corredato da una carta della intervisibilità in scala adeguata e comunque in scala non inferiore a 1:10.000, in cui siano indicati i punti e i tratti viari di intervisibilità con l'area di intervento. Da ciascun punto e tratto notevole, da cui si gode di una vista significativa dell'area, deve essere effettuata una ripresa fotografica del sito, indicando in cartografia il punto, la direzione e l'angolo ripresa; dovranno inoltre essere fornite foto aeree con individuazione dell'area.

Per le cave di collina e di monte deve essere, ove possibile, realizzate simulazioni fotografiche delle modifiche indotte al paesaggio nelle principali fasi di attuazione e al termine della sistemazione finale.

L) Sistema insediativo e infrastrutturale e patrimonio storico, culturale e ambientale

L'obiettivo è definire le azioni di disturbo esercitate dall'attività estrattiva sul sistema insediativo e sul patrimonio storico, culturale e ambientale. Le analisi interesseranno:

- a) Sistema insediativo
 - individuazione degli edifici sparsi (al di fuori dei centri e nuclei abitati I.S.T.A.T.) nell'intorno dell'area di intervento che siano destinati ad uso abitativo permanente e saltuario e stima del numero di abitanti presenti;
 - individuazione degli abitati attraversati dal traffico indotto dall'intervento e stima del numero

degli abitanti presenti in ciascuno di essi nei tratti "cava-impianto di prima lavorazione" e "impianto di prima lavorazione-utenza";

- individuazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, servizi per il tempo libero, etc.). Valutazioni sullo stato di fatto dei principali indicatori della qualità ambientale (rumore, qualità dell'aria) negli insediamenti situati nell'intorno del polo e in quelli interessati dal traffico pesante indotto dall'attività estrattiva; le suddette valutazioni devono essere discretizzate per i singoli tratti significativi della viabilità (tratti interessati dalla presenza di case sparse, da piccoli nuclei e da centri urbani veri e propri).

b) Sistema infrastrutturale

Individuazione e descrizione della rete viaria interessata dai trasporti indotti dall'intervento nel tratto "cava impianto di prima lavorazione" e nel tratto "impianto di prima lavorazione-utenza" (identificata come impianti di trasformazione, cioè di produzione di conglomerato cementizio, conglomerato bituminoso, laterizi, ceramiche, etc.); di ciascun tratto significativo dovrà essere indicato l'indice di congestione che lo caratterizza, nonché i volumi del traffico esistente suddiviso in mezzi leggeri e pesanti; devono inoltre essere indicati i punti critici della rete viaria.

La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica in scala non inferiore a 1:10.000 per le analisi relative al sito e 1:25.000 per le analisi a carattere territoriale.

c) Beni ed emergenze storico-culturali e relativi vincoli

- individuazione di eventuali geotopi e biotopi di particolare rilevanza (vincolati o meno dalla normativa vigente);
- individuazione di eventuali emergenze culturali di tipo archeologico e storico-architettonico;
- individuazione delle zone di tutela ambientale, delle zone destinate a parco pubblico, delle attrezzature turistico-ricreative, dei sentieri escursionistici segnalati e di ogni altro elemento rilevante;
- quadro di sintesi dei valori percettivi e delle unità di paesaggio che caratterizzano l'area di intervento. La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica non inferiore a 1:10.000 su base C.T.R.

2.2.3 – Descrizione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio

Sulla scorta degli impatti in precedenza evidenziati e descritti, dovranno individuarsi e descriversi le misure di mitigazione e di riduzione degli stessi, con specifico riferimento alle normative vigenti, indicando al contempo le misure di monitoraggio previste, estese ad un congruo intorno e per un periodo temporale almeno decennale.

2.2.4 – Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra la cava e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso e la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori.

Esso descrive l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la

sua originaria concezione e le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

- Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di escavazione – Ministero dell’Ambiente;
- Piani regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale e la tutela delle acque (PTCP, PTA, PAI, ecc.);
- Piani territoriali (PTR e PTCP) e paesistici (PTPR);
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ambientale;
- Sistema delle aree protette (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, Altre aree naturali protette, Zone di protezione speciale (Zps), Zone speciali di conservazione (Zsc), Aree di reperimento terrestri e marine, Siti di interesse comunitario);
- Piano provinciale di settore (PIAE);
- Strumenti urbanistici locali (PSC, POC, RUE, PAE);
- Eventuali vincolistiche (leggi 1089/1939, n. 1497/1939, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ecc.).

3 – Contenuti del progetto definitivo (Piano di coltivazione e di sistemazione finale)

Il progetto definitivo (che nel caso di un’attività estrattiva coincide con il Piano di coltivazione e sistemazione finale), eventualmente redatto sulla base delle indicazioni emerse in fase di scoping, deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione di impatto ambientale.

In particolare il progetto definitivo deve essere corredato dai seguenti elaborati tecnici e descrittivi.

A) Estratti di mappa catastale e partita catastale

Occorre definire l’area estrattiva ed il suo immediato intorno dal punto di vista catastale, al fine di evidenziarne la disponibilità da parte del proponente e quindi la futura fattibilità degli interventi previsti.

B) Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e giacimentologica

La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dall’attività estrattiva e dagli interventi di sistemazione finale. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di abbandono.

La relazione idrogeologica descrive l’assetto strutturale degli acquiferi superficiali e profondi, alla caratterizzazione idraulica delle falde idriche (tipologia, portata, direzione e velocità di scorrimento, gradiente idraulico), la definizione dei rapporti con i corsi d’acqua superficiali e l’individuazione delle zone di alimentazione. Devono inoltre essere individuate le sorgenti naturali captate e non ed i pozzi ad uso idropotabile (tipologia dell’opera, profondità, acquifero intercettato, sistema di emungimento) e valutate le interazioni delle attività estrattive. Nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi o delle sorgenti (anche in fase di studio o in progetto)

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è necessario tenere conto delle loro perimetrazioni.

La relazione idrologica ed idraulica individua l'eventuale interazione della cava con i corsi d'acqua principali e secondari presenti al contorno. Essa è obbligatoria per le aree di cava comprese entro zone golenali o localizzate a distanza inferiore a 500 m da opere idrauliche esistenti.

La relazione giacimentologica descrive la risorsa, la riserva e il giacimento interessato dall'attività estrattiva. Indica i metodi migliori per la coltivazione e definisce la qualità dei materiali (composizione litologica e mineralogica, caratteristiche di resistenza, ecc.) e la quantità di materiale di scarto. L'individuazione giacimentologica dovrà essere comprensiva dei risultati delle indagini in situ ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiaramente ubicate nelle tavole grafiche.

C) Relazione tecnica

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. La relazione descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici, i criteri utilizzati per le scelte progettuali definitive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

Con riferimento alla fase di coltivazione, la relazione tecnica dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrivere, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, nonché i criteri di progettazione di eventuali strutture e impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
- b) riferire in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di verifica (screening) o di valutazione di impatto ambientale, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
- c) indicare le eventuali discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento, con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
- d) riportare le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- e) riferire in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee;
- f) specificare i seguenti elementi:
 - individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
 - dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
 - definizione di profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di sistemazione finale, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
 - tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di

scarto;

- viabilità pubblica utilizzata e di cantiere;
- descrizione delle opere preliminari;
- descrizione delle infrastrutture di servizio;
- descrizione del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto dei materiali inerti all'impianto di trasformazione o alle varie destinazioni di commessa;
- individuazione e definizione delle misure di mitigazione e di monitoraggio per la difesa del suolo e dell'ambiente;
- descrizione del piano generale degli interventi con indicazioni relative ai tempi di esecuzione delle opere (movimentazione terre e ripristini) alle modalità di scavo e ai mezzi d'opera impiegati.

Per quanto riguarda la sistemazione finale, la Relazione tecnica contiene i seguenti elementi:

- modalità e fasi temporali di sistemazione finale correlate alle fasi di escavazione;
- verifica del materiale necessario per i lavori di sistemazione finale suddiviso per i singoli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare;
- quote altimetriche di sistemazione finale, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;
- riuso delle aree;
- sistema esecutivo di sgrondo delle acque meteoriche interne all'area di cava e di allontanamento di quelle di dilavamento dei fondi circostanti;
- eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al Comune;
- eventuali attrezzature e strutture per la fruizione pubblica;
- impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare, dimensioni, modalità di messa a dimora;
- nel caso di fruizione pubblica, indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- individuazione dei mezzi d'opera impiegati nella fase di sistemazione finale.

La relazione tecnica deve altresì riportare un piano di monitoraggio, per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alle acque superficiali ed alle acque di eventuali laghi di cava. Il piano dovrà individuare la cadenza delle misure e analisi di laboratorio prima, durante e dopo la coltivazione della cava.

D) Planimetrie, cartografie e schemi grafici

Per quanto riguarda il progetto di coltivazione e sistemazione finale della cava dovranno essere redatti i seguenti elaborati:

- a) estratto del PAE con indicazione della destinazione urbanistica da PSC e POC (eventualmente RUE) dell'area di cava prima ed al termine dell'attività estrattiva;
- b) planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;
- c) stato di fatto plano-altimetrico quotato, e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1:1.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava: le quote altimetriche andranno riferite ad un sistema di capisaldi visibili ed i-

namovibili, corredato di schede monografiche; nel rilievo devono essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, ecc.;

- d) carta dell'organizzazione del cantiere, in scala non inferiore a 1:1.000, con individuazione delle opere preliminari (recinzione perimetrale, fossi di scolo, piezometri, barriere vegetali o in terra, sistemi per la difesa del suolo, ecc.) e delle infrastrutture di servizio (locale ufficio – spogliatoio, area di stoccaggio inerti, aree per ricovero mezzi d'opera, viabilità interna di cantiere, strada di accesso con evidenziato il tratto asfaltato, eventuali impianti di prima lavorazione, ecc.) ed i necessari particolari costruttivi;
- e) carta della viabilità pubblica, in scala adeguata, con individuato il percorso utilizzato dai mezzi di trasporto del materiale inerte ai possibili o probabili siti di destinazione;
- f) nel caso in cui l'attività estrattiva comporti la alterazione del reticolo idrografico preesistente, naturale o artificiale, deve essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il relativo dimensionamento idraulico del fosso, o tubo di scolo, o vasca di raccolta delle acque meteoriche, ed effettuata la verifica del trasporto solido del materiale di cava che eventualmente possa andare ad immettersi in corsi d'acqua esterni all'area di cava stessa;
- g) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quotato e riferito ai diversi anni di attività, con sezioni, in scala adeguata, longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresentazione grafica deve contenere:
 - l'ingombro dell'area d'intervento, la geometria dello scavo, le eventuali fasce di rispetto e le aree non oggetto di attività estrattiva;
 - la suddivisione dell'intervento in lotti estrattivi annui;
 - l'indicazione delle profondità massime di scavo e delle inclinazioni delle scarpate e delle gradonature di escavazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;
 - le opere eventualmente da costruire per la difesa del suolo e dell'ambiente, in scala adeguata;
 - il sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo, in scala adeguata, con relativo calcolo di dimensionamento idraulico;
 - il progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di sistemazione finale correlate alle fasi di escavazione;
- h) progetto di sistemazione finale in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quotato con sezioni longitudinali e trasversali, in scala adeguata; la rappresentazione grafica deve contenere:
 - le quote di sistemazione finale delle scarpate di finitura;
 - delle destinazioni d'uso di progetto;
 - del sistema di sgrondo esecutivo delle acque interne all'area di cava e del sistema esecutivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal dilavamento dei fondi circostanti;
 - delle coperture vegetali in progetto, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi, in scala adeguata;
 - delle aree od opere di cui è eventualmente prevista in convenzione la cessione al Comune o a soggetto da esso individuato.

E) Localizzazione e descrizione degli impianti di lavorazione e trasformazione, ove direttamente connessi alla cava.

F) Programma economico-finanziario

Occorre riportare il costo complessivo dell'intervento di coltivazione e sistemazione finale, verificato attraverso un computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i

prezzi unitari dedotti dai prezziari della Camera di Commercio o dai listini regionali correnti.

Nel computo metrico andranno descritti e quantificati anche i costi relativi ad eventuali opere compensative previste dal PAE e delle fasi di monitoraggio e mitigazione degli impatti indicati dalla procedura di impatto ambientale.

Al fine del calcolo della garanzia fidejussoria, il programma economico-finanziario dovrà in particolare evidenziare e riportare:

- il computo metrico estimativo per l'esecuzione di tutte le opere ed interventi di sistemazione finale (ripristino e/o recupero) della cava, secondo quanto previsto nel progetto;
- il costo del ripristino/recupero deve derivare da valutazioni di mercato, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantirne l'attuazione secondo le modalità stabilite in convenzione;
- il costo della gestione delle aree a recupero avvenuto, per un periodo pari ad almeno 10 anni.

G) Documentazione fotografica

La documentazione fotografica deve raffigurare gli aspetti antecedenti all'attività estrattiva, anche evidenziando situazioni di particolare pregio ambientale (alberature, filari, ecc.) o storico-testimoniale (edifici storici, cascine, ecc.), nonché la presenza di elementi infrastrutturali (viabilità, arginature, linee elettriche, metanodotti, ecc.) presenti nell'area di cava o al suo contorno, da tutelare.

4 – Sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti

Il proponente dovrà presentare un allegato contenente una sintesi del progetto definitivo (piano di coltivazione e sistemazione finale) e del SIA, sviluppato in linguaggio non tecnico.

N.B.: I documenti devono essere redatti e sottoscritti da figure tecniche e laureati, iscritti ai rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze richieste.

Per tutto quanto non esplicitamente citato in questo documento deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Il COMUNE DI PARMA (che in seguito sarà citato come Comune), con Codice Fiscale 00162210348, nella persona del, agente nella sua qualità;

e

la Ditta (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal, nella sua qualità di, con sede in, P. I.V.A.....

PREMESSO:

- che la ditta ha presentato al Comune di Parma in data, Prot. n., la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata per l'estrazione di
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata e che la stessa risulta compresa nel PAE vigente;
- che detta area è censita al N.C.T. del Comune di Parma al Foglio n. mappali n.;
- che la ditta esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del, attestato dall'atto sottoscritto in data
- che contestualmente alla domanda è stato presentato un piano di coltivazione e relativo progetto di sistemazione finale della cava stessa al termine dell'attività;
- che tali atti progettuali prevedono, inoltre, l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni (pubblici e privati);
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91 e dalle NTA del PAE vigente;
- che si è conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o screening) con Delibera di G.C. n. del
- che la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive (CTIAE) ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio giudizio con parere n., i cui contenuti saranno accolti nel presente atto;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. del, alla quale sono allegati gli atti tecnici ed amministrativi, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, e composti dai seguenti elaborati:

1) Documentazione tecnica, comprendente:

- Relazione tecnica e di progetto;
- Monografia dei caposaldi di riferimento topografico;
-

2) Schema di Convenzione per l'attività estrattiva;

3) Cartografia di analisi, comprendente le seguenti tavole:

- Tav. A1 - alla scala
- Tav. A2 - alla scala

4) Cartografia di progetto, comprendente le seguenti tavole:

- Tav. P1 - alla scala;
- Tav. P2 - alla scala;

5) Documentazione amministrativa, comprendente:

- Domanda di rilascio autorizzazione all'attività estrattiva;
 - Autocertificazione attestante il possesso del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma (o alla Cancelleria del Tribunale di Parma), la disponibilità dei terreni in oggetto, gli estratti di mappa catastale e visura catastale dell'area;
 - Nomina del Direttore responsabile della cava;
 -;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in oggetto, specificate negli articoli di seguito elencati della presente convenzione, accettati pienamente e senza riserve.

Art. 1 - SUPERFICIE DI CAVA

L'area interessata dall'intervento estrattivo occupa una superficie totale di m², di cui m² oggetto di escavazione e m² non scavabili, in quanto aree di servizio e/o di rispetto, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" e delle N.T.A. del PIAE e del PAE.

Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale oggetto di coltivazione è costituito da; il volume massimo estraibile è di m³, così come indicato dagli atti e elaborati di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, sarà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 18. Ai quantitativi così definiti dei materiali estratti, saranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 9.

Art. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

L'attività estrattiva deve essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Inoltre, la Ditta esercente deve rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno inerte scavato, non potranno essere ceduti a terzi, ma devono essere accantonati separatamente nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale, così come previsto dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di m per tutti i lotti (comunque almeno un metro sopra la minima soggiacenza della falda), conformemente alla profondità prevista nella Relazione di Progetto del PAE e ribadita all'interno della Procedura di valutazione di impatto ambientale.. La quota si intende rilevata rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili, precedentemente posti in sito a spese della Ditta da un Tecnico abilitato e previa presentazione di relazione;

- c) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal PAE o dal Progetto definitivo, la Ditta deve mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. In tale evenienza, la Ditta esercente deve darne tempestiva comunicazione al Comune, alla Provincia di Parma ed all'ARPA. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione, secondo i tempi ed i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa. Il Comune, previo parere del competente Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Parma e dell'ARPA, autorizzerà esclusivamente le operazioni di ripristino del fondo cava, con le tecniche ed i materiali idonei e secondo le indicazioni degli enti sopra citati;
- d) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie e la realizzazione del fosso perimetrale; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione;
- e) la cava sarà aperta nei giorni da a ed adotterà i seguenti orari di lavoro: nel periodo estivo dalle alle e dalle alle; nel periodo invernale dalle alle e dalle alle; eventuali necessità di aperture in giorni prefestivi o festivi, ovvero sostanziali variazioni degli orari sopra definiti dovranno essere autorizzate da parte del Comune, sentita l'AUSL competente;
- f) le attività di scavo dovranno essere svolte sempre e comunque in conformità a quanto indicato nella Relazione Tecnica del piano di coltivazione autorizzato, nonché nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- g) durante l'apertura della cava dovrà essere sempre presente un assistente di cava o una persona incaricata alla sorveglianza;
- h) tutti i mezzi per il trasporto degli inerti in uscita dalla cava dovranno essere dotati di specifica telonatura di chiusura del cassone, per evitare la fuoriuscita di detriti e polveri e dovranno assicurare di non disperdere materiale, né lordare con il loro passaggio le strade pubbliche; sarà cura della Ditta esercente provvedere ad attuare ogni misura utile a prevenire sollevamenti di polveri, spruzzando con acqua la pista di cava e la viabilità di accesso alla stessa;
- i) i fronti di cava non dovranno assumere una pendenza superiore ai°, pendenza in grado di garantire la stabilità delle scarpate, come indicato nel piano di coltivazione autorizzato;
- j) sarà cura della Ditta esercente e del Direttore responsabile della cava verificare che vengano osservate tutte le prescrizioni indicate nel presente articolo.

Art. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta esercente, prima dell'inizio della coltivazione, deve porre in opera e mantenere, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata: copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori al del Comune di Parma per i dovuti controlli.

Art. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava deve essere installato in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava stessa:

- Comune di Parma;
- Denominazione della cava;

- Tipo e quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Tipo di ripristino/recupero e tipologia del materiale utilizzabile per il ritombamento;
- Progettisti;
- Ditta esercente;
- Direttore responsabile e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Estremi dell'autorizzazione convenzionata e sua scadenza;
- Responsabile dell'Amministrazione comunale e recapito telefonico.

Art. 6 - RECINZIONE

La Ditta, prima dell'inizio della coltivazione, deve provvedere alla realizzazione ed alla successiva manutenzione della recinzione dell'area di cava e del relativo cancello d'ingresso, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 2.00 m.

La recinzione potrà essere sostituita da analogo sistema di delimitazione (fili metallici paralleli o pannelli metallici), purché garantisca la stessa funzionalità della rete metallica.

La recinzione dovrà essere opportunamente segnalata da cartelli monitori, posizionati a distanza non inferiore a 40 m l'uno dall'altro, che segnalino il pericolo connesso alla presenza di scavi aperti.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i..

La durata dell'autorizzazione (art. 15 della L.R. 17/91) viene fissata in anni, comprensivi della sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91 e dell'art. 11 delle NTA del PAE, l'Amministrazione Comunale può, in caso di particolari e documentate esigenze non dipendenti dalla Ditta esercente, consentire una proroga dell'autorizzazione e della presente Convenzione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata complessiva superiore a un anno.

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta esercente deve denunciare l'inizio dei lavori di coltivazione della cava nei termini previsti dagli artt. 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i., oltre che al Comune di Parma, alla Provincia di Parma – Ufficio Attività Estrattive ed all'A.U.S.L. – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Assieme alla denuncia d'esercizio, la Ditta esercente dovrà presentare alla Provincia di Parma – Ufficio Attività Estrattive ed all'A.U.S.L. – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, il Documento di Salute e Sicurezza (DSS) previsto dal D.Lgs. n. 624/96 e s.m.i., comprensivo di una Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS).

Art. 9 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una somma di Euro per ciascun mc utile scavato, come desunto dalla relazione annuale di cui all'art. 18, in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del primo comma, lett. e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, della delibera di G.R.E.R. n. 70 del 21/01/92 e delle N.T.A. del PAE vigente, la Ditta esercente deve prestare al Comune, alla firma del presente atto, una fidejussione bancaria o assicurativa secondo le prescrizioni di seguito specificate:

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro, corrispondente al 100 % della spesa presunta e comprensiva dell'IVA di legge, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, nonché come garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;
- b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa contratta in datapresso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare l'istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 gg. dall'avvenuto cambiamento, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- c) la fidejussione deve espressamente garantire il Comune per tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed è fornita all'atto della stipula della stessa;
- d) la fidejussione deve essere espressamente concessa per tutto il periodo di validità della autorizzazione estrattiva e deve esplicitamente prevedere che l'istituto garantisca, comunque, il Comune fino a quando lo stesso non abbia emanato un atto formale di svincolo dalla sua obbligazione fidejussoria;
- e) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su semplice richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- f) la fidejussione deve inoltre esplicitamente prevedere che, fino a quando il competente ufficio comunale non abbia autorizzato lo svincolo della medesima, l'istituto fidejussore accetti incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma nei limiti della garanzia prestata ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte, anche per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di legge, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;
- g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 18 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, da verificare con l'esito favore di un eventuale collaudo che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, si potrà provvedere, su specifica richiesta, alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia. L'aggiornamento di cui al successivo punto h) deve tener conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi;
- h) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 % della variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato re-

sidenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento deve essere effettuato prendendo come base i dati pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'I.S.T.A.T.;

i) entro 15 gg. dalla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta deve fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

l) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera i), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

m) nel caso si verifichino le condizioni di applicabilità del D.M. 471/99, come sostituito e integrato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per qualunque motivo imputabile o meno al concessionario, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava occorrerà ottemperare alle procedure previste dal Titolo V Parte Quarta del citato D.Lgs. 152/06.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

1) a completa ultimazione dei lavori di ripristino finale, così come previsti dal progetto di sistemazione finale di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta esercente corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile della cava, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori deve risultare da un apposito certificato rilasciato dal competente servizio del Comune di Parma. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione finale della cava, deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta;

2) la liberatoria di cui al punto 1) è subordinata al positivo collaudo delle opere e degli interventi di sistemazione finale previsti dal progetto approvato, da eseguirsi a cura del Comune, che potrà avvalersi della prestazione di personale qualificato esterno all'Amministrazione; in tal caso le spese inerenti al collaudo risulteranno a carico della Ditta esercente. Per le opere in cui è previsto una sistemazione finale, totale o parziale, agricola e/o naturalistica, il collaudo dovrà avvenire almeno al termine di un ciclo vegetativo.

Art. 12 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del competente servizio del Comune di Parma difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale può concedere un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione. Trascorso detto termine il Comune procederà d'ufficio a far regolarizzare i lavori come da progetto di sistemazione finale autorizzato, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, deve provvedere ad assicurare il prolungamento di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA' - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le

opere di sistemazione finale, così come previsto negli atti di progetto, compresa l'eventuale esecuzione di interventi di compensazione e mitigazione;

b) a provvedere all'asfaltatura della strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m; un tratto di asfaltatura minore potrà essere assentito dal Comune, previa dimostrazione da parte della Ditta esercente dell'adozione e messa in opera di ulteriori misure ed apparati per la riduzione di fango e/o polveri lungo la strada di accesso medesima;

c) ad una corretta attuazione del piano di coltivazione, nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso durante l'esercizio dell'attività estrattiva vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Responsabile dell'ufficio comunale competente notifica all'interessato la situazione di danno verificatasi, con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile, si procede a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 30, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario deve essere versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali mediante emissione di reversali di pagamento.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esercente esonera fin da ora, con la stipula della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti direttamente o indirettamente o comunque collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

La Ditta dovrà assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità pubblica eventualmente danneggiata con il transito dei mezzi di cava.

Art. 14 - PRESENZA DI MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve esserne data comunicazione immediata della consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente Convenzione.

I materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava per essere riutilizzati per opere di ripristino ambientale della cava o in altre cave del territorio comunale, senza commercializzazione.

Il terreno atto alla produzione vegetale non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.

Nel caso di materiali diversi da quello autorizzato, ma commerciabili si intende confermato l'onere previsto per le sabbie e le ghiaie di origine alluvionale.

Art. 15 - TUTELA ACQUE SUPERFICIALI

In ogni fase della coltivazione deve essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie interne ed esterne, come da precedente art. 3.

Dovranno inoltre essere ripristinati gli eventuali corsi d'acqua interrotti durante la fase di coltiva-

zione della cava.

Art. 16 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

La Ditta deve effettuare a proprie spese, entro 30 gg. dal ricevimento, la registrazione e la trascrizione della Autorizzazione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 634 e s.m.i., dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata, fermo restando il diritto del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 10, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (ex art. 16 della L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità della autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

A seguito della pronuncia della decadenza della autorizzazione, il concessionario rimane responsabile della cava fino alla formale presa in carico della stessa da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 18 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale entro il 30 Novembre di ciascun anno una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino/recupero e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto, supportata da un congruo numero di sezioni esplicative, scelte tra quelle presentate nel progetto estrattivo autorizzato;
- computo metrico dei materiali movimentati, distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto e sterile;
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;
- scheda del catasto delle attività estrattive opportunamente compilata e controfirmata.

La cartografia dello stato di fatto deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre ed indicato nella relazione annuale deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere di cui all'art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

La relazione dovrà contenere, inoltre, un elaborato contenente le analisi (con relativa relazione a firma di geologo regolarmente iscritto all'albo professionale) dell'andamento piezometrico delle falde e dei risultati delle analisi chimiche (certificate da laboratorio autorizzato). Copia di tale elaborato dovrà essere trasmessa anche all'ARPA.

La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 5.165 fino a 10 giorni dal termine, di € 10.330 oltre 10 giorni, con l'automatica sospensione della

validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Art. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La Ditta esercente deve fornire, direttamente o attraverso il Direttore responsabile della cava, ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione comunale;
- convenzione;
- piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- registro e libretto delle misure;
- relazioni annuali sull'attività estrattiva;
- Documento di Salute e Sicurezza (ex D.Lgs 624/96) e Documento sulla stabilità dei fronti di scavo.

Per il controllo topografico dell'attività estrattiva dovranno essere posti in opera capisaldi inamovibili a spese della ditta. La posa in opera sarà certificata da tecnico abilitato e le relative schede monografiche per ogni caposaldo dovranno essere sempre presenti in cava. Analoga procedura dovrà essere eseguita anche per i capisaldi posti nei lotti, una volta raggiunta la massima profondità di scavo prevista.

Art. 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta esercente per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal medesimo art. 7.

Art. 21 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante al piano di coltivazione ed al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata deve seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 e s.m.i. ed assoggettata alle procedure previste dalla L.R. 9/99, come modificata dalla L.R. 35/00.

Art. 22 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE

L'attività estrattiva deve essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione finale, l'attività deve seguire i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Ogni fase dovrà prevedere il seguente numero massimo di mezzi di cava e di trasporto contemporaneamente, come riportato nel Paragrafo – Unità lavorative, della Relazione Tecnica del piano di coltivazione e di sistemazione finale autorizzato:

- per la fase di coltivazione:

.....;

- per la fase di sistemazione finale:

.....

Nessun macchinario o altro mezzo è autorizzato a lavorare in cava.

Sarà a carico della Ditta esercente la pulizia e la rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati lungo la strada di accesso alla cava, nonché di quelli presenti nell'area di cava.

Qualora vengano utilizzati i limi di frantoio dovranno essere seguite le direttive indicata dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 55 del 24/5/2005, nel rispetto del D.Lgs. 117/2008 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 23 – CONTROLLO DELLE ACQUE DI FALDA

Il controllo qualitativo degli ambienti acquatici dovrà considerare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque sotterranee.

Dovranno essere installati a spese della Ditta e prima dell'inizio lavori di estrazione almeno piezometri (così come indicato dal Piano di coltivazione e sistemazione finale) dei quali si dovrà fornire al Servizio Ambiente del Comune di Parma, all'ARPA ed agli Enti competenti la georeferenziazione, i log stratigrafici ed apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti. Se non diversamente specificato da ARPA o dagli enti acquedottistici, nei piezometri di controllo dovranno effettuarsi le seguenti misurazioni ed analisi:

- controlli trimestrali dei livelli di falda;

- controlli qualitativi trimestrali della qualità delle acque di falda, tramite misure speditive dei parametri idrochimici più significativi (pH, temperatura, conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto);

- campionamenti semestrali completi della qualità delle acque di falda, tramite analisi dei parametri previsti nell'allegato 1, parte B del D.Lgs. 31/01, comprendenti anche benzene, cromo, nitrati, I.P.A., oli minerali, tetracloroetilene e tricloroetilene;

Nell'ambito della relazione annuale, la Ditta esercente dovrà fornire al Comune, all'A.R.P.A. e alle Aziende Acquedottistiche, copia dei risultati delle misure e delle analisi di cui sopra.

La prima serie di analisi dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività estrattive.

In caso di superamento dei limiti di legge nelle analisi suddette, la ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione agli enti competenti, i quali provvederanno ad attivare le procedure necessarie.

In ogni caso, il Comune, l'ARPA e gli Enti competenti potranno richiedere motivatamente l'aumento del numero dei piezometri, della frequenza delle letture e delle analisi di laboratorio.

Art. 24 - DEROGHE

L'attività estrattiva nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.

128 e s.m.i., è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione provinciale di deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso, se non al momento del rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 25 - RIPRISTINO FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego di terre naturali e dei terreni accantonati ai sensi del precedente art. 14. L'ulteriore materiale eventualmente da importare deve corrispondere a quello indicato all'art. 52 delle norme di attuazione del PAE e la sua utilizzazione dovrà comunque essere conforme con i dettami del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ovvero del D.Lgs. n. 117/08.

Eventuale materiale di ritombamento non idoneo presente in cava, deve essere accantonato in cumulo separato e delimitato mediante perimetrazione dell'area, al fine di essere immediatamente riconoscibile; di ciò ne deve essere data immediata e tempestiva comunicazione scritta agli organi di controllo comunali e all'ufficio titolare del procedimento autorizzativo. Il materiale non idoneo deve essere regolarmente smaltito nel più breve tempo possibile, trasmettendo la relativa documentazione all'organo di controllo.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva ed il Direttore responsabile della cava sono incondizionatamente responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi e comunque introdotti nell'area di cava, anche se conferitegli da terzi.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di pubblica discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni provinciali.

Il Comune può consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava.

Detti impianti devono, comunque, essere rimossi al termine della fase di sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni, comunque da rimuovere al termine dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Art. 26 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente, ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Responsabile dell'ufficio comunale competente nello stesso termine di tempo.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo i mezzi e la mano

d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, può essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91.

Art. 27 - RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Responsabile dell'ufficio comunale competente.

I lavori possono essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare e con proroga come all'articolo precedente, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91.

Art. 28 - RISCHI EMERGENTI

Nel caso durante l'attività estrattiva emergano rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità, i soggetti pubblici titolari del potere di ordinanza provvedono ad adottare gli interventi autorizzativi di competenza, dandone comunicazione alla Ditta esercente, la quale è tenuta a darne immediata attuazione.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, alla profondità degli scavi, alle modalità di ripristino ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

Art. 29 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge urbanistica vigente, in quanto l'attività di cava rientra tra le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 1 della L. 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia le piste e la viabilità provvisoria di accesso alla cava, le aree di servizio e manutenzione mezzi interne alla cava, l'esecuzione di piazzali e depositi di stoccaggio degli inerti estratti, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, dovrà essere a carattere temporaneo.

I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze possono essere in muratura o ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti sarà utilizzata la pesa appositamente autorizzata di proprietà della Ditta esercente.

Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esi-

genze del cantiere, a carattere temporaneo o permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 30 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita alla interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma. La decisione deve avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 31 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A seguito delle risultanze delle procedure di impatto ambientale, nonché dei pareri espressi dalla C.T.I.A.E. e dagli altri enti preposti in materia di tutela ambientale e sanitaria, l'attuazione del piano di coltivazione e sistemazione finale sarà assoggettato alle prescrizioni particolari di seguito riportate.

- a)
- b)

Art. 32 - VIABILITA'

Considerato che le ore lavorative giornaliere sono mediamente, che il numero di giorni lavorativi annuali è pari a e che saranno utilizzati mezzi d'opera con una capacità di trasporto di circa 15 mc, il numero di autocarri giornaliero medio sarà pari a (somma tra entrate e uscite), corrispondente ad una media giornaliera di autocarri/ora. Tale valore tiene conto delle variazioni medie stagionali, come sopra descritto.

La viabilità utilizzata dai mezzi d'opera per allontanare il materiale estratto dalla cava, come riportato in apposita cartografia allegata al progetto di coltivazione (rif. Tav.), sarà la seguente:
.....

Art. 33 - SANZIONI

Per le violazioni alla presente convenzione ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione estrattiva, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i..

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applica la procedura prescritta dalla L.R. n. 21/84.

Art. 34 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ALLEGATO 4 – SCHEDE DI PROGETTO

PoloG1

Comparto Farnesiana

PoloG3

Comparto La Palazzina

Comparto Case Carretta

Comparto Fornello

Comparto Cassa Parma

PoloG5

Comparto Valla

Comparto Fornace

Comparto Molino di Sopra

Comparto Cà Malta

Comparto Le Salde

Comparto Molino

Comparto Pannocchia

PoloG9

Ambito Cassa Baganza

PoloG10

Comparto Quaresima 1

Comparto Quaresima 2

Ambiti Comunali Vincolati

Ambito Casa Rossa

Ambito Tanzolina

POLO G1 – TARO NORD

COMPARTO ESTRATTIVO – FARNESIANA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 371.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 295.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 1.004.000 mc di ghiaie pregiate (304.000 mc di residui e 700.000 mc di nuove previsioni).
- Profondità massima di escavazione: 6,50 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le aree estrattive che prevedono l'attuazione dei quantitativi residui (pari a 304.000 mc di ghiaie) potranno presentare modalità di sistemazione finale mirate al completo ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio).

In ogni caso, considerata la localizzazione dell'area in un contesto caratterizzato dalla presenza di elementi della centuriazione, occorrerà garantire il pieno recupero dell'assetto morfologico originario, anche al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Assieme al ripristino agronomico dovrà prevedersi il potenziamento della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale, attraverso la riqualificazione e/o la messa a dimora di filari arborati, siepi plurispecifiche, fasce tampone e/ ecosistemi filtro lungo le sponde del Canale Otto Mulini, le carraie interpoderali ed i principali assi di drenaggio naturale esistenti.

Tale piantumazione dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

Le aree estrattive che attuano gli incrementi quantitativi assegnati dal PIAE vigente (700.000 mc di ghiaie) dovranno prevedere una sistemazione finale come bacini ad uso plurimo, in accordo con il PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque, al fine di alimentare nei periodi siccitosi la rete irrigua esistente, facente capo al Canale Otto Mulini. Tali bacini dovranno avere fondo e sponde opportunamente impermeabilizzati, secondo le tecniche ritenute più idonee (strato di argilla/bentonite e/o teli/manti sintetici) e la rete di adduzione e scarico delle acque dovranno, per quanto possibile, funzionare a gravità. In alternativa, potranno prevedersi sistemi di carico/scarico delle acque dei bacini tramite pompe idrauliche, purché i costi di gestione siano a carico del soggetto attuatore.

Per favorire l'inserimento paesaggistico dei bacini ad uso plurimo nell'attuale contesto di pianura, nonché per assegnargli una reale valenza naturalistica (rete ecologica), all'interno ed al contorno del bacino si dovranno realizzare habitat umidi differenziati (canneti e tifeti, boschetti riparali spondali, isole galleggianti vegetate, ecc.).

Qualora risultasse ambientalmente non sostenibile, ovvero tecnicamente non compatibile con l'assetto vincolistico locale la realizzazione di bacini ad uso plurimo previsti dal PIAE 2008, anche le modalità di sistemazione finale correlate agli incrementi assegnati dal piano provinciale potranno essere finalizzate al ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio). Tale alternativa potrà essere attuata solamente a seguito di una specifica Variante di PIAE, che modifichi conseguentemente anche il PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque e quindi le attuali destinazioni finali del Polo G1.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il Progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà preventivamente verificare l'assenza di siti e/o reperti archeologici sepolti (verifica archeologica preventiva, ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Il progetto preliminare per la realizzazione dei bacini ad uso plurimo dovrà essere preventivamente condiviso dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, da AIPO e dal Consorzio di gestione del Canale Otto Mulini (ovvero dal Consorzio della Bonifica Parmense, se di interesse), quest'ultimo individuato come potenziale gestore e utilizzatore dei bacini.

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G1, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che risultino sostenibili per la rete infrastrutturale locale (S.C. Farnesiana, S.C. di Eia, ecc.) e per la S.P. 10 Cremonese. In particolare occorrerà prevedere percorsi provvisori di collegamento dell'ambito estrattivo agli impianti produttivi esistenti, ovvero l'adozione di interventi di adeguamento degli assi viari locali ritenuti non idonei. Qualora tali interventi non risultino compatibili o realizzabili, occorrerà individuare una nuova viabilità per l'allontanamento dei materiali estratti dall'ambito in questione.

I percorsi individuati dovranno, per quanto possibile, escludere l'attraversamento dei centri abitati esistenti da parte dei mezzi d'opera. E' fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati provenienti dagli impianti di frantumazione e selezione presenti, se compatibile con le infrastrutture esistenti e con il Codice della Strada.

Nel caso di utilizzo della S.P. 10 Cremonese, sarà comunque vietato l'attraversamento di tutti i mezzi d'opera dell'abitato di Fognano.

In fase estrattiva, dovranno predisporre opportune barriere provvisorie che limitino gli impatti visivi e sonori connessi all'attività estrattiva, sia rispetto all'abitato di Eia che alle abitazioni presenti al contorno.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

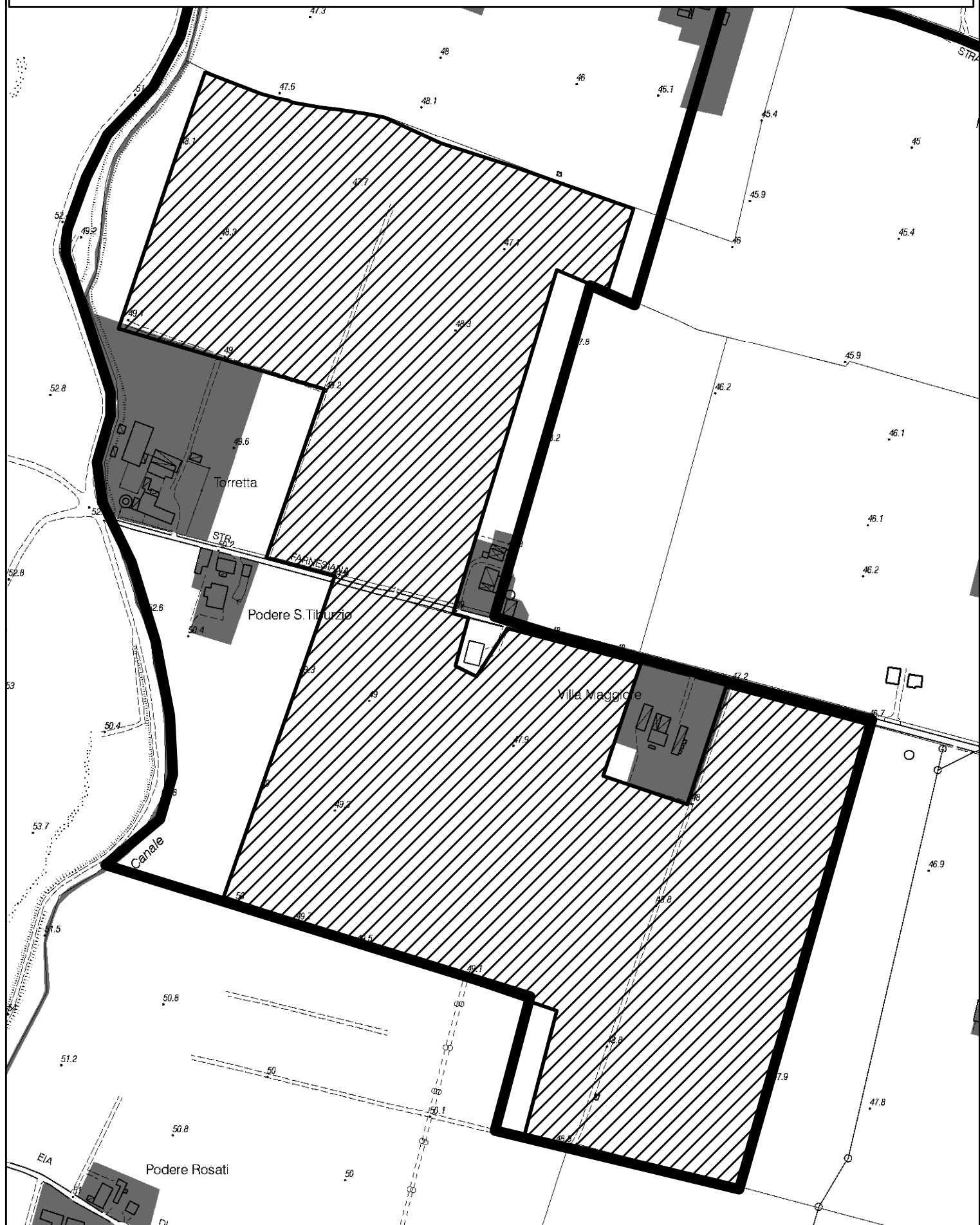
Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, anche condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame.

POLO G1 - TARO NORD

COMPARTO ESTRATTIVO FARNESIANA



Legenda

Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G3 – PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO – LA PALAZZINA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 115.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 91.500 mq.
- Quantitativi estraibili: 300.000 mc di ghiaie pregiate e 40.000 mc di limi
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio).

In ogni caso occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Assieme al ripristino agronomico dovrà prevedersi il potenziamento della rete ecologica esistente (cave pregresse e limitrofa Cassa di espansione del Torrente Parma) e prevista dal vigente PSC comunale, attraverso la messa a dimora di filari arborati e/o siepi plurispecifiche lungo i confini del comparto estrattivo e le carraie interpoderali esistenti. Tale piantumazione dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G3, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti.

Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno quindi essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la Tangenziale Sud di Parma. Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti in

direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

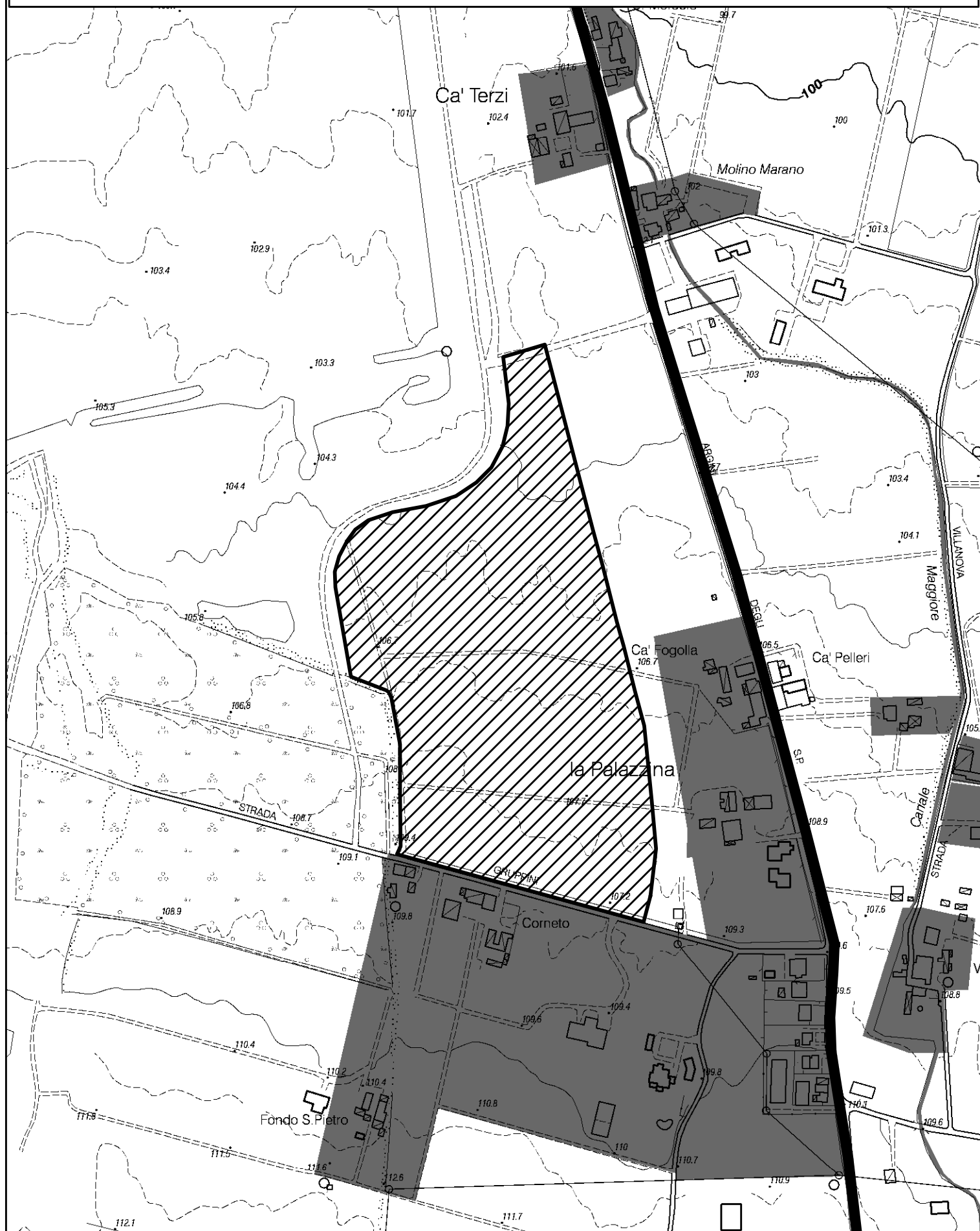
Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G3.

POLO G3 - PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO LA PALAZZINA



Legenda

— Confine comunale

▭ Perimetro Polo Estrattivo



▨ Perimetro Comparto Estrattivo

■ Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5,000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G3 – PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO – CASE CARRETTA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: : 62.500 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 39.500 mq.
- Quantitativi estraibili: 210.000 mc di ghiaie pregiate.
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). In ogni caso occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Assieme al ripristino agronomico dovrà prevedersi il potenziamento della rete ecologica esistente (limitrofa Cassa di espansione del Torrente Parma) e prevista dal vigente PSC comunale, attraverso la messa a dimora di filari arborati e/o siepi plurispecifiche lungo i confini del comparto estrattivo e le carraie interpoderali esistenti. Tale piantumazione dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G3, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti

esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

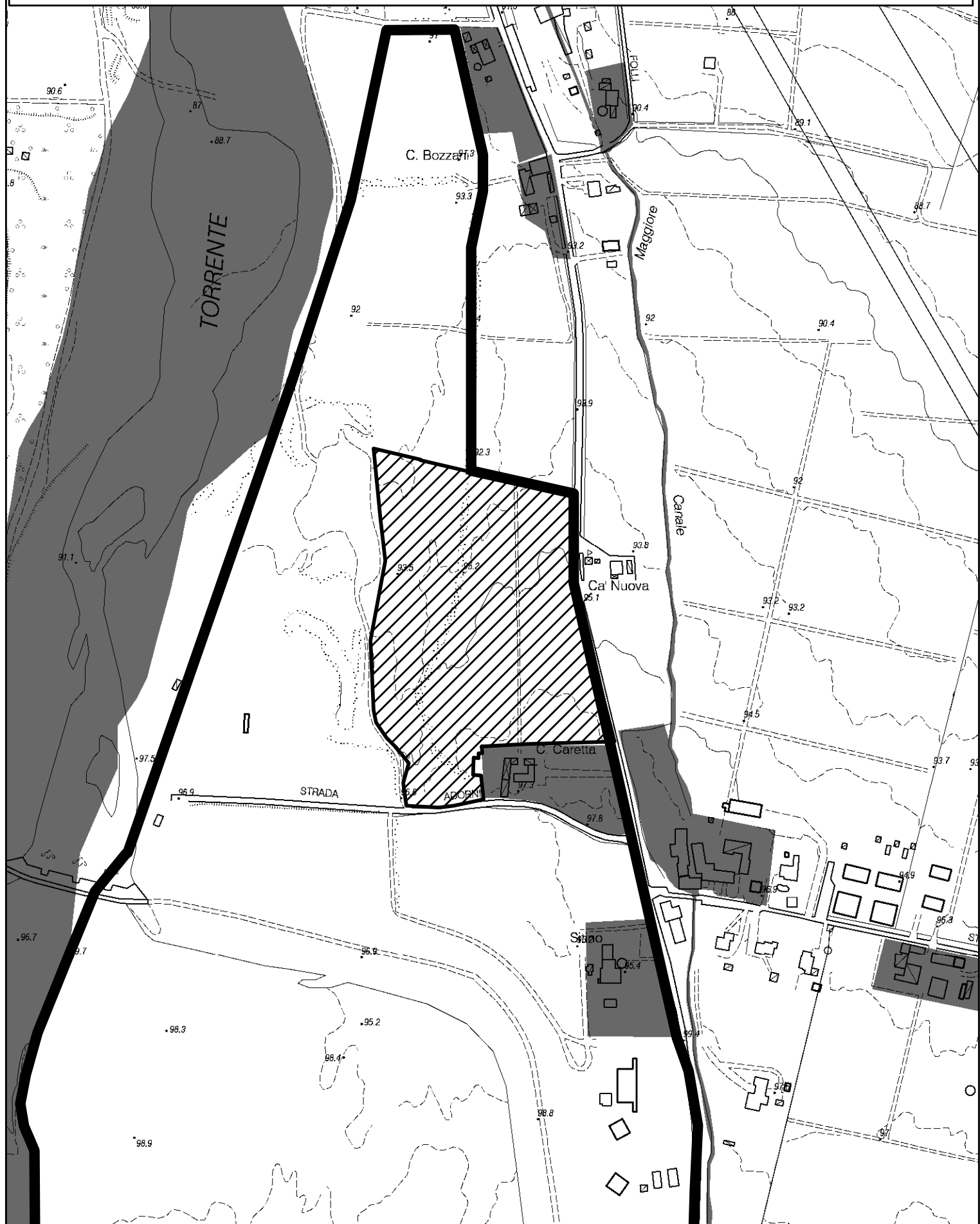
Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G3.

POLO G3 - PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO CASE CARRETTA



Legenda

— Confine comunale

▭ Perimetro Polo Estrattivo



▨ Perimetro Comparto Estrattivo

■ Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5,000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G3 – PARMA NORD COMPARTO ESTRATTIVO – FORNELLO

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 410.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 290.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 500.000 mc di ghiaie pregiate (residui di piano).
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., con parziale interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando esclusivamente materiali terrosi di origine naturale (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio).

Contestualmente dovrà prevedersi il potenziamento della rete ecologica esistente (cave pregresse e limitrofa Cassa di espansione del Torrente Parma) e prevista dal vigente PSC comunale, attraverso la messa a dimora di filari arborati e/o siepi plurispecifiche lungo le carraie interpoderali esistenti e la realizzazione di fasce tampone e/o ecosistemi filtro lungo gli assi di drenaggio naturale presenti.

Il ritombamento del vuoto di cava e la piantumazione della vegetazione dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G3, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti.

Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo.

In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

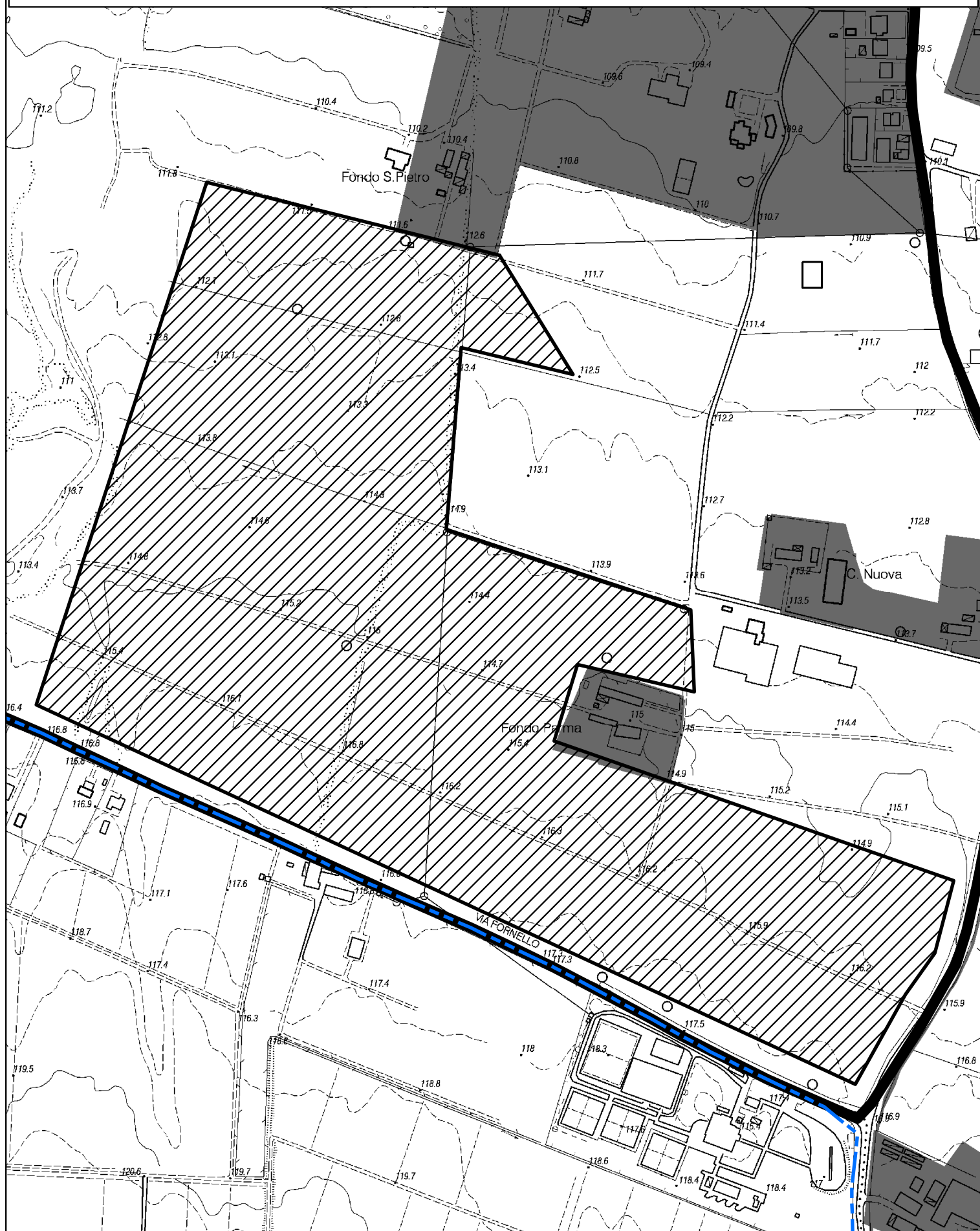
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G3.

POLO G3 - PARMA NORD COMPARTO ESTRATTIVO FORNELLO



Legenda

— Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Giugno 2015

POLO G3 – PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO – CASSA PARMA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 245.500 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 135.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 0 mc (unicamente inerti per ritombamento di cave).
- Profondità massima di escavazione: tra 5,00 e 8,00 m dal p.c. come da progetto estrattivo vigente e conforme al Progetto della Cassa di espansione del Torrente Parma.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà completare il progetto di escavazione già approvato dagli enti preposti (AIPO, Comune, Provincia, AUSL, ARPA), il quale prevede l'abbassamento del p.c. con eventuale interessamento della falda freatica.

I materiali estraibili non potranno essere commercializzati, ma dovranno essere utilizzati per la sistemazione finale (ritombamento parziale o totale) delle altre cave previste nei comparti estrattivi del Polo G3, ovvero di quelli del confinante Polo G5. A tal fine, il progetto di completamento potrà essere correlato ad un piano di coltivazione di una cava limitrofa, nella quale saranno portati gli inerti estratti ai fini della sua sistemazione finale.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dell'area dovranno essere mirate al completamento della Cassa di espansione del Torrente Parma ed alla riqualificazione ambientale e morfologica complessiva, secondo i contenuti del piano di coltivazione esistente.

A tal fine occorrerà rimodellare le pareti ed il fondo di cava, con lo scopo di creare terrazzamenti a quote differenti e degradanti verso fiume. Saranno al contempo attuati interventi di rinaturazione al contorno dell'area di scavo ed a ridosso di alcuni stradelli di servizio esistenti, tramite piantumazione di siepi arboreo-arbustive plurispecifiche, anche allo scopo di potenziare la rete ecologica esistente, come indicato dal vigente PSC comunale.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerato che l'autorizzazione dell'unica cava ancora da completare è decaduta (ex cava Cassa Est 6) e che il recupero dell'area è a carico del Comune di Parma, l'attuazione dell'intervento sarà da concordare e correlare con il competente servizio comunale.

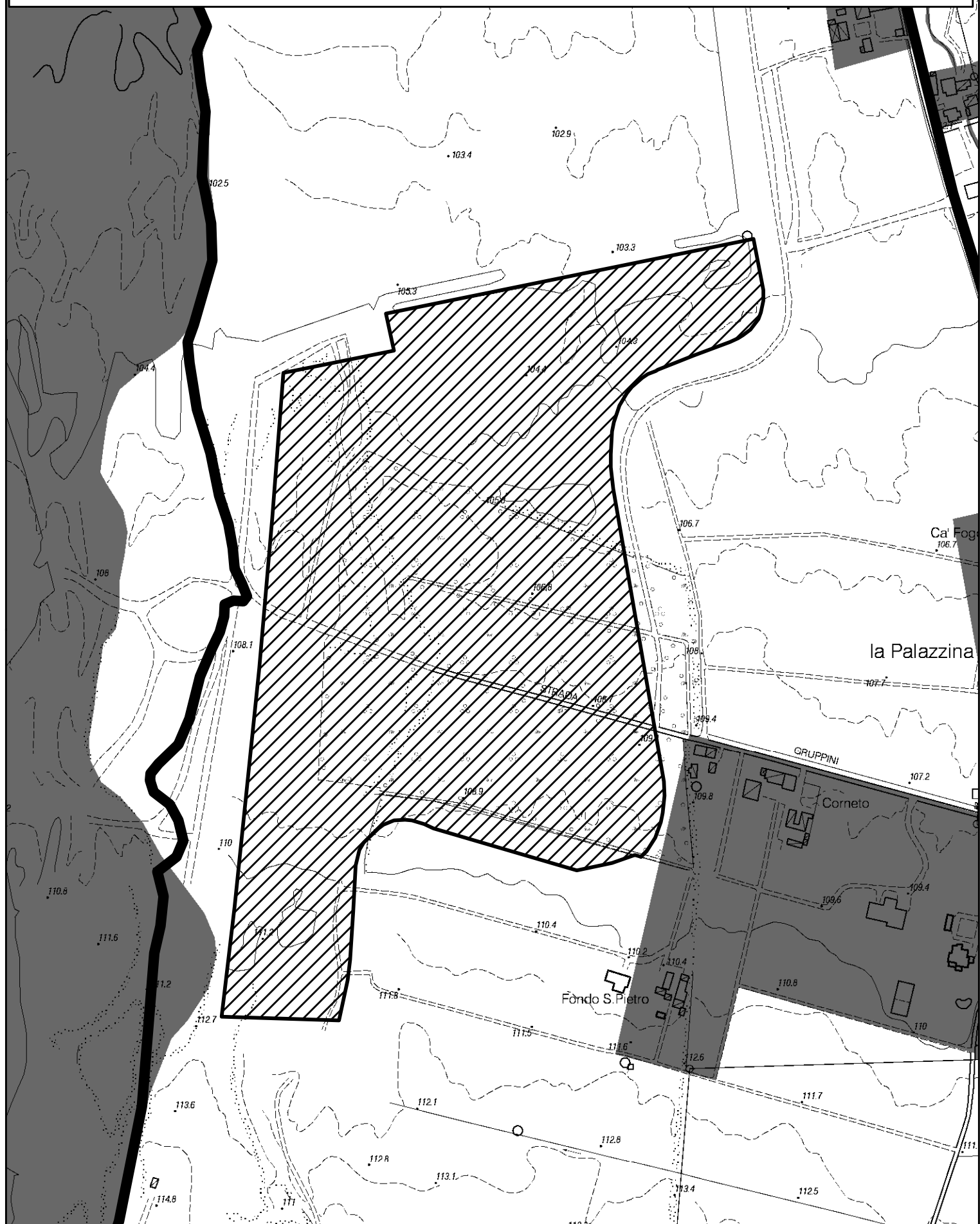
In funzione della prevista destinazione dei materiali estratti (ritombamento delle cave del Polo G3 e del Polo G5), per il loro allontanamento dovranno utilizzarsi le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Tutti gli interventi estrattivi e di mitigazione ambientale dovranno essere definiti e concordati in sintonia con i soggetti attuatori degli ambiti estrattivi dei Poli G3 e G5. La previsione del completamento dell'ambito estrattivo in questione dovrà, pertanto, essere inserito nel previsto accordo tra ditte esercenti e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.

POLO G3 - PARMA NORD

COMPARTO ESTRATTIVO CASSA PARMA



Legenda

Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo



Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – VALLA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 155.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 133.600 mq.
- Quantitativi estraibili: 360.000 mc di ghiaie pregiate e 100.000 mc di limi.
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi ed al recupero naturalistico del lato nord e del lato verso fiume. Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). Occorrerà in ogni caso assicurare la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Il recupero naturalistico del lato nord avrà lo scopo di potenziare e migliorare dal punto di vista floristico la siepe arboreo-arbustiva esistente. Il recupero naturalistico del lato verso fiume dovrà avere la funzione di potenziare della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale; a tal fine il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere la creazione di habitat mesofili diversificati, costituiti da alternanze di siepi plurispecifiche e boschetti ripariali, prati stabili e praterie polifite perenni. La piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerata la localizzazione dell'area, in parte limitrofa all'alveo del T. Parma, nell'ambito delle procedure di impatto ambientale si dovrà produrre una relazione di compatibilità idraulica, che dimostri la non problematicità degli interventi previsti con la dinamica fluviale e con le opere idrauliche eventualmente esistenti.

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di

impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

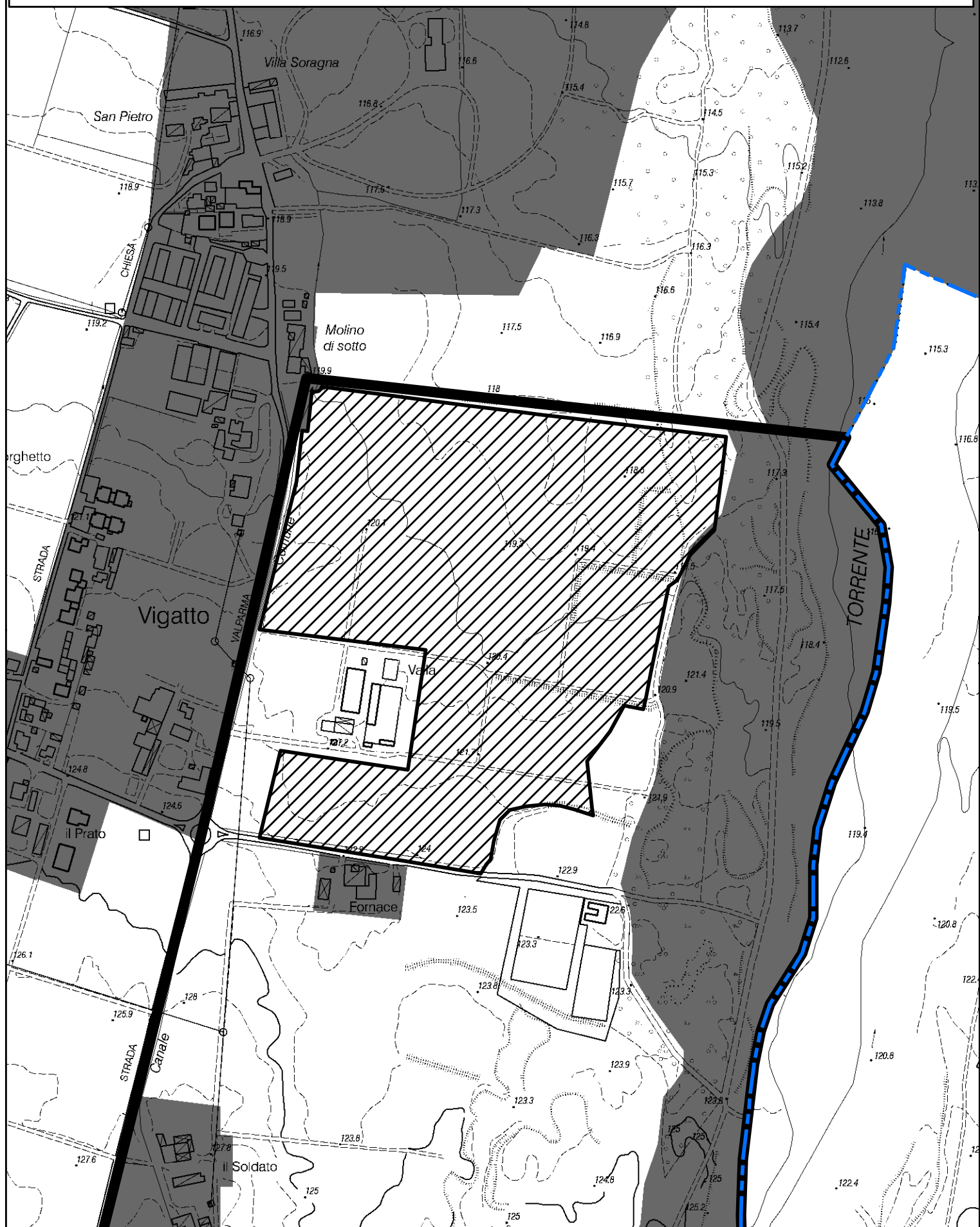
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO VALLA



Legenda

- · — Confine comunale
- Perimetro Polo Estrattivo



- Perimetro Comparto Estrattivo
- Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000
Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – FORNACE

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 171.800 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 149.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 360.000 mc di ghiaie pregiate e 90.000 mc di limi.
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi ed al recupero naturalistico del lato orientale (verso fiume) e delle sponde del Canale Comune.

Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). Nel caso di ritombamento parziale occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Il recupero naturalistico del lato verso fiume sarà finalizzato al potenziamento della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale. A tal fine il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere la creazione di habitat umidi e/o mesofili diversificati, costituiti da alternanze di siepi plurispecifiche e boschetti ripariali, prati stabili e praterie polifite perenni. La piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una

nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

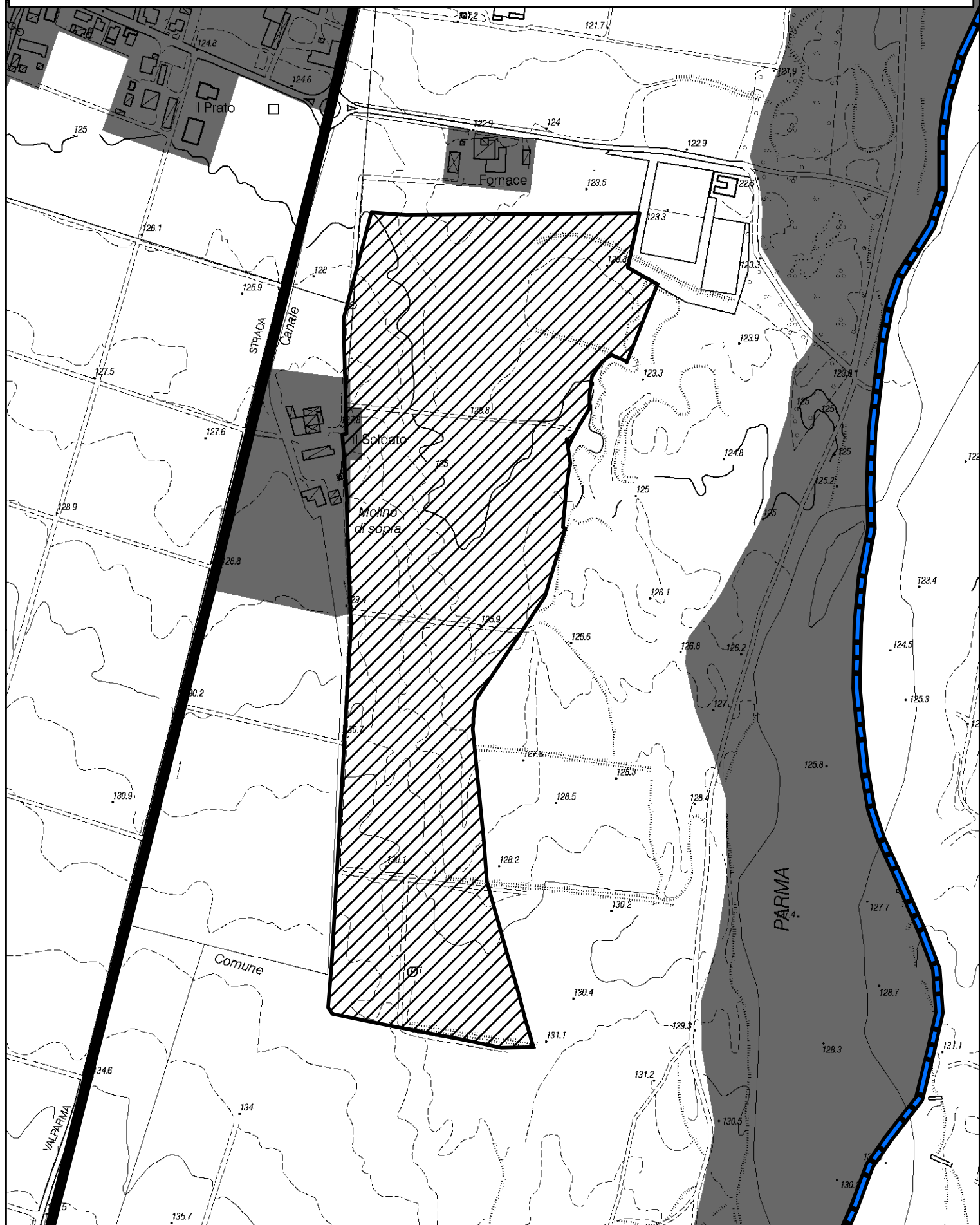
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO FORNACE



Legenda

 Confine comunale

 Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo



Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – MOLINO DI SOPRA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 119.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 111.200 mq.
- Quantitativi estraibili: 250.000 mc di ghiaie pregiate e 70.000 mc di limi.
- Profondità massima di escavazione: 4,50 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi ed al recupero naturalistico delle fasce di confine.

Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). Nel caso di ritombamento a quota ribassata, occorrerà in ogni caso assicurare la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Il recupero naturalistico dei lati nord ed ovest sarà finalizzato alla ricostruzione dei filari e siepi plurispecifiche, mentre quello del lato verso fiume dovrà avere la funzione di potenziare della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale; a tal fine il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere la creazione di habitat umidi e/o mesofili diversificati, costituiti da alternanze di siepi plurispecifiche e boschetti ripariali, prati stabili e praterie polifite perenni. La piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerata la localizzazione dell'area, in parte limitrofa all'alveo del T. Parma, nell'ambito delle procedure di impatto ambientale si dovrà produrre una relazione di compatibilità idraulica, che dimostri la non problematicità degli interventi previsti con la dinamica fluviale e con le opere idrauliche eventualmente esistenti.

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di

Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

This is a detailed topographic map of a rural area in Italy. The map features a central plot of land shaded with diagonal hatching, which is the subject of the legal document. To the right of this plot is a large, dark grey area representing a river, labeled 'PARMA'. A blue dashed line follows the course of the river. To the left of the hatched plot, there are several buildings and structures, including a large one labeled 'il Prato' and a smaller one labeled 'Fornace'. Other landmarks include 'il Soldato' and 'Molino di sopra'. The map is covered with numerous elevation points (e.g., 124.5, 125.9, 126.1, 127.6, 128.8, 129.4, 130.1, 130.2, 130.4, 130.5, 130.7, 131.1, 131.2, 132.3, 132.6, 133.8, 134.9, 135.7) and contour lines. A scale bar is located at the bottom left, indicating distances in meters (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000). The map is oriented with North at the top.

 Confine comunale
 Perimetro Polo Estrattivo



Area non interessabile da attività estrattiva



Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – CÀ MALTA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 463.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 400.500 mq.
- Quantitativi estraibili: 620.000 mc di ghiaie pregiate.
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi ed al recupero naturalistico del lato ovest (lungo il Canale Comune) e del lato verso fiume.

Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio senza flocculanti). In ogni caso, occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Il recupero naturalistico del lato ovest (lungo il Canale Comune) sarà finalizzato alla messa a dimora di filari e/o siepi plurispecifiche, mentre quello del lato verso fiume dovrà contribuire al potenziamento della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale: a tal fine, il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere la creazione di habitat umidi e/o mesofili diversificati, costituiti da alternanze di siepi plurispecifiche e boschetti ripariali, prati stabili e praterie polifite perenni. La piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita

sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

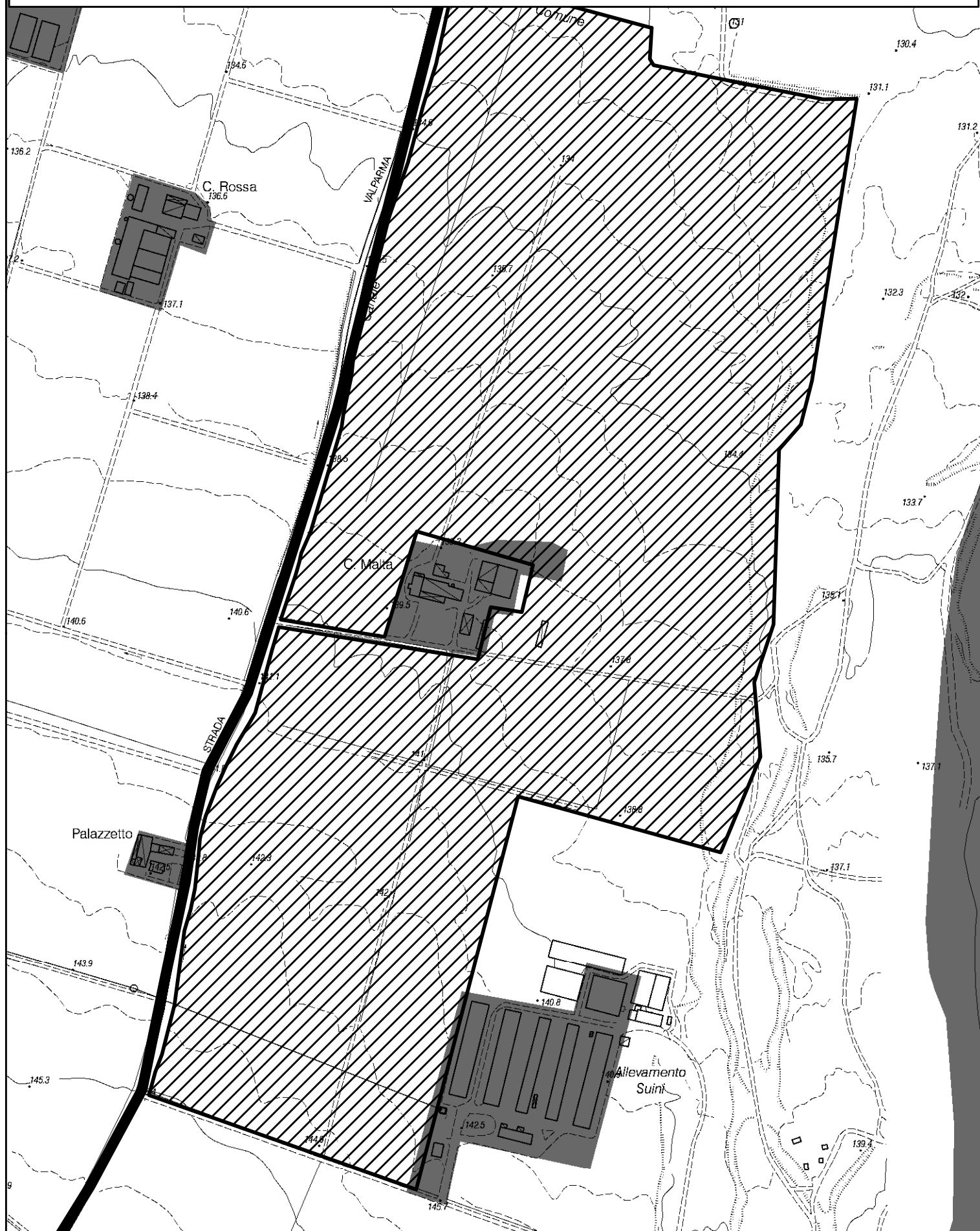
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO Cà MALTA



Legenda

Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5,000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – LE SALDE

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 76.500 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 66.900 mq.
- Quantitativi estraibili: 160.000 mc di ghiaie pregiate e 40.000 mc di limi.
- Profondità massima di escavazione: 4,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi (lato ovest) ed al recupero naturalistico (lato verso fiume).

Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). Nel caso di ritombamento parziale occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

Il recupero naturalistico del lato verso fiume sarà finalizzato al potenziamento della rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale. A tal fine il progetto di sistemazione finale dovrà prevedere la creazione di habitat umidi e/o mesofili diversificati, costituiti da alternanze di siepi plurispecifiche e boschetti ripariali, prati stabili e praterie polifite perenni. La piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerata la localizzazione dell'area, marginale all'alveo del T. Parma, nell'ambito delle procedure di impatto ambientale si dovrà produrre una relazione di compatibilità idraulica, che dimostri la non problematicità degli interventi previsti con la dinamica fluviale e con le opere idrauliche eventualmente esistenti. In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo

strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

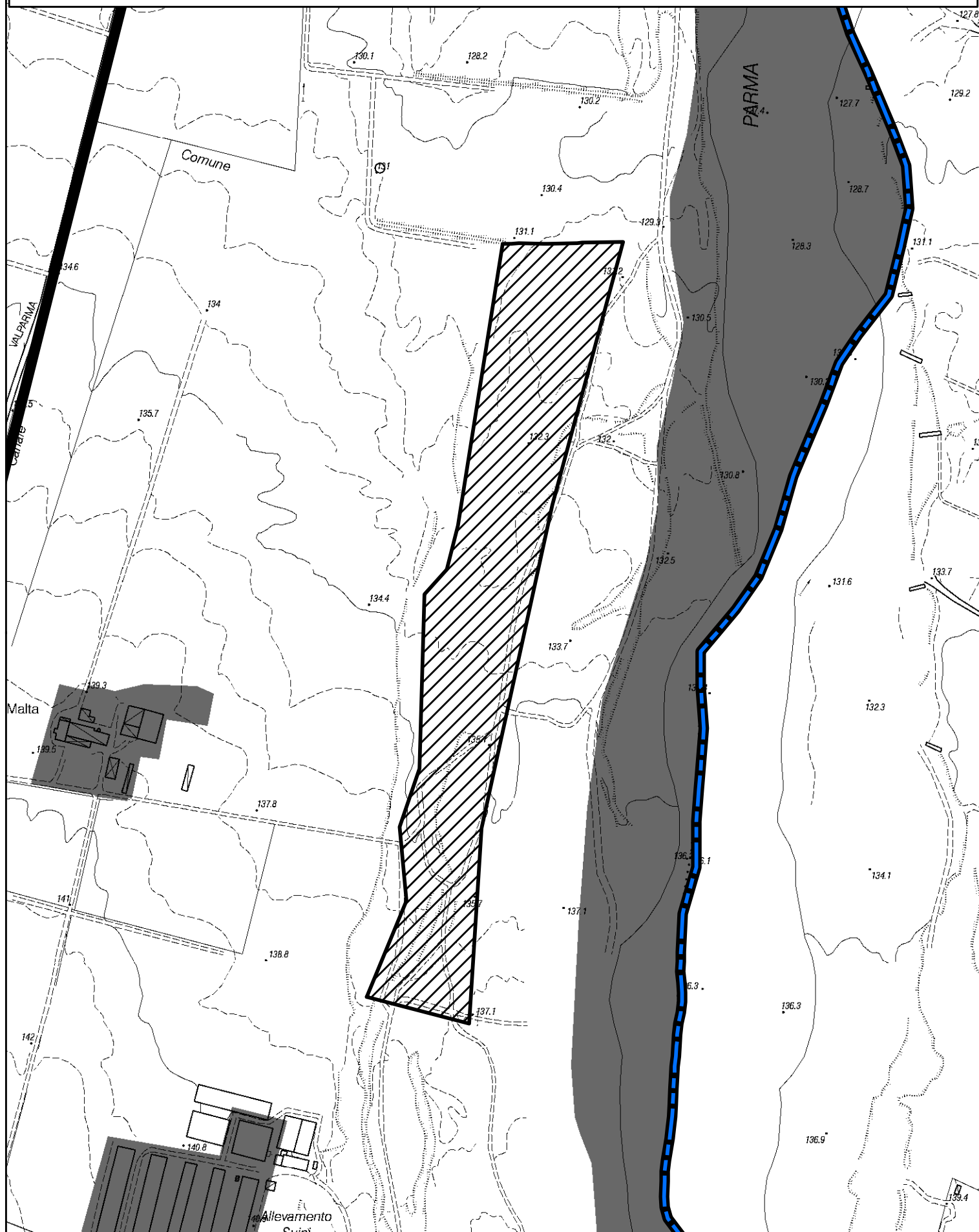
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO LE SALDE



Legenda

- - - Confine comunale
- Perimetro Polo Estrattivo



- Perimetro Comparto Estrattivo
- Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – MOLINO

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 43.200 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 38.500 mq.
- Quantitativi estraibili: 90.000 mc di ghiaie pregiate.
- Profondità massima di escavazione: 4,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi ed al recupero naturalistico e/o potenziamento della siepe plurispecifica esistente lungo il Canale Comune.

Il ripristino dovrà essere effettuato tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi, limi di frantoio). Occorrerà in ogni caso assicurare la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Per il ritombamento potranno anche utilizzarsi parte dei rifiuti inerti non pericolosi (se classificabili come MPS) attualmente accatastati al piede della vicina Cassa di espansione del T. Parma. L'utilizzo di tali materiali sarà subordinato alla presentazione, nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale, di un Piano di gestione e utilizzo dei rifiuti (MPS), ai sensi delle normative vigenti, che dovrà essere approvato dalle autorità competenti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, fatto salvo il trasporto degli inerti lavorati e/o trasformati dagli impianti di frantumazione e selezione presenti. Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord, ossia verso la tangenziale Sud di Parma.

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia. Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso risulti necessario prevedere l'utilizzo di una viabilità in direzione sud, con conseguente uscita sulla S.P. Pedemontana presso il ponte di Pannocchia, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti esclusivamente in direzione est.

Considerato che l'area estrattiva è in buona parte interessata dal tracciato della nuova tangenziale di Pannocchia, previsto dalla pianificazione di settore vigente, l'attuazione del comparto in esame non

dovrà risultare in contrasto con tempi e modi di realizzazione di tale viabilità.

A tal fine occorrerà acquisire il preventivo parere degli uffici competenti di Comune di Parma e Provincia di Parma.

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

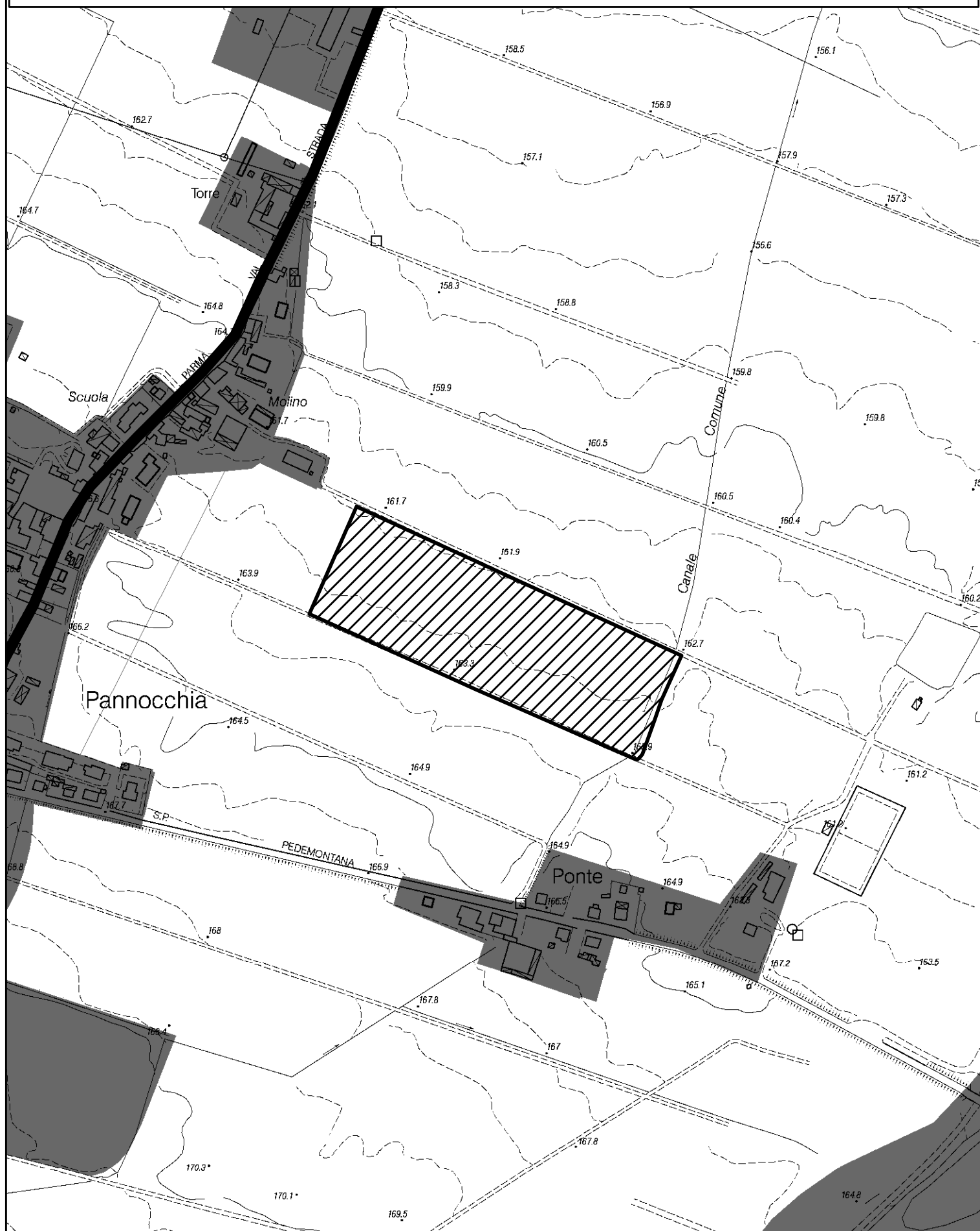
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO MOLINO



Legenda

— Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G5 – PARMA SUD COMPARTO ESTRATTIVO – PANNOCCHIA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 570.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 300.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 176.000 mc di ghiaie pregiate (residui di cava).
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico dei luoghi tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando esclusivamente materiali terrosi di origine naturale (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio).

Al fine di potenziare la rete ecologica esistente (cave pregresse lato verso fiume) e prevista dal vigente PSC comunale, si dovrà attuare la messa a dimora di filari arborati e/o siepi plurispecifiche lungo gli assi di drenaggio naturale e/o le carraie interpoderali esistenti.

Il ritombamento e la piantumazione della vegetazione dovrà attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G5, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 16 degli Argini, né sulla S.C. Val Parma e che escludano, o regolino puntualmente, l'eventuale attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi d'opera, anche se provenienti dagli impianti di frantumazione e selezione eventualmente presenti.

Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno quindi essere utilizzate le piste provvisorie e le strade bianche esistenti lungo le sponde del T. Parma in direzione nord (verso la tangenziale Sud di Parma).

Nel caso di temporanea inutilizzabilità delle viabilità in precedenza elencate per cause naturali (piene fluviali e conseguenti erosioni spondali), sarà consentito il transito dei mezzi di cava anche sulla viabilità ordinaria, fermo restando il divieto di utilizzo della S.C. Val Parma e della S.P. 32 in direzione di Pannocchia.

Tali viabilità dovranno essere puntualmente individuate durante le procedure di valutazione di impatto ambientale preliminari all'attuazione di ciascun Polo estrattivo. In ogni caso, la loro utilizzazione sarà di volta in volta preventivamente assentita dal competente ufficio comunale e limitata al tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità delle piste provvisorie.

Nel caso di utilizzo della S.P. 32 Pedemontana, dovrà essere approntata dal soggetto attuatore una nuova rampa di raccordo a monte del ponte sulla stessa S.P. 32, concordata ed autorizzata dal competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per consentire l'allontanamento dei materiali estratti unicamente in direzione est (divieto di transito dei mezzi d'opera in direzione dell'abitato di Pannocchia).

Le modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo.

Dovranno comunque predisporre barriere provvisorie che limitino gli impatti visivi e sonori connessi all'attività estrattiva, rispetto all'abitato di Pannocchia ed alla S.P. 32 Pedemontana.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

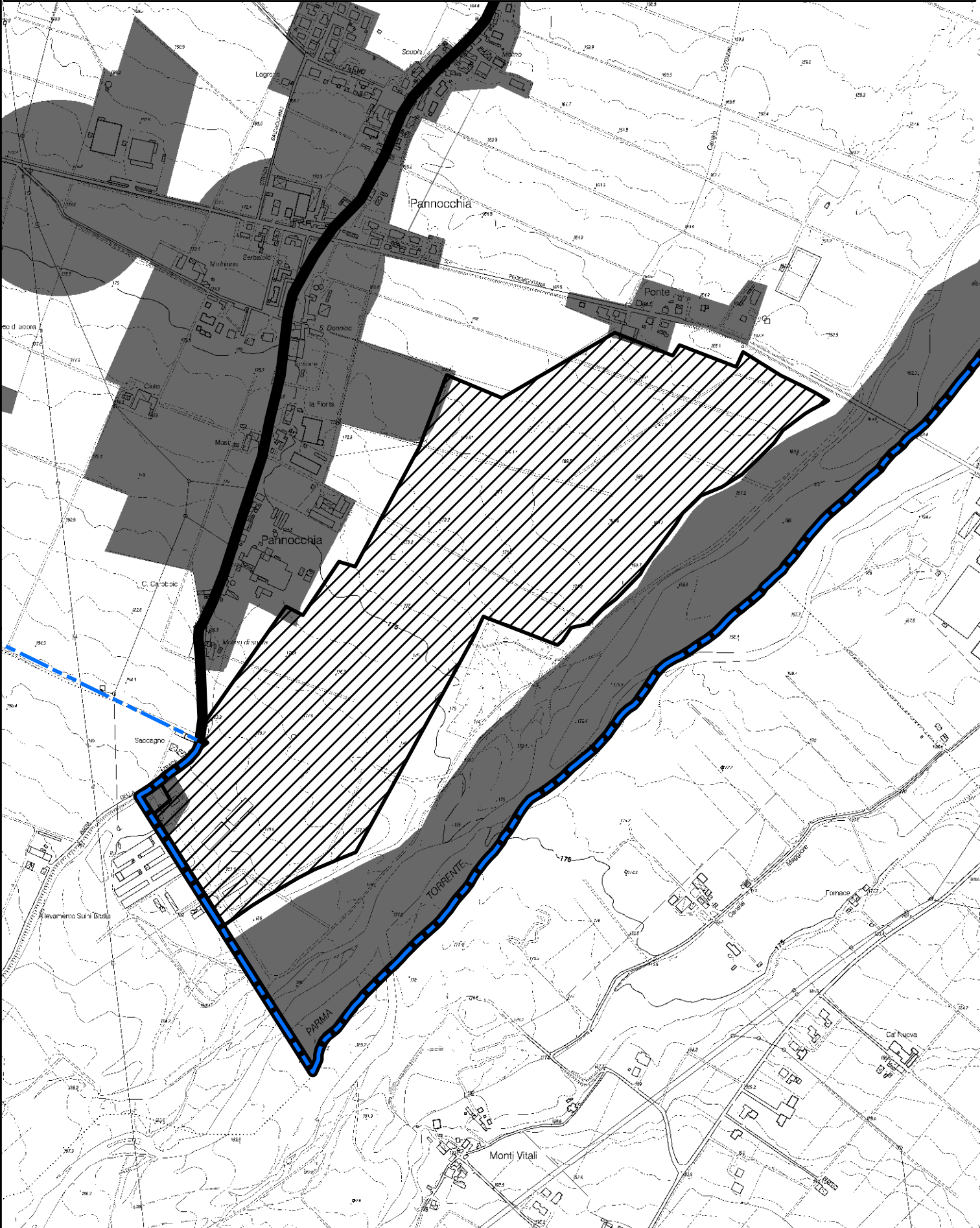
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G5.

POLO G5 - PARMA SUD
COMPARTO ESTRATTIVO PANNOCCHIA



Legenda

- Confine comunale
 Perimetro Polo Estrattivo

-  Perimetro Comparto Estrattivo
 Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:10.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G9 – CASSA BAGANZA

AMBITO CASSA BAGANZA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 700.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 450.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 900.000 mc di ghiaie pregiate.
- Profondità massima di escavazione: 6,00 m dal p.c. (ovvero secondo il Progetto della Cassa di espansione elaborato da AIPo).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna ed eventuale arretramento della scarpata, con parziale interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto estrattivo, da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 modif., dovrà individuare le diverse unità di cava che provvederanno all'attuazione degli obiettivi quantitativi assegnati, in conformità con il progetto "Cassa di espansione sul T. Baganza – Progetto preliminare", elaborato da AIPo. A quest'ultima competerà, comunque, la progettazione definitiva della cassa di espansione del T. Baganza.

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

In accordo con il PIAE ed il PTCP, le modalità di recupero dovranno essere funzionali alla realizzazione della Cassa di espansione del T. Baganza, valutando anche la possibilità di utilizzare gli invasi di cava per bacini ad uso plurimo, da destinare a ricarica delle falde e per garantire il DMV del torrente.

Dovrà attuarsi il recupero naturalistico dell'intero ambito estrattivo, tramite creazione di habitat umidi differenziati, con canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofilo, isole vegetate, ecc., purché in sintonia con il progetto della cassa di espansione del T. Baganza elaborato da AIPo.

Il cappellaccio dovrà essere utilizzato per realizzare un argine di mitigazione degli impatti e per la salvaguardia idraulica di Casale (v. oltre), mentre gli scarti di coltivazione potranno essere reimpiegati nell'ambito della sistemazione finale dell'area, ai sensi delle normative vigenti. In ogni caso, tali modalità dovranno risultare in sintonia con quelle previste nel progetto della Cassa di espansione del T. Baganza elaborato da AIPo.

Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 i piani di coltivazione previsti dovranno contenere un Piano di gestione dei rifiuti prodotti dall'attività estrattiva, comprendente altresì la loro caratterizzazione e l'individuazione delle modalità del loro riutilizzo o destinazione finale.

In ottemperanza alle indicazioni del PIAE del PTCP, il cappellaccio o gli scarti di coltivazione dovranno essere utilizzati per realizzare un'arginatura lungo tutto il lato orientale del polo, con lo scopo di garantire la sicurezza idraulica dell'abitato di Casale, nonché di ridurre gli impatti prospettici, visivi, da polveri e da rumore indotti dall'escavazione. Le caratteristiche costruttive di tale opera (altezza, larghezza, lunghezza, ecc.) dovranno essere preventivamente definite in accordo con il Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna e con AIPo.

Al fine di evitare modalità di intervento, recupero e ripristino non compatibili con le esigenze di tutela delle falde, in fase di VIA dovrà essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici ed idraulici, oltre che della Provincia di Parma, del STB della RER, dell'Azienda U.S.L. e dell'ARPA.

Per l'allontanamento dei materiali estratti dovranno utilizzarsi le piste provvisorie esistenti lungo la sponda destra del T. Baganza, almeno fino all'abitato di Gaione. Qualora vengano previste viabilità diverse, anche concordate con AIPo nell'ambito del progetto per la realizzazione della Cassa di espansione del Torrente Baganza, dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri dei competenti servizi Viabilità

del Comune di Parma e della Provincia di Parma.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

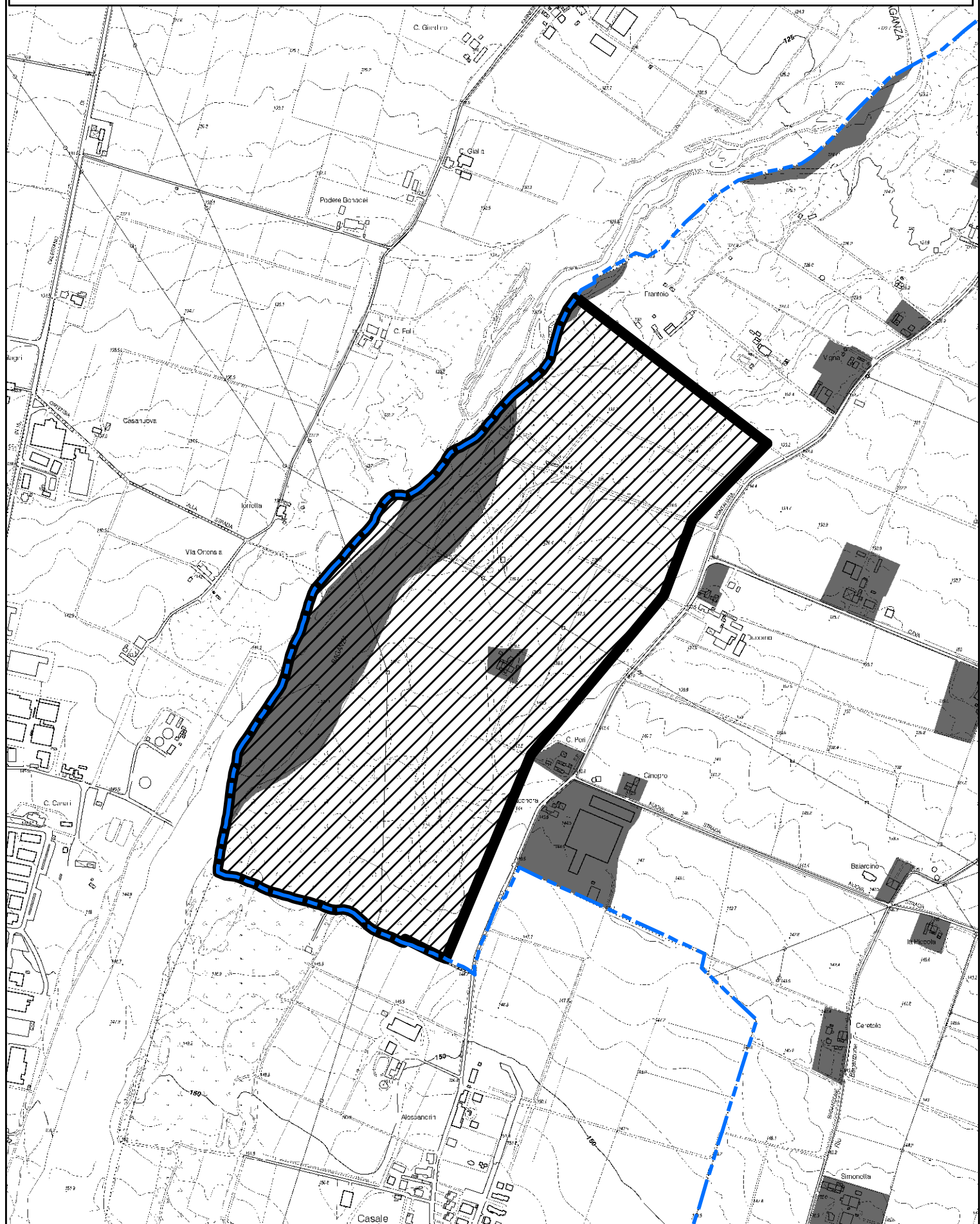
L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le cessioni delle aree interessate dalla realizzazione della Cassa di espansione;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, anche condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G9.

POLO G9 - CASSA BAGANZA

AMBITO ESTRATTIVO CASSA BAGANZA



Legenda

— Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:10.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G10 – QUARESIMA

COMPARTO ESTRATTIVO – QUARESIMA 1

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 255.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 255.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 300.000 mc di ghiaie pregiate.
- Profondità massima di escavazione: 6,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda e comunque 1 m sopra le quote del talweg attivo del Fiume Taro).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica (ovvero mantenendosi almeno 1 m sopra le quote del talweg attivo del Fiume Taro).

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

A cura e spese del soggetto attuatore, dovrà essere bonificata e/o messa in sicurezza la discarica di rifiuti presente all'interno dell'area, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del piano di indagini ambientali già elaborato dagli enti competenti.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale del comparto dovrà prevedere un recupero di tipo naturalistico-idraulico a quota ribassa dell'area estrattiva, anche tramite creazione di zone umide diversificate e contestuale piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva ripariale.

In alternativa, qualora risulti necessario a seguito degli esiti della bonifica da eseguirsi nell'area, potrà attuarsi il ripristino agronomico dell'area estrattiva, tramite ritombamento parziale o totale del vuoto di cava utilizzando materiali inerti o terre naturali, nel rispetto comunque della normativa vigente.

Le modalità di recupero e/o di ripristino dovranno attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione arboreo-arbustiva presente, che dovrà essere completamente ripristinata al termine dell'attività estrattiva. Il recupero/ripristino dovrà altresì prevedere la conservazione e l'integrazione delle fasce boscate riparali presenti.

Il progetto dovrà contenere uno specifico studio idraulico, che verifichi la compatibilità dell'intervento con la dinamica fluviale del Fiume Taro.

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G10, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 10 di Cremona e che escludano l'attraversamento dei centri abitati esistenti da parte dei mezzi d'opera. I mezzi diretti a sud dovranno prioritariamente utilizzare le piste provvisorie esistenti lungo la sponda del F. Taro, fino all'esistente immissione sulla S.S. n. 9 via Emilia in prossimità di Ponte Taro: in tal caso sarà comunque vietata la svolta diretta in direzione ovest.

Per l'allontanamento dei materiali estratti si dovrà quindi dare priorità alla realizzazione di piste e strade provvisorie, dalle quali raggiungere la strada Cispadana (ANAS) e la tangenziale Nord di Parma.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, anche condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e dei poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G10.

POLO G10 - QUARESIMA
COMPARTO ESTRATTIVO QUARESIMA 1

The map displays the following features:

- Legend:**
 - Confine comunale (Communal boundary)
 - Perimetro Comparto Estrattivo (Extractive compartment perimeter)
 - Perimetro Polo Estrattivo (Extractive pole perimeter)
 - Area non interessabile da attività estrattiva (Area not suitable for extractive activity)
- Geographical Labels:** M.o Quaresima, Frantoio, Cas o del Taro, Villa Thovazzi, Cavo, M.o Grassi, Catinella.
- Infrastructure:** FERROVIA (Railway), Mulini (Mills).
- Topography:** Contour lines with elevations ranging from 50.2 to 63.4.
- Scale and Orientation:** Scala 1:5.000, Elaborazione S.I.T. Marzo 2016.

 Confine comunale
 Perimetro Polo Estrattivo

Scala 1:5.000
Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

POLO G10 – QUARESIMA

COMPARTO ESTRATTIVO – QUARESIMA 2

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 275.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 150.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 400.000 mc di ghiaie pregiate e 200.000 mc di limi.
- Profondità massima di escavazione: 6,00 m dal p.c. (almeno 1 m sopra la minima soggiacenza della falda).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con graduale abbassamento del p.c., senza interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

In accordo con il PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque, le modalità di sistemazione finale dovranno prevedere la realizzazione di uno o più bacini ad uso plurimo, con lo scopo di alimentare nei periodi siccitosi la rete irrigua esistente, facente capo al Canale Otto Mulini. Il bacino dovrà avere fondo e sponde opportunamente impermeabilizzati, secondo le tecniche ritenute più idonee (strato di argilla/bentonite e/o teli/manti sintetici) e la rete di adduzione e scarico delle acque dovranno, per quanto possibile, funzionare a gravità. In alternativa, potranno prevedersi sistemi di carico/scarico delle acque del bacino tramite pompe idrauliche, purché i costi di gestione siano a carico del soggetto attuatore.

Per favorire l'inserimento paesaggistico del bacino ad uso plurimo nell'attuale contesto di pianura, nonché per assegnargli una reale valenza naturalistica (rete ecologica), all'interno ed al contorno del bacino si dovranno realizzare habitat umidi differenziati (canneti e tifeti, boschetti ripariali spondali, isole galleggianti vegetate, ecc.).

Qualora risultasse ambientalmente non sostenibile, ovvero tecnicamente non compatibile con l'assetto vincolistico locale la realizzazione di bacini ad uso plurimo previsti dal PIAE 2008, saranno consentite modalità di sistemazione finale finalizzate al ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio). Tale alternativa potrà essere attuata solamente a seguito di una specifica Variante di PIAE, che modifichi conseguentemente anche il PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque e quindi le attuali destinazioni finali del Polo G10 (parte extragolenale).

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il Progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà preventivamente verificare l'assenza di siti e/o reperti archeologici sepolti (verifica archeologica preventiva, ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, occorrerà escludere dalla realizzazione del bacino ad uso plurimo, le aree caratterizzate dalla presenza di elementi della centuriazione riconosciuti negli strumenti di pianificazione vigenti.

Il progetto preliminare per la realizzazione del bacino ad uso plurimo dovrà essere preventivamente condiviso dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, da AIPo e dal Consorzio di gestione del Canale Otto Mulini (ovvero dal Consorzio della Bonifica Parmense, se di interesse), quest'ultimo individuato come potenziale gestore e utilizzatore del bacino stesso.

In coerenza con le indicazioni del PIAE vigente per l'attuazione del Polo G10, occorrerà prevedere percorsi di allontanamento dei materiali estratti che non gravino sulla S.P. 10 di Cremona e che escludano l'attraversamento dei centri abitati esistenti da parte dei mezzi d'opera, anche di quelli provenienti dagli impianti di frantumazione e selezione presenti al contorno.

Per l'allontanamento dei materiali estratti si dovrà quindi dare priorità alla realizzazione di piste e strade provvisorie, dalle quali raggiungere la strada Cispadana (ANAS) e la tangenziale Nord di Parma.

Qualora venga previsto l'utilizzo di piste provvisorie lungo la sponda destra del F. Taro, fino all'esistente

immissione sulla S.S. n. 9 via Emilia in prossimità di Ponte Taro, sarà comunque vietata la svolta diretta in direzione ovest.

MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA INSERIRE NELL'ACCORDO EX ART. 24 DELLA L.R. 7/04

L'attuazione dell'ambito estrattivo dovrà essere preventivamente assoggettata alla sottoscrizione di un accordo tra ditta esercente e Comune di Parma, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7. Tale accordo dovrà essere sottoscritto successivamente all'approvazione del PAE e prima dell'avvio delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

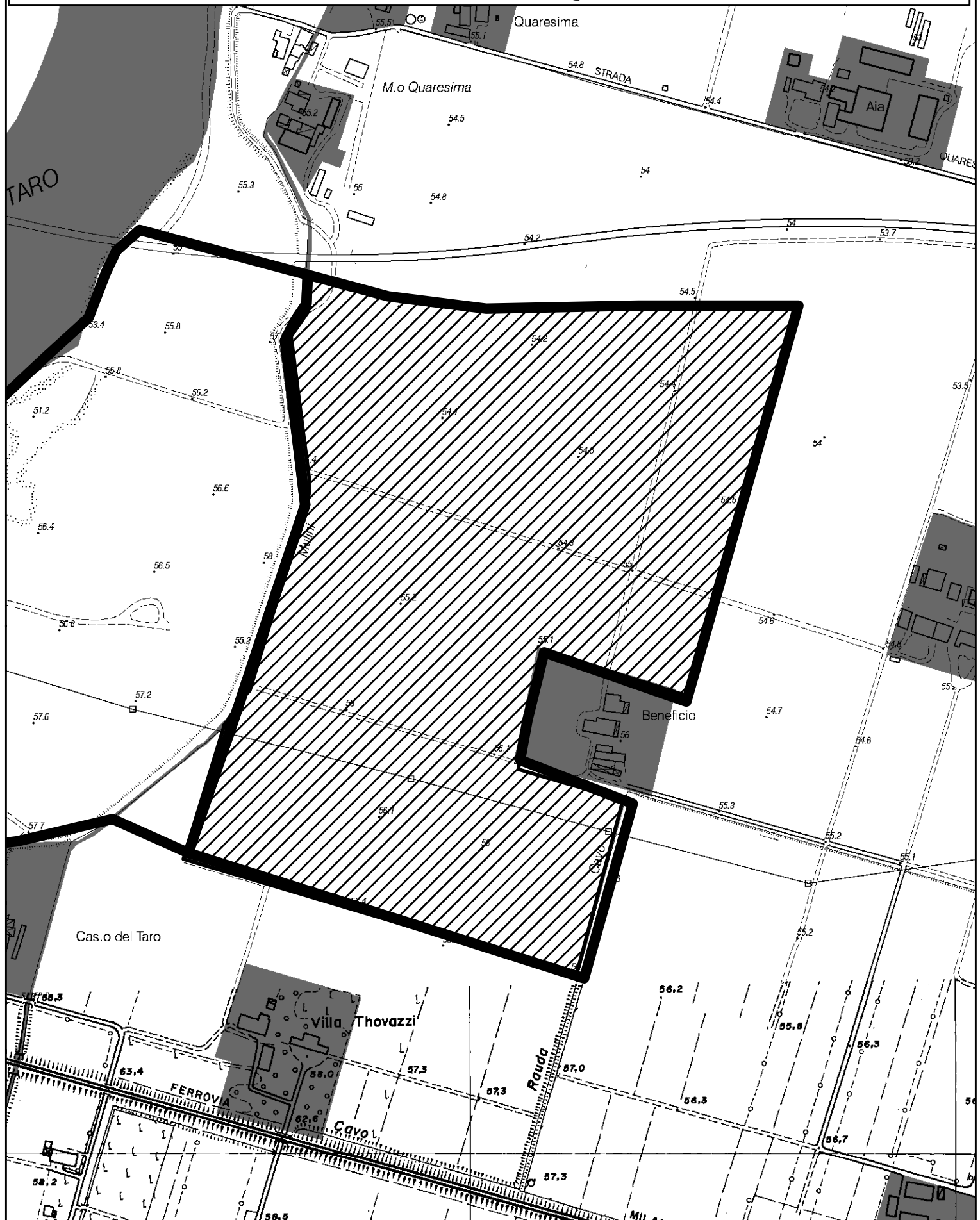
Nell'ambito del citato accordo, dovranno essere puntualmente disciplinate:

- le misure di mitigazione e compensazione ambientale, connesse alla realizzazione dell'ambito estrattivo;
- le eventuali cessioni di aree, ai sensi dell'art. 116 delle NTA del PSC vigente;
- le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle viabilità sopra indicate, anche condivise con gli altri soggetti attuatori dei comparti e poli estrattivi localizzati al contorno.

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire puntualmente tempi e modalità per l'attuazione del comparto in esame, in sintonia con l'attuazione degli altri comparti estrattivi inseriti nel Polo G10.

POLO G10 - QUARESIMA

COMPARTO ESTRATTIVO QUARESIMA 2



Legenda

— Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5,000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

AMBITO COMUNALE VINCOLATO

AMBITO – CASA ROSSA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: : 175.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 160.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 50.000 mc di ghiaie pregiate (residui di piano, finalizzati al completamento della cava esistente).
- Profondità massima di escavazione: 5,00 m dal p.c. (comunque 1 m sopra la minima soggiacenza della falda o del talweg attivo del Fiume Taro).

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna ed eventuale arretramento della scarpata, senza interessamento della falda freatica (1 m sopra la minima soggiacenza della falda), ovvero almeno 1 m sopra le quote del talweg attivo del Fiume Taro.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Le modalità di sistemazione finale dovranno essere mirate al ripristino agronomico ed al recupero naturalistico dei luoghi, tramite ritombamento totale o parziale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce di scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio). In ogni caso occorrerà garantire la continuità dell'assetto morfologico dell'area ripristinata rispetto le aree circostanti, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque superficiali ed impedire impaludamenti e ristagni d'acqua.

Il recupero naturalistico dovrà in particolare prevedere la piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale delle aree a ridosso del Fiume Taro e/o del Canale Otto Mulini. Nelle zone di recupero naturalistico possono essere create anche aree arbustate e praterie polifitiche perenni, se in accordo con il vigente Piano Territoriale del Parco del Taro e con la rete ecologica prevista dal vigente PSC comunale.

Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione arboreo-arbustiva presente, che dovrà essere completamente ripristinata al termine dell'attività estrattiva.

Dovrà essere realizzato uno specifico studio idraulico, che verifichi la compatibilità dell'intervento con la dinamica fluviale del Fiume Taro e del Canale Otto Mulini.

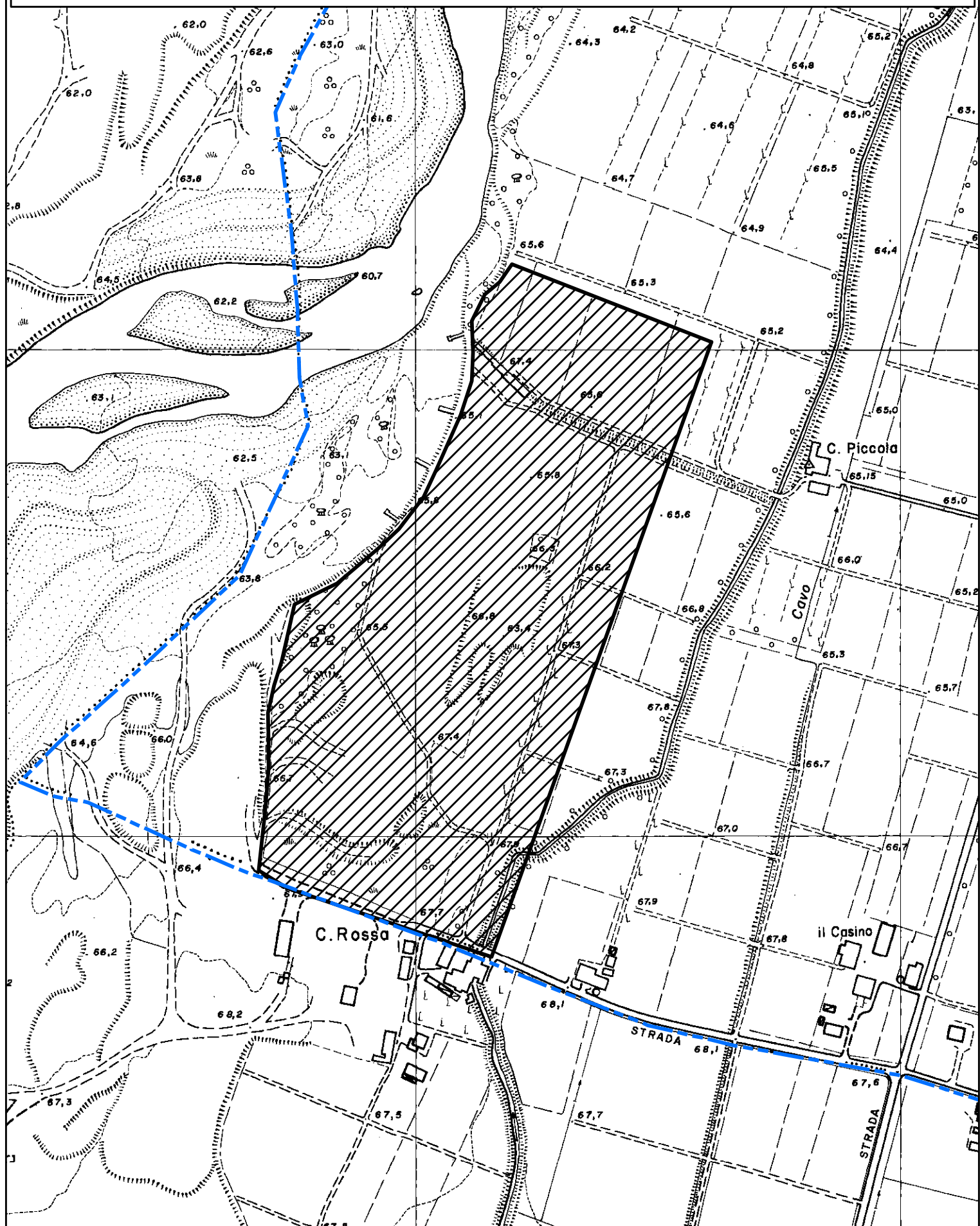
Si dovrà ricercare la possibilità, ad escavazione e recupero ultimato, di una acquisizione delle aree alla proprietà pubblica (al Parco Fluviale regionale del Taro).

Vista l'ubicazione dell'ambito estrattivo all'interno di un sito della Rete Natura 2000 (Medio Taro), il progetto estrattivo, oltre alle procedure di impatto ambientale dovrà essere assoggettato alla verifica di incidenza. A tal fine, dovrà essere posta particolare attenzione alla conservazione delle specie protette dalla Direttiva CEE 79/409 eventualmente presenti nell'area.

Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici, dell'Azienda U.S.L. e dell'ARPA.

Al fine di prevedere modalità di ripristino agronomico compatibili con le esigenze di tutela naturalistica degli areali circostanti, dovranno essere recepite integralmente le indicazioni formulate dall'Ente gestore del Parco del Taro.

AMBITO COMUNALE VINCOLATO AMBITO CASA ROSSA



Legenda

— Confine comunale

Perimetro Polo Estrattivo



Perimetro Comparto Estrattivo

Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5,000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

AMBITO COMUNALE VINCOLATO AMBITO TANZOLINA

PARAMETRI PROGETTUALI

- Superficie totale: 180.000 mq.
- Superficie estrattiva utile (indicativa): 30.000 mq.
- Quantitativi estraibili: 13.000 mc di ghiaie pregiate (residui di piano) ed eventuali quantitativi residui dell'attività estrattiva vigente.
- Profondità massima di escavazione: 9,00 m dal p.c..

MODALITÀ DI INTERVENTO

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna ed eventuale arretramento della scarpata, con interessamento della falda freatica.

La configurazione di coltivazione dovrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

Il progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di impatto ambientale (VIA o screening).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE

Nella porzione più prossima al corso d'acqua potrà attuarsi un recupero naturalistico dell'area estrattiva, tramite creazione di sistemi vegetazionali tipici delle aree umide e degli ambienti lacustri.

Il recupero dovrà prevedere anche la piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva igrofila e ripariale. Si dovranno quindi realizzare zone umide diversificate, nonché formazioni boscate igrofile e mesofile e praterie erbacee perenni.

Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La realizzazione dell'intervento estrattivo è subordinata all'ottemperanza all'ordinanza sindacale rep. n. 374 OS VI/11 del 7.10.2011 ed al completamento della sistemazione finale della cava preesistente.

Il progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà verificare l'eventuale presenza di discariche abusive e/o non controllate, che saranno sottoposte alle prescrizioni ed indicazioni della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006).

L'eventuale cappellaccio dovrà essere conservato nell'area per essere riutilizzato nella fase di sistemazione finale.

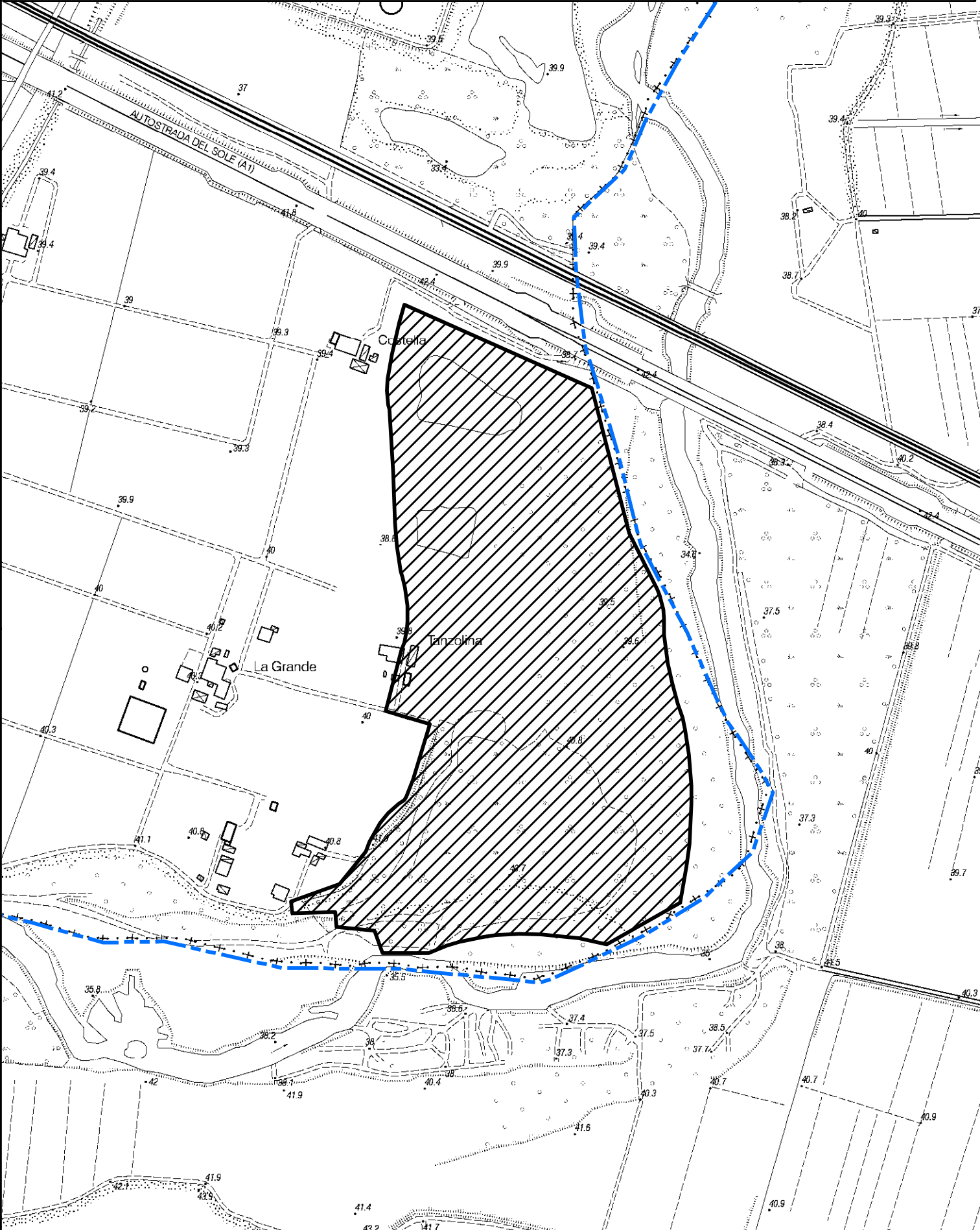
Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione arboreo-arbustiva ripariale presente, che dovrà essere completamente conservata ed integrata al termine dell'attività estrattiva.

Dovrà essere contenuto uno specifico studio idraulico, che verifichi la compatibilità dell'intervento con la dinamica fluviale del Torrente Enza, con la presenza del rilevato autostradale e con le opere idrauliche esistenti al contorno.

Vista la vicinanza dell'ambito estrattivo ad un sito della Rete Natura 2000 (Medio Enza), il progetto estrattivo, oltre alle procedure di impatto ambientale dovrà essere assoggettato alla verifica di incidenza. A tal fine, dovrà essere posta particolare attenzione alla conservazione delle specie protette dalla Direttiva CEE 79/409 eventualmente presenti nell'area.

Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici, dell'Azienda U.S.L. e dell'ARPA.

AMBITO COMUNALE VINCOLATO
AMBITO TANZOLINA



Legenda

- Confine comunale
 Perimetro Polo Estrattivo

-  Perimetro Comparto Estrattivo
 Area non interessabile da attività estrattiva



Scala 1:5.000

Elaborazione S.I.T. Marzo 2016

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

**SCHEMA DI ACCORDO
PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL POLO G1 IN COMUNE DI
PARMA**

*(Da BANDO PER SELEZIONE, INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE E DEI QUANTITATIVI DA INSERIRE NELLE
PREVISIONI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PAE DEL COMUNE DI PARMA)*

Fra le seguenti parti:

- Comune di Parma, codice fiscale 00162210348, con sede in strada Repubblica n. 1 in persona del _____;

e la ditta:

- Ditta **CONGLOMERATI EIA** srl, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- **Consorzio Bonifica Parmense**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, rappresentato dal sig. _____, in qualità di _____;

p r e m e s s o

- Che la Variante Specifica al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), è stata elaborata ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/00 e smi, contenente anche il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Parma - predisposto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, – è stata sottoposta ad approvazione la proposta con decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 9.7.2015, è stata adottata con D.C.P. n. 69 del 16.11.2015, ed è stata controdedotta con D.C.P. n. 11 del 11.4.2016;
- che l'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. prevede che il Comune possa concludere accordi con gli esercenti le attività estrattive pianificate sul proprio territorio, al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse;
- che tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono obbligatori nelle aree interessate da poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE);
- che i suddetti accordi, riguardando nello specifico le modalità di attuazione dei comparti estrattivi individuati dal PAE, dovranno essere sottoscritti nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale e comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva, in conformità con il PAE vigente e con la programmazione prevista dallo stesso;

- che il presente atto, la cui stipula rappresenta la conclusione del “Bando per la selezione, l'individuazione e la definizione delle aree (Comparti ed Ambiti) e dei quantitativi da inserire nelle previsioni della Variante Generale del PAE del Comune di Parma” prot. n. 218071 del 29.11.2013, costituisce uno degli accordi attuativi di cui al punto precedente, e non sono preclusi ulteriori accordi di altre aree purchè inserite nel PAE e coerenti con la strumentazione urbanistica comunale;
- che all'interno del POLO estrattivo G10 del Comune di Parma è stato individuato dal PAE vigente il Comparto estrattivo denominato T1 – Farnesiana;

c o n s i d e r a t o

- che per ogni comparto occorre attivare la VIA;
- che, ai sensi dell'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente (nel presente accordo inteso come PIAE contro dedotto), il presente accordo deve indicare anche il programma di attuazione delle previsioni estrattive all'interno del POLO G1, prevedendo l'estrazione di tutti i materiali utili in un arco temporale definito: tale definizione verrà specificatamente dettagliata nell'ambito della VIA;
- che gli atti progettuali allegati alle procedure di impatto ambientale (VIA) dovranno in particolare prevedere l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare le cave alle strade pubbliche, ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che tutte le parti interessate, attraverso il presente accordo preliminare, concordano sulla necessità di disciplinare in via preventiva le reciproche obbligazioni, per la definizione di:
 - a) modalità di coltivazione e sistemazione finale delle cave previste nel PAE vigente e meglio definite nella documentazione allegata alle procedure di impatto ambientale;
 - b) previsione di massima di opere ed interventi di compensazione, di mitigazione ambientale nonché di quelle correlate alla futura utilizzazione pubblica o privata dell'area recuperata/ripristinata successivamente integrati, come da quanto in premessa, dagli accordi attuativi ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. ;
 - c) le modalità di utilizzo e gestione della viabilità utilizzata;
- che risulta accertato che le ditte interessate sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 e s.m.i. perché si possa procedere alla stipula del presente accordo.

**Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e stipula quanto segue**

- 1) Le premesse, gli atti e le disposizioni sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamati. L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione per l'attuazione del presente accordo;
- 2) i firmatari del presente accordo si impegnano alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a carico di ciascuno osservando il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti;
- 3) i soggetti firmatari si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico;
- 4) le ditte si impegnano ad attivare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per l'attuazione dei comparti estrattivi ricompresi nel POLO G1, nell'ambito delle quali verranno dettagliati, ovviamente nelle prescrizioni e nei limiti definiti dal PAE del Comune di Parma:
 - modalità di gestione dell'attività estrattiva;
 - modalità di sistemazione finale delle aree di cava;
 - tempistiche indicative di attuazione delle attività estrattive e delle opere di sistemazione finale;
 - volumi medi e volumi massimi trasportabili lungo la viabilità prevista da PAE;
 - piano di monitoraggio ambientale;
 - opere di mitigazione;
 - opere di compensazione;
- 5) il presente accordo fornisce un'indicazione di massima dei tempi, delle modalità attuative e dei contenuti degli interventi previsti nel POLO G1 del vigente PAE, approvato con atto _____ del _____;
- 6) la ditta Conglomerati Eia srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto T1 - Farnesiana) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
- 7) per ciascun Comparto facente parte del PAE approvato, la convenzione per l'attività estrattiva potrà essere sottoposta all'approvazione della G.C. solo successivamente all'approvazione della rispettiva VIA e all'accertamento della conclusione, senza pendenze operative e/o amministrative, di precedenti coltivazioni attivate dalla stessa ditta;
- 8) in caso di non presentazione dei titoli di cui sopra (VIA) entro i termini specificati, l'amministrazione comunale riterrà invalidata la parte dell'accordo relativa alla ditta inadempiente e contestualmente decaduta la validità della previsione di pianificazione ad essa afferente;
- 9) le ditte si impegnano ad attuare singolarmente nelle aree di propria competenza, le opere di compensazione, di seguito riassunte:
 - _____ (ditta _____);

- _____(ditta_____);
 - cessione gratuita al comune del 50% delle aree direttamente interessate dall'attività estrattiva, ricadenti all'interno delle Zone di Valenza idraulico-ambientale della rete ecologica individuate nelle tavole CTS 12 del PSC (ditte_____);
- 10) nelle aree in cui la pianificazione territoriale consente il ripristino agronomico dei luoghi tramite ritombamento totale del vuoto di cava, il tombamento dovrà comunque avvenire nei tempi previsti dal contratto tra ditte estrattrici e proprietari dei terreni, salvo diversi accordi tra comune e proprietari stessi;
 - 11) a fronte dell'esecuzione delle attività di coltivazione e sistemazione finale, le ditte esercenti si impegnano a realizzare le opere di compensazione e di mitigazione ambientale previste nel PAE vigente, negli atti di progetto e/o conseguenti all'espletamento delle procedure di impatto ambientale. Le ditte firmatarie si impegnano ad individuare, ottenere le necessarie autorizzazioni, realizzare e manutentare, a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva concessa, la viabilità così come indicato nel PAE vigente;
 - 12) tutte le ditte firmatarie la presente convenzione si impegnano a cedere, una volta terminati e collaudati i lavori, il bacino ad uso plurimo e tutte le relative opere accessorie, nonché una via perimetrale e carrabile per accedere alla rete pubblica, al Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini);
 - 13) il Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini) si impegna ad acquisire la disponibilità ed a gestire, una volta collaudato, il bacino di cui al precedente punto. Il consorzio si impegna, altresì, ad approvare, a seguire e collaudare i lavori di realizzazione del bacino ad uso plurimo e di tutte le relative opere accessorie; per tali interventi di ripristino dei siti di cava, la fidejussione di cui ai successivi punti 14) e 15) - specifica garanzia per la realizzazione delle opere idrauliche - sarà istituita dalle ditte firmatarie a favore del Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini);
 - 14) le ditte si impegnano a presentare singolarmente, all'atto dell'autorizzazione all'attività estrattiva e relativamente alla cava di propria competenza, idonee fideiussioni: una a garanzia del pagamento di oneri attività estrattiva prevista per il lotto annuale maggiore, e una per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e delle opere di compensazione (ex art. 13 delle NTA del PAE), , nonché di quelle di compensazione e di mitigazione ambientale previste dagli atti progettuali approvati nell'ambito delle procedure di impatto ambientale (di tali opere dovranno essere presentati ed approvati dal comune i relativi progetti);
 - 15) che l'importo garantito per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e opere di compensazione o mitigazione, è stabilito nell'importo risultante da computo dei relativi progetti, comprensivo dei costi di fornitura materiali, e di una quota del 40% per IVA, per spese tecniche e oneri riflessi, anche in caso di esecuzione di appalto d'ufficio;
 - 16) le ditte si impegnano a gestire, nelle aree di propria competenza, le opere a verde di sistemazione delle aree di cava e di compensazione per 3 anni dall'avvenuto collaudo delle opere;
 - 17) le ditte si impegnano ad attuare l'attività estrattiva nei tempi massimi previsti dalle rispettive convenzioni;

- 18) qualora non sia possibile rispettare le tempistiche di cui all'art. precedente per cause di forza maggiore, ivi compreso il prolungamento della crisi economica, il titolare si impegna a richiedere una proroga della procedura, secondo le indicazioni della L.R. 9/99 e smi, qualora gli esiti del monitoraggio ambientale permettano di escludere il verificarsi di impatti ambientali non sostenibili connessi sia all'attività estrattiva che al trasporto dei materiali estratti. Tale monitoraggio sarà concordato fra Comune di Parma e ditte esecutrici e sarà a completo carico di queste ultime;
- 19) le scriventi ditte si impegnano a definire entro 6 mesi dall'avvenuta vigenza della variante generale al PAE 2016 lo statuto e gli atti parasociali dell'eventuale Consorzio volontario per la gestione delle opere di sistemazione finale, che definiranno anche le condizioni per l'adesione immediata o posticipata al Consorzio da parte delle ditte stesse;
- 20) le parti sottoscrivono che il presente accordo avrà validità fino alla completa attuazione dei comparti estrattivi localizzati all'interno del POLO G1, nel rispetto di quanto sopra riportato e delle normative di settore;
- 21) le ditte si impegnano a trasferire gli impegni assunti con il presente atto a terzi, in caso di vendita delle aree ricomprese nei comparti estrattivi nel POLO G1 o di cessione dei diritti estrattivi;
- 22) ogni variazione significativa al presente accordo sarà validata dalla Giunta Comunale e comporterà l'obbligo di ridefinizione e nuova sottoscrizione dello stesso. Nel caso una o più ditte firmatarie il presente accordo dovessero presentare varianti sostanziali ai piani di coltivazione e sistemazione finale già autorizzati e tali da richiedere lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, tali ditte si impegnano a inserire le specifiche risultanze della valutazione di impatto ambientale in un nuovo accordo che sostituirà quello vigente;
- 23) al presente accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e smi.
- 24) le spese per la stipulazione del presente accordo e della sua eventuale registrazione sono a carico delle ditte.

Letto approvato e sottoscritto a Parma, presso il _____, in data _____

Per _____ il _____ Comune _____ di _____ Parma

Per la Ditta CONGLOMERATI EIA srl

Per il CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

SCHEMA DI ACCORDO
PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL POLO G3 e G5 IN COMUNE DI
PARMA

*(Da BANDO PER SELEZIONE, INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE E DEI QUANTITATIVI DA INSERIRE NELLE
PREVISIONI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PAE DEL COMUNE DI PARMA)*

Fra le seguenti parti:

- Comune di Parma, codice fiscale 00162210348, con sede in strada Repubblica n. 1 in persona del _____;

e le ditte:

- Ditta **CCPL Inerti spa**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **Conglomerati Eia srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **Inerti srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **Inerti Val Parma srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **Lanfranco residence srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **SANECO srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **Ve.Ca. srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;

p r e m e s s o

- Che la Variante Specifica al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), è stata elaborata ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/00 e s.m.i., contenente anche il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Parma - predisposto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, – è stata sottoposta ad approvazione la proposta con decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 9.7.2015, è stata adottata con D.C.P. n. 69 del 16.11.2015, ed è stata contro dedotta con D.C.P. n. 11 del 11.4.2016;
- che l'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. prevede che il Comune possa concludere accordi con gli esercenti le attività estrattive pianificate sul proprio territorio, al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse;
- che tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono obbligatori nelle aree interessate da poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE);
- che i suddetti accordi, riguardando nello specifico le modalità di attuazione dei comparti estrattivi individuati dal PAE, dovranno essere sottoscritti nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale e comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva, in conformità con il PAE vigente e con la programmazione prevista dallo stesso;
- che il presente atto, la cui stipula rappresenta la conclusione del “Bando per la selezione, l'individuazione e la definizione delle aree (Comparti ed Ambiti) e dei quantitativi da inserire nelle previsioni della Variante Generale del PAE del Comune di Parma” prot. n. 218071 del 29.11.2013, costituisce uno degli accordi attuativi di cui al punto precedente, e non sono preclusi ulteriori accordi di altre aree purchè inserite nel PAE e coerenti con la strumentazione urbanistica comunale;
- che all'interno dei POLI estrattivi G3 e G5 del Comune di Parma sono stati individuati dal PAE vigente i comparti estrattivi denominati: -
 - o Polo G3: Case Carretta, Palazzina, Fornello;
 - o Polo G5: Valla, Molino di sopra, Fornace, Le Salde, Cà Malta, Molino, Panocchia,

c o n s i d e r a t o

- che per ogni comparto occorre attivare la VIA, fatta salva la procedura del comparto estrattivo denominato Comparto estrattivo PI-Fornello, procedura favorevolmente conclusa con Delib. di G.C. n. 39/3 del 12.7.2012;
- che, ai sensi dell'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente (nel presente accordo inteso come PIAE contro dedotto), il presente accordo deve indicare anche il programma di attuazione delle previsioni estrattive all'interno dei POLI G3 e G5, prevedendo l'estrazione di tutti i materiali utili in un arco temporale definito: tale definizione verrà specificatamente dettagliata nell'ambito della V.I.A.;

- che gli atti progettuali allegati alle procedure di impatto ambientale (VIA) dovranno in particolare prevedere l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare le cave alle strade pubbliche, ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che tutte le parti interessate, attraverso il presente accordo preliminare, concordano sulla necessità di disciplinare in via preventiva le reciproche obbligazioni, per la definizione di:
 - a) modalità di coltivazione e sistemazione finale delle cave previste nel PAE vigente e meglio definite nella documentazione allegata alle procedure di impatto ambientale;
 - b) previsione di massima di opere ed interventi di compensazione, di mitigazione ambientale nonché di quelle correlate alla futura utilizzazione pubblica o privata dell'area recuperata/ripristinata successivamente integrati, come da quanto in premessa, dagli accordi attuativi ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. ;
 - c) le modalità di utilizzo e gestione della viabilità lungo il t. Parma;
- che risulta accertato che le ditte interessate sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 e s.m.i. perché si possa procedere alla stipula del presente accordo.

**Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e stipula quanto segue**

- 1) Le premesse, gli atti e le disposizioni sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamati. L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione per l'attuazione del presente accordo;
- 2) i firmatari del presente accordo si impegnano alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a carico di ciascuno osservando il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti;
- 3) i soggetti firmatari si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico;
- 4) le ditte si impegnano ad attivare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per l'attuazione dei comparti estrattivi ricompresi nei POLI G3 e G5, nell'ambito delle quali verranno dettagliati, ovviamente nelle prescrizioni e nei limiti definiti dal PAE del Comune di Parma:
 - modalità di gestione dell'attività estrattiva;
 - modalità di sistemazione finale delle aree di cava;
 - tempistiche indicative di attuazione delle attività estrattive e delle opere di sistemazione finale;
 - volumi medi e volumi massimi trasportabili lungo la viabilità prevista da, PAE, comprensive dei volumi già previsti dalle procedure di VIA già concluse;
 - piano di monitoraggio ambientale;

- opere di mitigazione;
 - opere di compensazione;
- 5) il presente accordo fornisce un'indicazione di massima dei tempi, delle modalità attuative e dei contenuti degli interventi previsti nei POLI G3 e G5 del vigente PAE, approvato con atto _____ del _____
 - 6) la ditta LANFRANCO RESIDENCE srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 7) la ditta INERTI srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 8) la ditta CCPL INERTI spa, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 9) la ditta CONGLOMERATI EIA srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 10) la ditta INERTI VAL PARMA srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 11) la ditta SANECO srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
 - 12) la ditta Ve.Ca. srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo
 - 13) per ciascun Comparto facente parte del PAE approvato, la convenzione per l'attività estrattiva potrà essere sottoposta all'approvazione della G.C. solo successivamente all'approvazione della rispettiva VIA e all'accertamento della conclusione, senza pendenze operative e/o amministrative, di precedenti coltivazioni attivate dalla stessa ditta;
 - 14) in caso di non presentazione dei titoli di cui sopra (VIA) entro i termini specificati, l'amministrazione comunale riterrà invalidata la parte dell'accordo relativa alla ditta inadempiente e contestualmente decaduta la validità della previsione di pianificazione ad essa afferente;
 - 15) le ditte si impegnano ad attuare singolarmente nelle aree di propria competenza, le opere di compensazione, di seguito riassunte:
 - realizzazione di percorso ciclabile di larghezza 2 m in ghiaia compatta (ditta _____);

- realizzazione di opere a verde di potenziamento della rete ecologica (ditte_____);
- cessione gratuita al comune del 50% delle aree direttamente interessate dall'attività estrattiva, ricadenti all'interno delle Zone di Valenza idraulico-ambientale della rete ecologica individuate nelle tavole CTS 12 del PSC (ditte_____);

16) le ditte dichiarano la disponibilità, anche attraverso la costituzione di apposito consorzio, all'utilizzo per il tombamento delle aree di cava, prioritariamente sia i materiali MPS che deriveranno dal trattamento dei depositi a valle della cassa di espansione del t. Parma, sia con i terreni derivanti dal comparto PII, sostenendone gli oneri per la remunerazione dei costi.

Il tombamento dei vuoti di cava con tali materiali dovrà comunque avvenire nei tempi previsti dal contratto tra ditte estrattrici e proprietari dei terreni, salvo diversi accordi tra comune e proprietari stessi;

17) a fronte dell'esecuzione delle attività di coltivazione e sistemazione finale, le ditte esercenti si impegnano a realizzare le opere di compensazione e di mitigazione ambientale previste nel PAE vigente, negli atti di progetto e/o conseguenti all'espletamento delle procedure di impatto ambientale. Allo stato attuale, le ditte si impegnano alla realizzazione, all'utilizzo e alla manutenzione associata della pista in alveo lungo il t. Parma, a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva concessa;

18) le ditte si impegnano a presentare singolarmente, all'atto dell'autorizzazione all'attività estrattiva e relativamente alla cava di propria competenza, idonee fidejussioni: una a garanzia del pagamento di oneri attività estrattiva prevista per il lotto annuale maggiore, e una per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e delle opere di compensazione (ex art. 13 delle NTA del PAE), nonché di quelle di compensazione e di mitigazione ambientale previste dagli atti progettuali approvati nell'ambito delle procedure di impatto ambientale (di tali opere dovranno essere presentati ed approvati dal comune i relativi progetti);

19) che l'importo garantito per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e opere di compensazione o mitigazione, è stabilito nell'importo risultante da computo dei relativi progetti, comprensivo dei costi di fornitura materiali, e di una quota del 40% per IVA, per spese tecniche e oneri riflessi, anche in caso di esecuzione di appalto d'ufficio;

20) le ditte si impegnano a gestire, nelle aree di propria competenza, le opere a verde di sistemazione delle aree di cava e di compensazione per 3 anni dall'avvenuto collaudo delle opere;

21) le ditte si impegnano a non utilizzare le piste lungo il t. Parma nei giorni festivi e nel pomeriggio dei giorni prefestivi, salvo temporanea autorizzazione alla attivazione di flussi straordinari da parte del comune, al fine di permetterne l'uso come percorso ciclabile, fermo restando ogni responsabilità a carico degli utilizzatori;

22) le ditte firmatarie il presente accordo si impegnano ad individuare, ottenere le necessarie autorizzazioni, realizzare ed a mantenere efficienti, a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva concessa e fino al collaudo dell'ultima attività autorizzata, la viabilità in alveo del T. Parma così come indicato nel PAE vigente.

- 23) le ditte si impegnano a ricercare, nel rispetto della autonoma facoltà di adesione, un accordo tra di loro per la presentazione di un'unica procedura di VIA per l'attuazione di tutti i comparti previsti nei POLI G3 e G5 e non ancora sottoposti a procedura di VIA;
- 24) le ditte si impegnano ad attuare l'attività estrattiva nei tempi massimi previsti dalle rispettive convenzioni;
- 25) qualora non sia possibile rispettare le tempistiche di cui all'art. precedente per cause di forza maggiore, ivi compreso il prolungamento della crisi economica, il titolare si impegna a richiedere una proroga della procedura, secondo le indicazioni della L.R. 9/99 e smi, qualora gli esiti del monitoraggio ambientale permettano di escludere il verificarsi di impatti ambientali non sostenibili connessi sia all'attività estrattiva che al trasporto dei materiali estratti. Tale monitoraggio sarà concordato fra Comune di Parma e ditte esecutrici e sarà a completo carico di queste ultime;
- 26) analogamente potranno essere stipulate convenzioni con operatori per la coltivazione di ulteriori comparti inseriti nel PAE purchè nel rispetto delle condizioni di VIA e dei relativi monitoraggi ambientali;
- 27) per il trasporto del materiale estratto, dai comparti estrattivi dei Poli G3 e G5 ai luoghi di utilizzo o di lavorazione, dovrà essere utilizzata la pista lungo il t. Parma. In caso di accertata, ma temporanea, impossibilità di utilizzo di tale viabilità, a causa ad esempio di allagamenti e/o erosioni, potranno essere individuate viabilità alternative nei limiti definiti nell'ambito delle procedure di impatto ambientale. Per alcuni comparti estrattivi potranno essere previste, ed eventualmente e temporaneamente autorizzate dal comune, viabilità alternative per il trasporto dei materiali estratti se, nell'ambito della procedura di VIA, tali viabilità alternative siano ritenute migliorative rispetto alla pista lungo il t. Parma; a tal fine lo Studio di Impatto Ambientale dovrà contenere una specifica valutazione multicriteriale di entrambi le alternative, con attenzione agli impatti acustici, alla qualità dell'aria ed alla sicurezza stradale.
- 28) le scriventi ditte si impegnano a definire entro 6 mesi dall'avvenuta vigenza della variante generale al PAE 2016 lo statuto e gli atti parasociali dell'eventuale Consorzio volontario per la gestione ordinaria e straordinaria della pista lungo il t. Parma, che definiranno anche le condizioni per l'adesione immediata o posticipata al Consorzio da parte delle ditte stesse;
- 29) al fine di facilitare l'utilizzo della pista lungo il t. Parma, il comune si impegna:
- a facilitare la stipula di specifica convenzione tra il Consorzio volontario ed il Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po;
 - a facilitare la stipula di specifica convenzione tra il consorzio volontario ed AIPo per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista;
 - a sollecitare ad AIPo la realizzazione delle opere di difesa spondale per la protezione del quartiere Martinella, utili anche ad estendere la pista fino alla rotonda della tangenziale sud;
- 30) le parti sottoscrivono che il presente accordo avrà validità fino alla completa attuazione dei comparti estrattivi localizzati all'interno dei POLI G3 e G5, nel rispetto di quanto sopra riportato e delle normative di settore;

- 31) le ditte si impegnano a trasferire gli impegni assunti con il presente atto a terzi, in caso di vendita delle aree ricomprese nei comparti estrattivi nei POLI G3 e G5 o di cessione dei diritti estrattivi;
- 32) ogni variazione significativa al presente accordo sarà validata dalla Giunta Comunale e comporterà l'obbligo di ridefinizione e nuova sottoscrizione dello stesso. Nel caso una o più ditte firmatarie il presente accordo dovessero presentare varianti sostanziali ai piani di coltivazione e sistemazione finale già autorizzati e tali da richiedere lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, tali ditte si impegnano a inserire le specifiche risultanze della valutazione di impatto ambientale in un nuovo accordo che sostituirà quello vigente
- 33) al presente accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e smi.
- 34) le spese per la stipulazione del presente accordo e della sua eventuale registrazione sono a carico delle ditte.

Letto approvato e sottoscritto a Parma, presso il _____, in data _____

Per _____ il _____ Comune _____ di _____ Parma

Per _____ la Ditta LANFRANCO RESIDENCE srl

Per _____ la Ditta INERTI srl

Per _____ la Ditta INERTI VAL PARMA srl

Per _____ la Ditta SANECO srl

Per la Ditta VE.CA srl

Per la Ditta CONGLOMERATI EIA srl

Per la Ditta CCPL INERTI spa

**SCHEMA DI ACCORDO
PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL POLO G10 IN COMUNE DI
PARMA**

*(Da BANDO PER SELEZIONE, INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AREE E DEI QUANTITATIVI DA INSERIRE NELLE
PREVISIONI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PAE DEL COMUNE DI PARMA)*

Fra le seguenti parti:

- Comune di Parma, codice fiscale 00162210348, con sede in strada Repubblica n. 1 in persona del _____;

e le ditte:

- Ditta **Impresa Pizzarotti & C spa**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità congiunta con SANECO srl del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- Ditta **SANECO srl**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, avente la disponibilità congiunta con Impresa Pizzarotti & C. spa del terreno distinto al Foglio _____ Mappali _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di _____;
- **Consorzio Bonifica Parmense**, codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, rappresentato dal sig. _____, in qualità di _____;

p r e m e s s o

- Che la Variante Specifica al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), è stata elaborata ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/00 e s.m.i, contenente anche il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Parma - predisposto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, – è stata sottoposta ad approvazione la proposta con decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 9.7.2015, è stata adottata con D.C.P. n. 69 del 16.11.2015, ed è stata controdedotta con D.C.P. n. 11 del 11.4.2016;
- che l'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. prevede che il Comune possa concludere accordi con gli esercenti le attività estrattive pianificate sul proprio territorio, al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse;
- che tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono obbligatori nelle aree interessate da poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE);

- che i suddetti accordi, riguardando nello specifico le modalità di attuazione dei comparti estrattivi individuati dal PAE, dovranno essere sottoscritti nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale e comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva, in conformità con il PAE vigente e con la programmazione prevista dallo stesso;
- che il presente atto, la cui stipula rappresenta la conclusione del “Bando per la selezione, l'individuazione e la definizione delle aree (Comparti ed Ambiti) e dei quantitativi da inserire nelle previsioni della Variante Generale del PAE del Comune di Parma” prot. n. 218071 del 29.11.2013, costituisce uno degli accordi attuativi di cui al punto precedente, e non sono preclusi ulteriori accordi di altre aree purchè inserite nel PAE e coerenti con la strumentazione urbanistica comunale;
- che all'interno del POLO estrattivo G10 del Comune di Parma sono stati individuati dal PAE vigente i Comparti estrattivi denominati: T2 - Quaresima 2 e T3 – Quaresima 1;
- che la Variante 2016 del PIAE, con valore di Variante Generale al PAE del Comune di Parma, alla luce delle oggettive difficoltà di realizzazione dei bacini ad uso plurimo, ha modificato le prescrizioni per il Polo G10 indicando:

“Qualora risultasse ambientalmente non sostenibile, ovvero tecnicamente non compatibile con l'assetto vincolistico locale la realizzazione di bacini ad uso plurimo previsti dal PIAE 2008, saranno consentite modalità di realizzazione finale finalizzate al ripristino agronomico dei luoghi, tramite ritombamento totale del vuoto di cava, utilizzando materiali idonei ai sensi delle normative vigenti (terre e rocce da scavo, scarti estrattivi e limi di frantoio). Tale alternativa potrà essere attuata solamente a seguito di una specifica variante del PIAE, che modifichi conseguentemente anche il PTCP – Approfondimento in materia di tutela delle acque e quindi le attuali destinazioni finali del Polo G10 (parte extragolenale)”.

c o n s i d e r a t o

- che a seguito del bando emanato dal Comune di Parma in data 29.11.2013 le ditte hanno predisposto un progetto di coltivazione e recupero dell'area extragolenale, prevedendo una sola ipotesi di scavo e due ipotesi alternative di recupero: la prima mediante la realizzazione di un bacino ad uso plurimo, e la seconda mediante recupero agronomico a piano campagna;
- che per ogni comparto occorre attivare la VIA;
- che, ai sensi dell'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente (nel presente accordo inteso come PIAE contro dedotto), il presente accordo deve indicare anche il programma di attuazione delle previsioni estrattive all'interno del POLO G10, prevedendo l'estrazione di tutti i materiali utili in un arco temporale definito: tale definizione verrà specificatamente dettagliata nell'ambito della VIA;
- che gli atti progettuali allegati alle procedure di impatto ambientale (VIA) dovranno in particolare prevedere l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare le cave alle strade pubbliche, ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che tutte le parti interessate, attraverso il presente accordo preliminare, concordano sulla necessità di disciplinare in via preventiva le reciproche obbligazioni, per la definizione di:
 - a) modalità di coltivazione e sistemazione finale delle cave previste nel PAE vigente e meglio definite nella documentazione allegata alle procedure di impatto ambientale;
 - b) previsione di massima di opere ed interventi di compensazione, di mitigazione ambientale nonché di quelle correlate alla futura utilizzazione pubblica o privata dell'area recuperata/ripristinata successivamente integrati, come da quanto in premessa, dagli accordi attuativi ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. ;
 - c) le modalità di utilizzo e gestione della viabilità utilizzata;
- che risulta accertato che le ditte interessate sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 e s.m.i. perché si possa procedere alla stipula del presente accordo.

**Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e stipula quanto segue**

- 1) Le premesse, gli atti e le disposizioni sopra richiamate costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamati. L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione per l'attuazione del presente accordo;
- 2) i firmatari del presente accordo si impegnano alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a carico di ciascuno osservando il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti;
- 3) i soggetti firmatari si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico;
- 4) le ditte si impegnano ad attivare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per l'attuazione dei comparti estrattivi ricompresi nel POLO G10, nell'ambito delle quali verranno dettagliati, ovviamente nelle prescrizioni e nei limiti definiti dal PAE del Comune di Parma:
 - modalità di gestione dell'attività estrattiva;
 - modalità di sistemazione finale delle aree di cava;
 - tempistiche indicative di attuazione delle attività estrattive e delle opere di sistemazione finale;
 - volumi medi e volumi massimi trasportabili lungo la viabilità prevista da PAE;
 - piano di monitoraggio ambientale;
 - opere di mitigazione;
 - opere di compensazione;

- 5) il presente accordo fornisce un'indicazione di massima dei tempi, delle modalità attuative e dei contenuti degli interventi previsti nel POLO G10 del vigente PAE, approvato con atto _____ del _____;
- 6) la ditta IMPRESA PIZZAROTTI & C. spa, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
- 7) la ditta SANECO srl, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., provvederà a presentare la domanda di attivazione delle procedure di impatto ambientale dell'attività estrattiva nelle aree di propria competenza (Comparto _____) entro _____ (_____) anni dalla firma del presente accordo;
- 8) per ciascun Comparto facente parte del PAE approvato, la convenzione per l'attività estrattiva potrà essere sottoposta all'approvazione della G.C. solo successivamente all'approvazione della rispettiva VIA e all'accertamento della conclusione, senza pendenze operative e/o amministrative, di precedenti coltivazioni attivate dalla stessa ditta;
- 9) in caso di non presentazione dei titoli di cui sopra (VIA) entro i termini specificati, l'amministrazione comunale riterrà invalidata la parte dell'accordo relativa alla ditta inadempiente e contestualmente decaduta la validità della previsione di pianificazione ad essa afferente;
- 10) le ditte si impegnano ad attuare singolarmente nelle aree di propria competenza, le opere di compensazione, di seguito riassunte:
 - _____ (ditta _____);
 - _____ (ditta _____);
 - cessione gratuita al comune del 50% delle aree direttamente interessate dall'attività estrattiva, ricadenti all'interno delle Zone di Valenza idraulico-ambientale della rete ecologica individuate nelle tavole CTS 12 del PSC (ditta _____);
- 11) nelle aree in cui la pianificazione territoriale consente il ripristino agronomico dei luoghi tramite ritombamento totale del vuoto di cava, il tombamento dovrà comunque avvenire nei tempi previsti dal contratto tra ditte estrattrici e proprietari dei terreni, salvo diversi accordi tra comune e proprietari stessi;
- 12) a fronte dell'esecuzione delle attività di coltivazione e sistemazione finale, le ditte esercenti si impegnano a realizzare le opere di compensazione e di mitigazione ambientale previste nel PAE vigente, negli atti di progetto e/o conseguenti all'espletamento delle procedure di impatto ambientale. Le ditte firmatarie si impegnano ad individuare, ottenere le necessarie autorizzazioni, realizzare e manutentare, a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva concessa, la viabilità così come indicato nel PAE vigente;
- 13) tutte le ditte firmatarie la presente convenzione si impegnano a cedere, una volta terminati e collaudati i lavori, il bacino ad uso plurimo e tutte le relative opere accessorie, nonché una via perimetrale e carrabile per accedere alla rete pubblica, al Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini);
- 14) il Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini) si impegna ad acquisire la disponibilità ed a gestire, una volta collaudato, il bacino di cui al precedente punto. Il consorzio si impegna, altresì, ad approvare, a

seguire e collaudare i lavori di realizzazione del bacino ad uso plurimo e di tutte le relative opere accessorie; per tali interventi di ripristino dei siti di cava, la fidejussione di cui al successivo punto 15) e 16) - specifica garanzia per la realizzazione delle opere idrauliche - sarà istituita dalle ditte firmatarie a favore del Consorzio di Bonifica P.se (o Consorzio Ottomulini);

- 15) le ditte si impegnano a presentare singolarmente, all'atto dell'autorizzazione all'attività estrattiva e relativamente alla cava di propria competenza, idonee fideiussioni: una a garanzia del pagamento di oneri attività estrattiva prevista per il lotto annuale maggiore, e una per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e delle opere di compensazione (ex art. 13 delle NTA del PAE), , nonché di quelle di compensazione e di mitigazione ambientale previste dagli atti progettuali approvati nell'ambito delle procedure di impatto ambientale (di tali opere dovranno essere presentati ed approvati dal comune i relativi progetti);
- 16) che l'importo garantito per la realizzazione delle opere di sistemazione finale e opere di compensazione o mitigazione, è stabilito nell'importo risultante da computo dei relativi progetti, comprensivo dei costi di fornitura materiali, e di una quota del 40% per IVA, per spese tecniche e oneri riflessi, anche in caso di esecuzione di appalto d'ufficio;
- 17) le ditte si impegnano a gestire, nelle aree di propria competenza, le opere a verde di sistemazione delle aree di cava e di compensazione per 3 anni dall'avvenuto collaudo delle opere;
- 18) le ditte si impegnano a ricercare, nel rispetto della autonoma facoltà di adesione, un accordo tra di loro per la presentazione di un'unica procedura di VIA per l'attuazione di tutti i comparti previsti nel POLO G10 e non ancora sottoposti a procedura di VIA;
- 19) le ditte si impegnano ad attuare l'attività estrattiva nei tempi massimi previsti dalle rispettive convenzioni;
- 20) qualora non sia possibile rispettare le tempistiche di cui all'art. precedente per cause di forza maggiore, ivi compreso il prolungamento della crisi economica, il titolare si impegna a richiedere una proroga della procedura, secondo le indicazioni della L.R. 9/99 e smi, qualora gli esiti del monitoraggio ambientale permettano di escludere il verificarsi di impatti ambientali non sostenibili connessi sia all'attività estrattiva che al trasporto dei materiali estratti. Tale monitoraggio sarà concordato fra Comune di Parma e ditte esecutrici e sarà a completo carico di queste ultime;
- 21) le scriventi ditte si impegnano a definire entro 6 mesi dall'avvenuta vigenza della variante generale al PAE 2016 lo statuto e gli atti parasociali dell'eventuale Consorzio volontario per la gestione delle opere di sistemazione finale, che definiranno anche le condizioni per l'adesione immediata o posticipata al Consorzio da parte delle ditte stesse;
- 22) le parti sottoscrivono che il presente accordo avrà validità fino alla completa attuazione dei comparti estrattivi localizzati all'interno del POLO G10, nel rispetto di quanto sopra riportato e delle normative di settore;
- 23) le ditte si impegnano a trasferire gli impegni assunti con il presente atto a terzi, in caso di vendita delle aree ricomprese nei comparti estrattivi nel POLO G10 o di cessione dei diritti estrattivi;

- 24) ogni variazione significativa al presente accordo sarà validata dalla Giunta Comunale e comporterà l'obbligo di ridefinizione e nuova sottoscrizione dello stesso. Nel caso una o più ditte firmatarie il presente accordo dovessero presentare varianti sostanziali ai piani di coltivazione e sistemazione finale già autorizzati e tali da richiedere lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, tali ditte si impegnano a inserire le specifiche risultanze della valutazione di impatto ambientale in un nuovo accordo che sostituirà quello vigente;
- 25) al presente accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e smi.
- 26) le spese per la stipulazione del presente accordo e della sua eventuale registrazione sono a carico delle ditte.

Letto approvato e sottoscritto a Parma, presso il _____, in data _____

Per _____ il _____ Comune _____ di _____ Parma

Per _____ la Ditta IMPRESA PIZZAROTTI & C. spa

Per _____ la Ditta SANECO srl

Per _____ il _____ CONSORZIO _____ DI _____ BONIFICA _____ PARMENSE
